

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 giugno 2020

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

- Decisione delegata (UE) 2020/548 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni [notificata con il numero C(2020) 229] (20CE1017)..... Pag. 1
Publicata nel n. L 131 del 24 aprile 2020
- Decisione di esecuzione (UE) 2020/549 della Commissione, del 20 aprile 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 2592] (20CE1018)..... Pag. 105
Publicata nel n. L 123 del 21 aprile 2020
- Regolamento delegato (UE) 2020/550 della Commissione, del 12 febbraio 2020, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca temporanea dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 in relazione a taluni prodotti originari del Regno di Cambogia (20CE1019)..... Pag. 113
- Regolamento (UE) 2020/551 della Commissione, del 21 aprile 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 3 (20CE1020)..... Pag. 125
- Decisione di esecuzione (UE) 2020/552 della Commissione, del 20 aprile 2020, che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi della regione Valle d'Aosta in Italia e della regione autonoma delle Azzorre in Portogallo, e per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di diverse regioni del Portogallo [notificata con il numero C(2020) 2260] (20CE1021). Pag. 131
- Decisione di esecuzione (UE) 2020/553 della Commissione, del 21 aprile 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali (20CE1022)..... Pag. 134



<u>Decisione n. 1/2018 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 12 giugno 2018, relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo [2020/554] (20CE1023)</u>	Pag. 138
<i>Publicati nel n. L 127 del 22 aprile 2020</i>	
<u>Decisione (UE, Euratom) 2020/555 della Commissione, del 22 aprile 2020, recante modifica del suo regolamento interno (20CE1024)</u>	Pag. 140
<i>Publicata nel n. L 127I del 22 aprile 2020</i>	
<u>Decisione (UE) 2020/556 del Consiglio, del 21 aprile 2020, che proroga la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di Covid-19 nell'Unione (20CE1025)</u>	Pag. 142
<i>Publicata nel n. L 128I del 23 aprile 2020</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/557 della Commissione, del 22 aprile 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per alcuni prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova (20CE1026)</u>	Pag. 143
<i>Publicato nel n. L 128 del 23 aprile 2020</i>	
<u>Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 (20CE1027)</u>	Pag. 147
<u>Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19 (20CE1028)</u>	Pag. 153
<u>Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura (20CE1029)</u>	Pag. 157
<u>Regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (20CE1030)</u>	Pag. 164
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/562 del Consiglio, del 23 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (20CE1031)</u>	Pag. 169
<u>Decisione (PESC) 2020/563 del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (20CE1032)</u>	Pag. 171
<u>Decisione (PESC) 2020/564 del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica la decisione (PESC) 2018/298 sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria per l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (20CE1033)</u>	Pag. 173
<i>Publicati nel n. L 130 del 24 aprile 2020</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2020/565 della Commissione, del 13 febbraio 2020, recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 per quanto attiene alle disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli (20CE1035)</u>	Pag. 174



Regolamento delegato (UE) 2020/566 della Commissione, del 17 febbraio 2020, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/128 che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (20CE1036)..... Pag. 176

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/567 della Commissione, del 22 aprile 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina (20CE1037)..... Pag. 178

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/568 della Commissione, del 23 aprile 2020, che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione (20CE1038)..... Pag. 180


Decisione di esecuzione (UE) 2020/569 della Commissione, del 16 aprile 2020, che stabilisce un formato e contenuti comuni per la trasmissione delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ai sensi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e che abroga la decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione [notificata con il numero C(2020) 2179] (20CE1039)..... Pag. 189

Publicati nel n. L 129 del 24 aprile 2020



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE DELEGATA (UE) 2020/548 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2020

che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni

[notificata con il numero C(2020) 229]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V della direttiva 2005/36/CE contiene gli elenchi dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.
- (2) Le decisioni delegate della Commissione, compresa la più recente decisione delegata (UE) 2019/608 della Commissione ⁽²⁾, hanno aggiornato l'allegato V della direttiva 2005/36/CE a seguito delle notifiche, da parte degli Stati membri, delle modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative al rilascio dei titoli di formazione in questione. Dopo l'adozione di tali decisioni diversi Stati membri hanno notificato alla Commissione ulteriori modifiche. La Commissione ritiene che le disposizioni modificate sono conformi alle condizioni di cui al titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE. L'allegato V della direttiva 2005/36/CE dovrebbe pertanto essere aggiornato.
- (3) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è necessario sostituire tutti i pertinenti punti dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE relativi ai titoli di formazione e alle denominazioni delle formazioni.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della direttiva 2005/36/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

⁽²⁾ Decisione delegata (UE) 2019/608 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 104 del 15.4.2019, pag. 1).




Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione

—




ALLEGATO

L'allegato V è così modificato:


1. i punti da 5.1.1 a 5.1.4 sono sostituiti dai seguenti:

«5.1.1. Titoli di formazione medica di base


Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
België/ Belgique/ Belgien	Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine Diplôme de "médecin"/ Master in de geneeskunde	— Les universités/De universiteiten — Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap		20.12.1976
България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по Медицина и професионална квалификация "Магистър-лекар"	Университет		1.1.2007
Česko	Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)	Lékařská fakulta univerzity v České republice		1.5.2004
Danmark	Bevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.) Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen (cand.med.)	Universitet	1. Autorisation som læge 2. Tilladelse til selvstændigt virke som læge	20.12.1976
Deutschland	— Zeugnis über die Ärztliche Prüfung — Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war	Zuständige Behörden		20.12.1976
Eesti	Arstikraad Degree in Medicine (MD) Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta	Tartu Ülikool		1.5.2004



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Ελλάς	Πτυχίο Ιατρικής	— Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου, — Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου		1.1.1981
España	Título de Licenciado en Medicina y Cirugía Título de Licenciado en Medicina Título de Graduado/a en Medicina	— Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una Universidad		1.1.1986
France	Diplôme d'Etat de docteur en Médecine Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ⁽⁷⁾ Diplôme de formation approfondie en sciences médicales ⁽⁸⁾	Universités	Certificat de compétence clinique	20.12.1976
Hrvatska	Diploma "doktor medicine/doktorica medicine"	Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj		1.7.2013
Ireland	Primary qualification	Competent examining body	Certificate of experience	20.12.1976
Italia	Diploma di laurea in medicina e chirurgia	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia	20.12.1976
Κύπρος	Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Πτυχίο Ιατρικής	Ιατρικό Συμβούλιο Ιατρική σχολή πανεπιστημίου κυπρου ⁽¹⁾ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ⁽²⁾ Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ⁽³⁾		1.5.2004
Latvija	ārsta diploms	Universitātes tipa augstskola		1.5.2004
Lietuva	1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją 2. Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)	Universitetas	1. Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 2. Internatūros pažymėjimas (medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija)	1.5.2004
Luxembourg	Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements	Jury d'examen d'Etat	Certificat de stage	20.12.1976




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Magyarország	Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med)	Egyetem		1.5.2004
Malta	Lawrja ta Tabib tal-Medicina u l-Kirurgija	Università ta Malta	Ċertifikat ta registrazzjoni mahruġ mill-Kunsill Mediku	1.5.2004
Nederland	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen	Faculteit Geneeskunde		20.12.1976
Österreich	Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr. med.univ.)	Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universität		1.1.1994
Polska	Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza"	szkoły wyższe	Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego ⁽¹⁾ /Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego ⁽²⁾ Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego	1.5.2004
Portugal	Carta de Curso de licenciatura em medicina Certificado de mestrado integrado em medicina	Universidades	Certificado emitido pela Ordem dos Médicos	1.1.1986
România	Diplomă de licență de doctor medic Diploma de licență și master ⁽¹⁾	Universități Ministerul Educației Naționale ⁽²⁾		1.1.2007
Slovenija	Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine/doktorica medicine"	Univerza	Potrnilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/Zdravnica	1.5.2004
Slovensko	DIPLOM všeobecné lekárstvo doktor všeobecného lekárstva ("MUDr.")	Univerzita		1.5.2004
Suomi/Finland	Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiaexamen	Yliopisto		1.1.1994
Sverige	Läkarexamen	Universitet eller högskola	Bevis om legitimation som läkare, utfärdad av Socialstyrelsen	1.1.1994
United Kingdom	Primary qualification	Competent examining body	Certificate of experience	20.12.1976

⁽¹⁾ Da settembre 2013.⁽²⁾ Da settembre 2013.


- (³) Da ottobre 2014.
 (⁴) Fino al 2012.
 (⁵) Dal 2013.
 (⁶) Dal 2011.
 (⁷) Dal 2003/2004 fino al 2013/2014.
 (⁸) Dal 2014/2015.

5.1.2. Titoli di formazione di medico specialista

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
België/Belgique/ Belgie	Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste	Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique	20.12.1976
България	Свидетелство за призната специалност	Университет	1.1.2007
Česko	Diplom o specializaci	Ministerstvo zdravotnictví	1.5.2004
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge	Sundhedsstyrelsen Styrelsen for Patientsikkerhed	20.12.1976
Deutschland	Fachärztliche Anerkennung	Landesärztekammer	20.12.1976
Eesti	Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal	Tartu Ülikool	1.5.2004
Ελλάς	Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας	1. Περιφέρεια 2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 3. Νομαρχία	1.1.1981
España	Título de Especialista	Ministerio de Educación y Cultura	1.1.1986
France	1. Certificat d'études spéciales de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine 2. Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'Etat de docteur en médecine 3. Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine	1. Université 2. Conseil de l'Ordre des médecins 3. Universités	20.12.1976
Hrvatska	Diploma o specijalističkom usavršavanju	Ministarstvo nadležno za zdravstvo	1.7.2013
Ireland	Certificate of Specialist doctor	Competent authority	20.12.1976
Italia	Diploma di medico specialista	Università	20.12.1976
Κύπρος	Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας	Ιατρικό Συμβούλιο	1.5.2004



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Latvija	“Sertifikāts”—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē	Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība	1.5.2004
Lietuva	1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją 2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija)	Universitetas	1.5.2004
Luxembourg	Certificat de médecin spécialiste	Ministre de la Santé publique	20.12.1976
Magyarország	Szakorvosi bizonyítvány	Nemzeti Vizsgabizottság	1.5.2004
Malta	Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku	Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti	1.5.2004
Nederland	Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister Diploma geneeskundig specialist	— Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst — Sociaal-Geneskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst — Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (!)	20.12.1976
Österreich	Facharzt Diplom	Österreichische Ärztekammer	1.1.1994
Polska	Dyplom uzyskania tytułu specjalisty	Centrum Egzaminów Medycznych	1.5.2004
Portugal	Titulo de especialista	Ordem dos Médicos	1.1.1986
România	Certificat de medic specialist	Ministerul Sănătății	1.1.2007
Slovenija	Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu	1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije	1.5.2004
Slovensko	Diplom o špecializácii	1. Slovenská zdravotnícka univerzita 2. Univerzita Komenského v Bratislave 3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	1.5.2004
Suomi/Finland	Erikoislääkäarin tutkinto/Speciallääkärexamen	Yliopisto	1.1.1994
Sverige	Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen	Socialstyrelsen	1.1.1994



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
United Kingdom	Certificate of Completion of training	Postgraduate Medical Education and Training Board	20.12.1976
		General Medical Council	1.4.2010

(¹) Da gennaio 2013.

5.1.3. Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

	Anestesia	Chirurgia generale
	Durata minima della formazione: tre anni	Durata minima della formazione: cinque anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Anesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatie	Chirurgie/Heelkunde
България	Анестезиология и интензивно лечение	Хирургия
Česko	Anesteziologie a intenzivní medicína	Chirurgie
Danmark	Anæstesiologi	Kirurgi
Deutschland	Anästhesiologie	(Allgemeine) Chirurgie
Eesti	Anestesioloogia	Üldkirurgia
Ελλάς	Αναισθησιολογία	Χειρουργική
España	Anestesiología y Reanimación	Cirugía general y del aparato digestivo
France	Anesthésie-réanimation	Chirurgie générale
Hrvatska	Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina	Opća kirurgija
Ireland	Anaesthesia (¹) Anaesthesiology (²)	General surgery
Italia	Anestesia, rianimazione e terapia intensiva Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (²)	Chirurgia generale
Κύπρος	Αναισθησιολογία	Γενική Χειρουργική
Latvija	Anestezioloģija un reanimatoloģija	Ķirurgija
Lietuva	Anesteziologija reanimatologija	Chirurgija
Luxembourg	Anesthésie-réanimation	Chirurgie générale
Magyarország	Aneszteziológia és intenzív terápia	Sebészet
Malta	Anestezija u Kura Intensiva	Kirurgija Ġenerali
Nederland	Anesthesiologie	Heelkunde
Österreich	Anästhesiologie und Intensivmedizin	— Chirurgie — Allgemein Chirurgie und Viszeralchirurgie (¹)



	Anestesia	Chirurgia generale
	Durata minima della formazione: tre anni	Durata minima della formazione: cinque anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Polska	Anestezjologia i intensywnej terapii	Chirurgia ogólna
Portugal	Anestesiologia	Cirurgia geral
România	Anestezii și terapii intensive	Chirurgie generală
Slovenija	Anestezijologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	Splošna kirurgija
Slovensko	Anestezijologija a intenzivna medicina	Chirurgia
Suomi/Finland	Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård	Yleiskirurgia/Allmän kirurgi
Sverige	Anestesi och intensivvård	Kirurgi
United Kingdom	Anaesthetics	General surgery


(¹) Da giugno 2015.

(²) Da febbraio 2015.


(³) Fino al 2018.

(⁴) Dal 2019.

	Neurochirurgia	Ostetricia e ginecologia
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie — verloskunde
България	Неврохирургия	Акушерство и гинекология
Česko	Neurochirurgie	Gynekologie a porodnictví
Danmark	Neurokirurgi	Gynækologi og obstetrik
Deutschland	Neurochirurgie	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Eesti	Neurokirurgia	Sünnitusabi ja günekoloogia
Ελλάς	Νευροχειρουργική	Μαιευτική-Γυναικολογία
España	Neurocirugía	Obstetricia y ginecología
France	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique
Hrvatska	Neurokirurgija	Ginekologija i opstetricija
Ireland	Neurosurgery	Obstetrics and gynaecology
Italia	Neurochirurgia	Ginecologia e ostetricia
Κύπρος	Νευροχειρουργική	Μαιευτική — Γυναικολογία
Latvija	Neiroķirurgija	Ginekoloģija un dzemdniecība
Lietuva	Neurochirurgija	Akušerija ginekologija



	Neurochirurgia	Ostetricia e ginecologia
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Luxembourg	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique
Magyarország	Idegsebészet	Szülészet-nőgyógyászat
Malta	Newrokirurgija	Ostetrija u Ginekologija
Nederland	Neurochirurgie	Obstetrie en Gynaecologie
Österreich	Neurochirurgie	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Polska	Neurochirurgia	Położnictwo i ginekologia
Portugal	Neurocirurgia	Ginecologia e obstetricia
România	Neurochirurgie	Obstetrică-ginecologie
Slovenija	Nevrokirurgija	Ginekologija in porodništvo
Slovensko	Neurochirurgia	Gynekológia a pôrodníctvo
Suomi/Finland	Neurokirurgia/Neurokirurgi	Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
Sverige	Neurokirurgi	Obstetrik och gynekologi
United Kingdom	Neurosurgery	Obstetrics and gynaecology
	Medicina generale (interna)	Oftalmologia
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: tre anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Médecine interne/Inwendige geneeskunde	Ophthalmologie/Oftalmologie
България	Вътрешни болести	Очни болести
Česko	Vnitřní lékařství	Oftalmologie
Danmark		Oftalmologi
Deutschland	Innere Medizin	Augenheilkunde
Eesti	Sisehaigused	Oftalmoloogia
Ελλάς	Παθολογία	Οφθαλμολογία
España	Medicina interna	Oftalmología
France	Médecine interne	Ophthalmologie
Hrvatska	Opća interna medicina	Oftalmologija i optometrija
Ireland	General (Internal) Medicine	Ophthalmic surgery Ophthalmology (1)
Italia	Medicina interna	Oftalmologia



	Medicina generale (interna)	Oftalmologia
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: tre anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Κύπρος	Παθολογία	Οφθαλμολογία
Latvija	Internā medicīna	Oftalmoloģija
Lietuva	Vidaus ligos	Oftalmologija
Luxembourg	Médecine interne	Ophthalmologie
Magyarország	Belgyógyászat	Szemészet
Malta	Medicina Interna	Oftalmologija
Nederland	Interne geneeskunde	Oogheelkunde
Österreich	Innere Medizin	Augenheilkunde und Optometrie
Polska	Choroby wewnętrznego	Okulistyka
Portugal	Medicina interna	Oftalmologia
România	Medicină internă	Oftalmologie
Slovenija	Interna medicina	Oftalmologija
Slovensko	Vnútorné lekárstvo	Oftalmológia
Suomi/Finland	Sisätaudit/Inre medicin	Silmätaudit/Ögonsjukdomar
Sverige	Internmedicin	Ögonsjukdomar (oftalmologi)
United Kingdom	General (internal) medicine	Ophthalmology

(¹) Dal 1991/1992.

	Otorinolaringoiatria	Pediatria
	Durata minima della formazione: tre anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Oto-rhino-laryngologie/ Otorhinolaryngologie	Pédiatrie/Pediatrie
България	Ушно-носно-гърлени болести	Педиатрия
Česko	Otorinolaryngologie	Dětské lékařství
Danmark	Oto-rhino-laryngologi	Pædiatri
Deutschland	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	Kinder-und Jugendmedizin
Eesti	Otorinolaringoloogia	Pediaatria
Ελλάς	Ωτορινολαρυγγολογία	Παιδιατρική
España	Otorrinolaringología	Pediatría y sus áreas específicas
France	Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	Pédiatrie




	Otorinolaringoiatria	Pediatria
	Durata minima della formazione: tre anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Hrvatska	Otorinolaringologija	Pedijatrija
Ireland	Otolaryngology	Paediatrics
Italia	Otorinolaringoiatria	Pediatria
Κύπρος	Ωτορινολαρυγγολογία	Παιδιατρική
Latvija	Otolaringoloģija	Pedijatrija
Lietuva	Otorinolaringologija	Vaikų ligos
Luxembourg	Oto-rhino-laryngologie	Pédiatrie
Magyarország	Fül-orr-gégegyógyászat	Csecsemő-és gyermekgyógyászat
Malta	Otorinolaringoloģija Otorinolaringoloģija — Kirurģija tar-Ras u l-Ghonq (²)	Pedjatrija
Nederland	Keel-,neus-en oorheelkunde	Kindergeneeskunde
Österreich	— Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten — Hals-, Nasen-und Ohrenheilkunde (¹)	Kinder-und Jugendheilkunde
Polska	Otorynolaryngologia	Pediatria
Portugal	Otorrinolaringologia	Pediatria
România	Otorinolaringologie	Pediatrie
Slovenija	Otorinolaringoloģija	Pedijatrija
Slovensko	Otorinolaringoloģija	Pediatria
Suomi/Finland	Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar	Lastentaudit/Barnsjukdomar
Sverige	Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)	Barn- och ungdomsmedicin
United Kingdom	Otolaryngology	Paediatrics

(¹) Da giugno 2015.

(²) Dal 2009.

	Malattie dell'apparato respiratorio	Urologia
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: cinque anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Pneumologie	Urologie
България	Пневмология и фтизиатрия	Урология
Česko	Pneumologie a ftizeologie	Urologie




	Malattie dell'apparato respiratorio	Urologia
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: cinque anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Danmark	Intern medicin: lungesygdomme	Urologi
Deutschland	— Pneumologie — Innere Medizin und Pneumologie (¹)	Urologie
Eesti	Pulmonoloogia	Urooogia
Ελλάς	Φυματιολογία-Πνευμονολογία	Ουρολογία
España	Neumología	Urología
France	Pneumologie	Chirurgie urologique
Hrvatska	Pulmologija	Urologija
Ireland	Respiratory medicine	Urology
Italia	Malattie dell'apparato respiratorio	Urologia
Κύπρος	Πνευμονολογία — Φυματιολογία	Ουρολογία
Latvija	Ftizio pneimonologija	Urologija
Lietuva	Pulmonologija	Urologija
Luxembourg	Pneumologie	Urologie
Magyarország	Tüdőgyógyászat	Urológia
Malta	Medicina Respiratorja	Urologija
Nederland	Longziekten en tuberculose	Urologie
Österreich	— Lungenkrankheiten — Innere Medizin und Pneumologie (²)	Urologie
Polska	Choroby płuc	Urologia
Portugal	Pneumologia	Urologia
România	Pneumologie	Urologie
Slovenija	Pnevmologija	Urologija
Slovensko	Pneumológia a ftizeológia	Urológia
Suomi/Finland	Keuhkosairaudet ja allergologia/ Lungsjukdomar och allergologi	Urologia/Urologi
Sverige	Lungsjukdomar (pneumologi)	Urologi
United Kingdom	Respiratory medicine	Urology

(¹) Da luglio 2011.

(²) Da giugno 2015.



	Ortopedia	Anatomia patologica
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Chirurgie orthopédique/Orthopedische heekunde	Anatomie pathologique/Pathologische anatomie
България	Ортопедия и травматология	Обща и клинична патология
Česko	Ortopedie	Patologie
Danmark	Ortopædisk kirurgi	Patologisk anatomi og cytology
Deutschland	— Orthopädie (und Unfallchirurgie) — Orthopädie und Unfallchirurgie (!)	Pathologie
Eesti	Ortopeedia	Patoloogia
Ελλάς	Ορθοπαιδική	Παθολογική Ανατομική
España	Cirugía ortopédica y traumatología	Anatomía patológica
France	Chirurgie orthopédique et traumatologie	Anatomie et cytologie pathologiques
Hrvatska	Ortopedija i traumatologija	Patologija Patologija i citologija (!)
Ireland	Trauma and orthopaedic surgery	Histopathology
Italia	Ortopedia e traumatologia	Anatomia patologica
Κύπρος	Ορθοπαιδική	Παθολογοανατομία — Ιστολογία
Latvija	Traumatoloģija un ortopēdija	Patoloģija
Lietuva	Ortopedija traumatologija	Patologija
Luxembourg	Orthopédie	Anatomie pathologique
Magyarország	Ortopédia és traumatológia	Patológia
Malta	Kirurgija Ortopedika	Istopatoloģija
Nederland	Orthopedie	Pathologie
Österreich	— Orthopädie und Orthopädische Chirurgie — Orthopädie und Traumatologie (!)	— Pathologie — Klinische Pathologie und Molekularpathologie (!) — Klinische Pathologie und Neuropathologie
Polska	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	Patomorfologia
Portugal	Ortopedia	Anatomia patologica
România	Ortopedie și traumatologie	Anatomie patologică
Slovenija	— Ortopedska kirurgija; Travmatologija	Patologija
Slovensko	Ortopédia	Patologická anatomia
Suomi/Finland	Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi	Patologia/Patologi




	Ortopedia	Anatomia patologica
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Sverige	Ortopedi	Klinisk patologi
United Kingdom	Trauma and orthopaedic surgery	Histopathology

(¹) Da maggio 2006.

(²) Da giugno 2015.

(³) Dal 3 novembre 2015.

	Neurologia	Psichiatria
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Neurologie	Psychiatrie, particulièrement de l'adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenspsychiatrie
България	Нервни болести	Психиатрия
Česko	Neurologie	Psychiatrie
Danmark	Neurologi	Psykiatri
Deutschland	Neurologie	Psychiatrie und Psychotherapie
Eesti	Neuroloogia	Psühhiaatria
Ελλάς	Νευρολογία	Ψυχιατρική
España	Neurología	Psiquiatría
France	Neurologie	Psychiatrie
Hrvatska	Neurologija	Psihijatrija
Ireland	Neurology	Psychiatry
Italia	Neurologia	Psichiatria
Κύπρος	Νευρολογία	Ψυχιατρική
Latvija	Neiroloģija	Psihiatrija
Lietuva	Neurologija	Psichiatrija
Luxembourg	Neurologie	Psychiatrie
Magyarország	Neuroológia	Pszichiátria
Malta	Newroloġija	Psikjatrija
Nederland	Neurologie	Psychiatrie
Österreich	Neurologie	Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
Polska	Neurologia	Psychiatria



	Neurologia	Psichiatria
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Portugal	Neurologia	Psiquiatria
România	Neurologie	Psihiatric
Slovenija	Nevrologija	Psihiatrija
Slovensko	Neurología	Psychiatria
Suomi/Finland	Neurologia/Neurologi	Psykiatria/Psykiatri
Sverige	Neurologi	Psykiatri
United Kingdom	Neurology	General psychiatry
	Radiodiagnostica	Radioterapia
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Radiodiagnostic/Röntgendiagnose	Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie
България	Образна диагностика	Лъчелечение
Česko	Radiologie a zobrazovací metody	Radiační onkologie
Danmark	Radiologi	Klinisk Onkologi
Deutschland	(Diagnostische) Radiologie	Strahlentherapie
Eesti	Radiologia	Onkoloogia
Ελλάς	Ακτινοδιαγνωστική	Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία
España	Radiodiagnóstico	Oncología radioterápica
France	Radiodiagnostic et imagerie médicale	Oncologie option oncologie radiothérapique
Hrvatska	Klinička radiologija	Onkologija i radioterapija
Ireland	Radiology	Radiation oncology
Italia	Radiodiagnostica	Radioterapia
Κύπρος	Ακτινολογία	Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Latvija	Diagnostiskā radioloģija	Terapeitiskā radioloģija
Lietuva	Radiologija	Onkologija radioterapija
Luxembourg	Radiodiagnostic	Radiothérapie
Magyarország	Radiológia	Sugárterápia
Malta	Radjologija	Onkologija u Radjoterapija




	Radiodiagnostica	Radioterapia
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Nederland	Radiologie	Radiotherapie
Österreich	Radiologie	Strahlentherapie-Radioonkologie
Polska	Radiologia i diagnostyka obrazowa	Radioterapia onkologiczna
Portugal	Radiodiagnóstico	Radioterapia Radioncologia
România	Radiologie-imagistică medicală	Radioterapie
Slovenija	Radiologija	Radioterapija in onkologija
Slovensko	Rádiológia	Radiačná onkológia
Suomi/Finland	Radiologia/Radiologi	Syöpätaudit/Cancersjukdomar
Sverige	Medicinsk radiologi Radiologi (²)	Tumörsjukdomar (allmän onkologi) Onkologi (¹)
United Kingdom	Clinical radiology	Clinical oncology

(¹) Da settembre 2008.

(²) Da maggio 2015.

	Chirurgia plastica	Biologia clinica
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heekunde	Biologie clinique/Klinische biologie
България	Пластично-възстановителна и естетична хирургия	Клинична лаборатория
Česko	Plastická chirurgie	
Danmark	Plastikkirurgi	
Deutschland	— Plastische (und Ästhetische) Chirurgie — Plastische und Ästhetische Chirurgie (¹)	Laboratoriumsmedizin (²)
Eesti	Plastika-ja rekonstruktiivkirurgia	Laborimeditisiin
Ελλάς	Πλαστική Χειρουργική	Ιατρική βιοπαθολογία (²)
España	Cirugía plástica, estética y reparadora	Análisis clínicos
France	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique	Biologie médicale
Hrvatska	Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija	
Ireland	Plastic, reconstructive and aesthetic surgery	



	Chirurgia plastica	Biologia clinica
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Italia	Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	Patologia clinica Patologia clinica e biochimica clinica ⁽⁴⁾
Κύπρος	Πλαστική Χειρουργική	
Latvija	Plastiskā ķirurģija	
Lietuva	Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija	Laboratorinė medicina
Luxembourg	Chirurgie plastique	Biologie clinique
Magyarország	— Plasztikai (égési) sebészet — Plasztikai és égés-sebészet ⁽⁴⁾	Orvosi laboratóriumi diagnosztika
Malta	Kirurgija Plastika	
Nederland	Plastische chirurgie	
Österreich	Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie ⁽³⁾	Medizinische Biologie
Polska	Chirurgia plastyczna	Diagnostyka laboratoryjna
Portugal	Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva	Patologia clínica
România	Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă	Medicină de laborator
Slovenija	Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija	
Slovensko	Plastická chirurgija	Laboratórna medicína
Suomi/Finland	Plastiikkirurgia/Plastikkirurgi	
Sverige	Plastikkirurgi	
United Kingdom	Plastic surgery	

⁽¹⁾ Dal 2006.

⁽²⁾ Dal 2012.

⁽³⁾ Da giugno 2015.

⁽⁴⁾ Da giugno 2015.

⁽⁵⁾ Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 30 dicembre 1994.

⁽⁶⁾ Dal 2012.

	Microbiologia-batteriologia	Biochimica
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		
България	Микробиология	Биохимия
Česko	Lékařská mikrobiologie	Klinická biochemie
Danmark	Klinisk mikrobiologi	Klinisk biokemi



	Microbiologia-batteriologia	Biochimica
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Deutschland	— Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie — Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie (¹)	Laboratoriumsmedizin (¹)
Eesti		
Ελλάς	— Ιατρική Βιοπαθολογία — Μικροβιολογία	Ιατρική βιοπαθολογία (²)
España	Microbiología y parasitología	Bioquímica clínica
France		
Hrvatska	Klinička mikrobiologija	
Ireland	Microbiology	Chemical pathology
Italia	Microbiologia e virologia	Biochimica clinica (³)
Κύπρος	Μικροβιολογία	
Latvija	Mikrobioloģija	
Lietuva		
Luxembourg	Microbiologie	Chimie biologique
Magyarország	Orvosi mikrobiológia	
Malta	Mikrobijologija	Patologija Kimika
Nederland	Medische microbiologie	Klinische chemie (⁴)
Österreich	— Hygiene und Mikrobiologie — Klinische Mikrobiologie und Hygiene (⁴) — Klinische Mikrobiologie und Virologie (⁴)	Medizinische und Chemische Labordiagnostik
Polska	Mikrobiologia lekarska	
Portugal		
România		
Slovenija	Klinična mikrobiologija	Medicinska biokemija
Slovensko	Klinická mikrobiológia	Klinická biochémia
Suomi/Finland	Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi	Kliininen kemia/Klinisk kemi
Sverige	Klinisk bakteriologi Klinisk mikrobiologi (⁵)	Klinisk kemi
United Kingdom	Medical microbiology and virology (⁵)	Chemical pathology

(¹) Fino al 2012.

(²) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 4 aprile 2000.

(³) Da maggio 2006.

(⁴) Da giugno 2015.

(⁵) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 3 giugno 2015.




(^e) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 30 dicembre 1994.

(^f) Da maggio 2015.

(^g) Fino all'11 ottobre 2018.

	Immunologia	Chirurgia toracica
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: cinque anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (^f)
България	Клинична имунология	Гръдна хирургия Кардиохирургия
Česko	Alergologie a klinická imunologie	Hrudní chirurgie
Danmark	Klinisk immunologi	Thoraxkirurgi
Deutschland		Thoraxchirurgie
Eesti		Torakaalkirurgia
Ελλάς		Χειρουργική Θώρακος
España	Inmunología	Cirugía torácica
France	Médecine interne et immunologie (^e)	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Hrvatska	Alergologija i klinička imunologija	Specijalist kardiotorakalna kirurgija (^f)
Ireland	Immunology (clinical and laboratory)	Cardiothoracic surgery
Italia		— Chirurgia toracica — Cardiochirurgia
Κύπρος	Ανοσολογία	Χειρουργική Θώρακος
Latvija	Imunoloģija	Torakālā ķirurģija Sirds ķirurgs
Lietuva		Krūtinės chirurgija
Luxembourg	Immunologie	Chirurgie thoracique
Magyarország	Allergológia és klinikai immunológia	Mellkassebészet
Malta	Immunoloġija	Kirurgija Kardjo-Toracika
Nederland		Cardio-thoracale chirurgie
Österreich	— Immunologie — Klinische Immunologie (^e)	Thoraxchirurgie
Polska	Immunologia kliniczna	Chirurgia klatki piersiowej
Portugal		Cirurgia cardiotorácica
România		Chirurgie toracică
Slovenija		Torakalna kirurgija
Slovensko	Klinická imunológia a alergológia	Hrudníková chirurgia
Suomi/Finland		Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt-och thoraxkirurgi
Sverige	Klinisk immunologi (^e)	Thoraxkirurgi



	Immunologia	Chirurgia toracica
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: cinque anni
Paese	Denominazione	Denominazione
United Kingdom	Immunology	Cardo-thoracic surgery

(¹) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 1o gennaio 1983.

(²) Da giugno 2015.

(³) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 14 giugno 2017.

(⁴) Da settembre 2011.

(⁵) Dal 2017.

	Chirurgia pediatrica	Chirurgia vascolare
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: cinque anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Chirurgie des vaisseaux/ (¹)
България	Детска хирургия	Съдова хирургия
Česko	Dětská chirurgie	Cévní chirurgie
Danmark		Karkirurgi
Deutschland	Kinderchirurgie	Gefäßchirurgie
Eesti	Lastekirurgia	Kardiovaskulaarkirurgia
Ελλάς	Χειρουργική Παιδών	Αγγειοχειρουργική
España	Cirurgía pediátrica	Angiología y cirugía vascular
France	Chirurgie infantile	Chirurgie vasculaire
Hrvatska	Dječja kirurgija	Vaskularna kirurgija
Ireland	Paediatric surgery	Vascular surgery (²)
Italia	Chirurgia pediatrica	Chirurgia vascolare
Κύπρος	Χειρουργική Παιδών	Χειρουργική Αγγείων
Latvija	Bērnu ķirurģija	Asinsvadu ķirurģija
Lietuva	Vaikų chirurgija	Kraujagyslių chirurgija
Luxembourg	Chirurgie pédiatrique	Chirurgie vasculaire
Magyarország	Gyermeksebészet	Érsebészet
Malta	Kirurgija Pedjatrika	Kirurgija Vaskolari
Nederland		
Österreich	Kinder-und Jugendchirurgie	Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie
Polska	Chirurgia dziecięca	Chirurgia naczyniowa
Portugal	Cirurgia pediátrica	Angiologia/Cirurgia vascular
România	Chirurgie pediatrică	Chirurgie vasculară



	Chirurgia pediatrica	Chirurgia vascolare
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: cinque anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Slovenija	Otroška kirurgija	Kardiovaskularna kirurgija
Slovensko	Detská chirurgia	Cievna chirurgia
Suomi/Finland	Lastenkirurgia/Barnkirurgi	Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi
Sverige	Barn-och ungdomskirurgi	Kärlkirurgi
United Kingdom	Paediatric surgery	Vascular surgery

(¹) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 1o gennaio 1983.

(²) Da giugno 2017.

	Cardiologia	Gastroenterologia
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Cardiologie	Gastro-entérologie/Gastro-enterologie
България	Кардиология	Гастроентерология
Česko	Kardiologie	Gastroenterologie
Danmark	Intern medicin: kardiologi	Intern medicin: gastroenterology og hepatologi
Deutschland	— Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie — Innere Medizin und Kardiologie (¹)	— Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie — Innere Medizin und Gastroenterologie (¹)
Eesti	Kardioloogia	Gastroenteroloogia
Ελλάς	Καρδιολογία	Γαστρεντερολογία
España	Cardiología	Aparato digestivo
France	Cardiologie et maladies vasculaires	Gastro-entérologie et hépatologie
Hrvatska	Kardiologija	Gastroenterologija
Ireland	Cardiology	Gastro-enterology
Italia	Malattie dell'apparato cardiovascolare	Gastroenterologia Malattie dell'apparato digerente (²)
Κύπρος	Καρδιολογία	Γαστρεντερολογία
Latvija	Kardioloģija	Gastroenteroloģija
Lietuva	Kardiologija	Gastroenterologija
Luxembourg	Cardiologie et angiologie	Gastro-enterologie
Magyarország	Kardiológia	Gasztroenterológia
Malta	Kardjoloġija	Gastroenteroloġija
Nederland	Cardiologie	Maag-darm-leverziekten




	Cardiologia	Gastroenterologia
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Österreich	Innere Medizin und Kardiologie	Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie
Polska	Kardiologia	Gastrenterologia
Portugal	Cardiologia	Gastrenterologia
România	Cardiologie	Gastroenterologie
Slovenija	Kardiologija in vaskularna medicina	Gastroenterologija
Slovensko	Kardiologija	Gastroenterologija
Suomi/Finland	Kardiologia/Kardiologi	Gastroenterologia/Gastroenterologi
Sverige	Kardiologi	Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
United Kingdom	Cardiology	Gastroenterology

(¹) Da ottobre 2009.

(²) Da giugno 2015.

	Reumatologia	Ematologia generale
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: tre anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Rhumathologie/reumatologie	
България	Ревматология	Клинична хематология
Česko	Revmatologie	Hematologie a transfúzní lékařství
Danmark	Intern medicin: reumatologi	Intern medicin: hæmatologi
Deutschland	— Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie — Innere Medizin und Rheumatologie (¹)	— Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie — Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie (¹)
Eesti	Reumatoloogia	Hematoloogia
Ελλάς	Ρευματολογία	Αιματολογία
España	Reumatología	Hematología y hemoterapia
France	Rhumatologie	Hématologie (²)
Hrvatska	Reumatologija	Hematologija
Ireland	Rheumatology	Haematology (clinical and laboratory)
Italia	Reumatologia	Ematologia
Κύπρος	Ρευματολογία	Αιματολογία
Latvija	Reimatoloģija	Hematoloģija
Lietuva	Reumatologija	Hematologija



	Reumatologia	Ematologia generale
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: tre anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Luxembourg	Rhumatologie	Hématologie
Magyarország	Reumatológia	Hematológia
Malta	Rewmatologija	Ematologija
Nederland	Reumatologie	
Österreich	Innere Medizin und Rheumatologie	Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie
Polska	Reumatologia	Hematologia
Portugal	Reumatologia	Imuno-hemoterapia
România	Reumatologie	Hematologie
Slovenija	Revmatologija	Hematologija
Slovensko	Reumatológia	Hematológia a transfúziológia
Suomi/Finland	Reumatologia/Reumatologi	Kliininen hematologia/Klinisk hematologi
Sverige	Reumatologi	Hematologi
United Kingdom	Rheumatology	Haematology

(¹) Da ottobre 2009.

(²) Dal 2017.

	Endocrinologia	Fisioterapia
	Durata minima della formazione: tre anni	Durata minima della formazione: tre anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie
България	Ендокринология и болести на обмяната	Физикална и рехабилитационна медицина
Česko	Diabetologie a endokrinologie	Rehabilitační a fyzikální medicína
Danmark	Intern medicin: endokrinologi	
Deutschland	— Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie — Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie (¹)	Physikalische und Rehabilitative Medizin
Eesti	Endokrinoloogia	Taastusravi ja füsiaatria
Ελλάς	Ενδοκρινολογία	Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
España	Endocrinología y nutrición	Medicina física y rehabilitación
France	Endocrinologie — diabète — maladies métaboliques	Médecine physique et de réadaptation
Hrvatska	Endokrinologija i dijabetologija	Fizikalna medicina i rehabilitacija



	Endocrinologia	Fisioterapia
	Durata minima della formazione: tre anni	Durata minima della formazione: tre anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Ireland	Endocrinology and diabetes mellitus	
Italia	Endocrinologia e malattie del ricambio Endocrinologia e malattie del metabolismo ^(?)	Medicina fisica e riabilitazione Medicina fisica e riabilitativa ^(?)
Κύπρος	Ενδοκρινολογία	Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
Latvija	Endokrinoloģija	Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna
Lietuva	Endokrinologija	Fizinė medicina ir reabilitacija
Luxembourg	Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition	Rééducation et réadaptation fonctionnelles
Magyarország	— Endokrinológia — Endokrinológia és anyagcsere-betegségek ^(*)	— Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás — Rehabilitációs medicina ^(*)
Malta	Endokrinoloġija u Dijabete	Medicina ta' Rijabilitazzjoni ^(*)
Nederland		Revalidatiegeneeskunde
Österreich	Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie	Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation
Polska	Endokrynologia	Rehabilitacja medyczna
Portugal	Endocrinologia/Nutrição	Medicina física e de reabilitação
România	Endocrinologie	Reabilitare Medicală
Slovenija		Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Slovensko	Endokrinológia	Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Suomi/Finland	Endokrinologia/Endokrinologi	Fysiatria/Fysiatri
Sverige	Endokrina sjukdomar Endokrinologi och diabetologi ^(?)	Rehabiliteringsmedicin
United Kingdom	Endocrinology and diabetes mellitus	

⁽¹⁾ Da ottobre 2009.

⁽²⁾ Da febbraio 2015.


⁽³⁾ Da settembre 2008.

⁽⁴⁾ Dal 2012.

⁽⁵⁾ Dal 2016.

⁽⁶⁾ Dal 2011.

	Neuropsychiatria	Dermatologia e venereologia
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: tre anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Neuropsychiatrie ⁽¹⁾	Dermato-vénéréologie/Dermato-venereologie
България		Кожни и венерически болести
Česko		Dermatovenerologie



	Neuropsychiatria	Dermatologia e venerologia
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: tre anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Danmark		Dermato-venerologi
Deutschland	Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)	Haut — und Geschlechtskrankheiten
Eesti		Dermatoveneroloogia
Ελλάς	Νευρολογία — Ψυχιατρική	Δερματολογία — Αφροδισιολογία
España		Dermatología médico-quirúrgica y venerología
France	Neuropsychiatrie (¹)	Dermatologie et vénéréologie
Hrvatska		Dermatologija i venerologija
Ireland		
Italia	Neuropsychiatria (²)	Dermatologia e venerologia
Κύπρος	Νευρολογία — Ψυχιατρική	Δερματολογία — Αφροδισιολογία
Latvija		Dermatoloģija un veneroloģija
Lietuva		Dermatovenerologija
Luxembourg	Neuropsychiatrie (³)	Dermato-vénéréologie
Magyarország		Bőrgyógyászat
Malta		Dermato-venerejoloģija
Nederland	Zenuw — en zielsziekten (⁴)	Dermatologie en venerologie
Österreich	Neurologie und Psychiatrie (⁵)	Haut- und Geschlechtskrankheiten
Polska		Dermatologia i wenerologia
Portugal		Dermatovenereologia
România		Dermatovenerologie
Slovenija		Dermatovenerologija
Slovensko	Neuropsychiatria	Dermatoveneroloģija
Suomi/Finland		Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
Sverige		Hud- och könssjukdomar
United Kingdom		

(¹) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 1o agosto 1987, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di questa data.

(²) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 31 dicembre 1971.

(³) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 31 ottobre 1999.

(⁴) I titoli di formazione non sono più rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.

(⁵) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 9 luglio 1984.


(⁶) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 31 marzo 2004.



	Radiologia	Psichiatria infantile
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie
България	Радиобиология	Детска психиатрия
Česko		Dětská a dorostová psychiatrie
Danmark		Børne- og ungdomspsykiatri
Deutschland	Radiologie	Kinder — und Jugendpsychiatrie und —psychotherapie
Eesti		
Ελλάς	Ακτινολογία — Ραδιολογία	Παιδοψυχιατρική
España	Electroradiología (¹)	
France	Electro-radiologie (²)	Pédopsychiatrie (²)
Hrvatska	Klinička radiologija	Dječja i adolescentna psihijatrija
Ireland		Child and adolescent psychiatry
Italia	Radiologia (³)	Neuropsichiatria infantile
Κύπρος		Παιδοψυχιατρική
Latvija		Bērnu psihiatrija
Lietuva		Vaikų ir paauglių psichiatrija
Luxembourg	Électroradiologie (⁴)	Psychiatrie infantile
Magyarország	Radiológia	Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
Malta		
Nederland	Radiologie (⁵)	
Österreich	Radiologie (⁶)	— Kinder-und Jugendpsychiatrie — Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (⁶)
Polska		Psychiatria dzieci i młodzieży
Portugal	Radiologia	Psiquiatria da infância e da adolescência
România		Psihiatrie pediatrică
Slovenija	Radiologija	Otroška in mladostniška psihiatrija
Slovensko		Detská psychiatria
Suomi/Finland		Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri
Sverige		Barn-och ungdomspsykiatri
United Kingdom		Child and adolescent psychiatry

(¹) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 1o febbraio 1984.

(²) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 3 dicembre 1971.



(³) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 31 ottobre 1993.

(⁴) I titoli di formazione non sono più rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.


(⁵) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 8 luglio 1984.

(⁶) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 31 marzo 2004.

(⁷) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 1º gennaio 1991.

(⁸) Da giugno 2015.

	Geriatria	Nefrologia
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Gériatrie/Geriatrie	
България	Гериатрична медицина	Нефрология
Česko	Geriatric	Nefrologie
Danmark	Intern medicin: geriatric	Intern medicin: nefrologi
Deutschland		— Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie — Innere Medizin und Nephrologie (¹)
Eesti		Nefrologia
Ελλάς		Νεφρολογία
España	Geriatría	Nefrología
France	Gériatrie (²)	Néphrologie
Hrvatska	Gerijatrija	Nefrologija
Ireland	Geriatric medicine	Nephrology
Italia	Geriatria	Nefrologia
Κύπρος	Γηριατρική	Νεφρολογία
Latvija		Nefroloģija
Lietuva	Geriatrija	Nefrologija
Luxembourg	Gériatrie	Néphrologie
Magyarország	Geriatría	Nefrológia
Malta	Ġerjatrija	Nefroloġija
Nederland	Klinische geriatrie	
Österreich		Innere Medizin und Nephrologie
Polska	Geriatria	Nefrologia
Portugal		Nefrologia
România	Geriatric și gerontologie	Nefrologie
Slovenija		Nefrologija
Slovensko	Geriatria	Nefrológia
Suomi/Finland	Geriatric/Geriatri	Nefrologia/Nefrologi
Sverige	Geriatrisk	Medicinska njursjukdomar (nefrologi) Njurmedicin (³)



	Geriatría	Nefrología
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
United Kingdom	Geriatric medicine	Renal medicine

(¹) Da ottobre 2009.

(²) Da maggio 2015.

(³) Dal 2017.

	Malattie infettive	Medicina comunitaria
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		
България	Инфекциозни болести	Социална медицина и здравен мениджмънт комунална хигиена
Česko	Infekční lékařství	Hygiena a epidemiologie
Danmark	Intern medicin: infektionsmedicin	Samfundsmedicin
Deutschland		Öffentliches Gesundheitswesen
Eesti	Infektsioonhaigused	
Ελλάς		Κοινωνική Ιατρική
España		Medicina preventiva y salud pública
France	Maladies infectieuses et tropicales (¹)	Santé publique et médecine sociale
Hrvatska	Infektologija	Javnozdravstvena medicina
Ireland	Infectious diseases	Public health medicine
Italia	Malattie infettive Malattie infettive e tropicali (²)	Igiene e medicina preventiva
Κύπρος	Λοιμώδη Νοσήματα (³)	— Υγειονομία — Κοινωνική Ιατρική
Latvija	Infektoloģija	
Lietuva	Infektologija	
Luxembourg	Maladies contagieuses	Santé publique
Magyarország	Infektológia	Megelőző orvostan és népegészségtan
Malta	Mard Infettiv	Saħha Pubblika
Nederland		Maatschappij en gezondheid
Österreich	Innere Medizin und Infektiologie	— Sozialmedizin — Public Health (¹)
Polska	Choroby zakaźne	Zdrowie publiczne, epidemiologia
Portugal	Doenças infecciosas	Saúde pública
România	Boli infecțioase	Sănătate publică și management



	Malattie infettive	Medicina comunitaria
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Slovenija	Infektologija	Javno zdravje
Slovensko	Infektológia	Verejné zdravotníctvo
Suomi/Finland	Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar	Terveysthuolto/Hälsövärd
Sverige	Infektionssjukdomar	Socialmedicin
United Kingdom	Infectious diseases	Public health medicine


(¹) Da giugno 2015.

(²) Da febbraio 2015.

(³) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 8 dicembre 2016.

(⁴) Dal 2017.

	Farmacologia	Medicina del lavoro
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde
България	Клинична фармакология и терапия Фармакология	Трудова медицина
Česko	Klinická farmakologie	Pracovní lékařství
Danmark	Klinisk farmakologi	Arbejdsmedicin
Deutschland	Pharmakologie und Toxikologie	Arbeitsmedizin
Eesti		
Ελλάς		Ιατρική της Εργασίας
España	Farmacología clínica	Medicina del trabajo
France		Médecine du travail
Hrvatska	Klinička farmakologija s toksikologijom	Medicina rada i športa
Ireland	Clinical pharmacology and therapeutics Pharmaceutical Medicine (⁴)	Occupational medicine
Italia	Farmacologia Farmacologia e tossicologia clinica (²)	Medicina del lavoro
Κύπρος		Ιατρική της Εργασίας
Latvija		Arodslimības
Lietuva		Darbo medicina
Luxembourg		Médecine du travail
Magyarország	Klinikai farmakológia	Foglalkozás-órvostan (üzemórvostan)
Malta	Farmacologija Klinika u t-Terapewtika	Medicina Okkupazzjonali



	Farmacologia	Medicina del lavoro
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Nederland		— Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde — Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
Österreich	Pharmakologie und Toxikologie	— Arbeitsmedizin — Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie ⁽¹⁾
Polska	Farmakologia kliniczna	Medycyna pracy
Portugal		Medicina do trabalho
România	Farmacologie clinică	Medicina muncii
Slovenija		Medicina dela, prometa in športa
Slovensko	Klinická farmakológia	Pracovné lekárstvo
Suomi/Finland	Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling	Työterveyshuolto/Företagshälsövård
Sverige	Klinisk farmakologi	Yrkes-och miljömedicin Arbets-och miljömedicin ⁽²⁾
United Kingdom	Clinical pharmacology and therapeutics	Occupational medicine

⁽¹⁾ Da giugno 2015.

⁽²⁾ Da febbraio 2015.

⁽³⁾ Da settembre 2008.

⁽⁴⁾ Da luglio 2017.

	Allergologia	Medicina nucleare
	Durata minima della formazione: tre anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde
България	Клинична алергология	Ядерна медицина
Česko	Alergologie a klinická imunologie	Nukleární medicína
Danmark		Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Deutschland		Nuklearmedizin
Eesti		
Ελλάς	Αλλεργιολογία	Πυρηνική Ιατρική
España	Alergología	Medicina nuclear
France	Allergologie ⁽⁴⁾	Médecine nucléaire
Hrvatska	Alergologija i klinička imunologija	Nuklearna medicina
Ireland		
Italia	Allergologia ed immunologia clinica	Medicina nucleare



	Allergologia	Medicina nucleare
	Durata minima della formazione: tre anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Κύπρος	Αλλεργιολογία	Πυρηνική Ιατρική
Latvija	Alergoloģija	
Lietuva	Alergologija ir klinikinė imunologija	
Luxembourg		Médecine nucléaire
Magyarország	Allergológia és klinikai immunológia	Nukleáris medicina
Malta		Medicina Nukleari
Nederland	Allergologie ⁽¹⁾	Nucleaire geneeskunde
Österreich		Nuklearmedizin
Polska	Alergologia	Medycyna nuklearna
Portugal	Imuno-alergologia	Medicina nuclear
România	Alergologie și imunologie clinică	Medicină nucleară
Slovenija	Alergologije in klinične imunologije (odra- sli) ⁽²⁾	Nuklearna medicina
Slovensko	Kliničká imunológia a alergológia	Nukleárna medicína
Suomi/Finland		Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Kli- nisk fysiologi och nukleärmedicin
Sverige	Allergisjukdomar	Nukleärmedicin Nuklearmedicin ⁽³⁾
United Kingdom		Nuclear medicine


⁽¹⁾ Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 12 agosto 1996.

⁽²⁾ Da settembre 2008.

⁽³⁾ Dal 2018.

⁽⁴⁾ Dal 2017.

	Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)	Ematologia biologica
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		
България	Лицево-челюстна хирургия	Трансфузионна хематология
Česko	Maxilofaciální chirurgie	
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España	Cirugía oral y maxilofacial	



	Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)	Ematologia biologica
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
France	Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie	Hématologie
Hrvatska	Maksilofacijalna kirurgija	
Ireland		
Italia	Chirurgia maxillo-facciale	
Κύπρος		
Latvija	Mutes, sejas un žokļu ķirurģija	
Lietuva	Veido ir žandikaulių chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie maxillo-faciale	Hématologie biologique
Magyarország	Szájsebészet ⁽¹⁾	
Malta		
Nederland		
Österreich	Mund-Kiefer-und Gesichtschirurgie ⁽²⁾	
Polska	Chirurgia szczekowo-twarzowa	
Portugal	Cirurgia maxilo-facial	Hematologia clinica
România		
Slovenija	Maxilofacialna kirurgija	
Slovensko	Maxilofaciálna chirurgia	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

⁽¹⁾ Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 30 settembre 2007.

⁽²⁾ Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 28 febbraio 2013.

	Odontostomatologia	Dermatologia
	Durata minima della formazione: tre anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		
България		
Česko		
Danmark		
Deutschland		
Eesti		



	Odontostomatologia	Dermatologia
	Durata minima della formazione: tre anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Ελλάς		
España	Estomatología	
France	Stomatologie	
Hrvatska		
Ireland		Dermatology
Italia	Odontostomatologia ⁽¹⁾	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Stomatologie	
Magyarország		
Malta		Dermatologija
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal	Estomatologia	
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		Dermatology

⁽¹⁾ Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 31 dicembre 1994.

	Venereologia	Medicina tropicale
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		
България		
Česko		
Danmark		
Deutschland		




	Venereologia	Medicina tropicale
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Eesti		
Ελλάς		
España		
France		
Hrvatska		
Ireland	Genito-urinary medicine	Tropical medicine
Italia		Medicina tropicale ^(?)
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország		Trópusi betegségek
Malta	Medicina Uro-genetali	
Nederland		
Österreich		— Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin — Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin ⁽¹⁾
Polska		Medycyna transportu
Portugal		Medicina tropical
România		
Slovenija		
Slovensko		Tropická medicína
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Genito-urinary medicine	Tropical medicine

⁽¹⁾ Da giugno 2015.

^(?) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 3 giugno 2015.

	Chirurgia dell'apparato digerente	Medicina d'emergenza-urgenza
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: cinque anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen ⁽¹⁾	
България	Гастроентерологична хирургия ^(?)	Спешна медицина



	Chirurgia dell'apparato digerente	Medicina d'emergenza-urgenza
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: cinque anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Česko		— Traumatologie — Urgentní medicína
Danmark		Akutmedicin ⁽¹⁾
Deutschland	Visceralchirurgie	
Eesti		Erakorralise meditsiini eriarst ⁽²⁾
Ελλάς		
España		
France	Chirurgie viscérale et digestive	Médecine d'urgence ⁽³⁾
Hrvatska	Abdominalna kirurgija	Hitna medicina
Ireland		Emergency medicine
Italia	Chirurgia dell'apparato digerente ⁽⁴⁾	Medicina d'emergenza-urgenza ⁽⁵⁾
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva	Abdominalinė chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie gastro-entérologique	
Magyarország		Oxyológia és sürgősségi orvostan
Malta		Medicina tal-Accidenti u l-Emergenza Medicina tal-Emergenza ⁽⁶⁾
Nederland		
Österreich		
Polska		Medycyna ratunkowa
Portugal		
România		Medicină de urgență
Slovenija	Abdominalna kirurgija	Urgentna medicina
Slovensko	Gastroenterologická chirurgia	— Úrazová chirurgia — Urgentná medicína
Suomi/Finland	Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi	Akuuttilääketiede/Akutmedicin
Sverige		Akutsjukvård
United Kingdom		Emergency medicine

(1) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 1o gennaio 1983.

(2) Dal 17 febbraio 2006.

(3) Data di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3: 3 giugno 2015.


(4) Dal 21 novembre 2003.

(5) Da febbraio 2018.

(6) Da settembre 2016.


(7) Fino al 14 settembre 2010.

(8) Dal 2017.



	Neurofisiologia clinica	Chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) ⁽¹⁾
	Durata minima della formazione: quattro anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak-en aangezichts chirurgie
България		Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
Česko		
Danmark		
Deutschland		— Mund-, Kiefer-und Gesichtschirurgie — Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie ⁽²⁾
Eesti		
Ελλάς		Στοματική και Γναθοπροσωπική ⁽³⁾
España	Neurofisiología clínica	
France		
Hrvatska		
Ireland	Clinical neurophysiology	Oral and maxillo-facial surgery
Italia		
Κύπρος		Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
Magyarország		Arc-állcsont-szájsebészet
Malta	Newrofiżjoloġija Klinika	Kirurgija tal-ghadam tal-wieċ
Nederland		
Österreich		Mund-, Kiefer-und Gesichtschirurgie
Polska		
Portugal		
România		Chirurgie Orală și Maxilo-facială ⁽⁴⁾
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland	Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi	Suu-ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi
Sverige	Klinisk neurofysiologi	
United Kingdom	Clinical neurophysiology	Oral and maxillo-facial surgery

⁽¹⁾ La formazione per il conseguimento del titolo di formazione di specialista in chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) presuppone il compimento e la convalida di studi di medicina di base (articolo 24) e, inoltre, di studi di base di dentista (articolo 34).




(¹) Dal 2006.
 (²) Dal 10 luglio 2014.
 (³) Dal 2009.

	Oncologia medica	Genetica medica
	Durata minima della formazione: cinque anni	Durata minima della formazione: quattro anni
Paese	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Oncologie médicale/Medische oncologie	
България	Медицинска онкология	Медицинска генетика
Česko	Klinická onkologie	Lékařská genetika
Danmark		Klinisk genetik
Deutschland		Humangenetik
Eesti		Meditsiinigeneetika
Ελλάς	Παθολογική Ογκολογία	
España	Oncología Médica	
France	Oncologie	Génétique médicale
Hrvatska		
Ireland	Medical oncology	Clinical genetics
Italia	Oncologia medica	Genetica medica
Κύπρος	Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία	
Latvija	Onkoloģija ķīmijterapija	Medicīnas ģenētika
Lietuva	Chemoterapinė onkologija	Genetika
Luxembourg	Oncologie médicale	Médecine génétique
Magyarország	Klinikai onkológia	Klinikai genetika
Malta		Ġenetika Klinika/Medika
Nederland		Klinische genetica
Österreich		Medizinische Genetik
Polska	Onkologia kliniczna	Genetyka kliniczna
Portugal	Oncologia médica	Genética médica
România	Oncologie medicală	Genetică medicală
Slovenija	Internistična onkologija	Klinična genetika
Slovensko	Klinická onkológia	Lekárska genetika
Suomi/Finland		Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik
Sverige	Onkologi	Klinisk genetik
United Kingdom	Medical oncology	Clinical genetics




	Chirurgia cardiaca	
	Durata minima della formazione: cinque anni	
Paese	Denominazione	
Belgique/België/Belgien		
България	лекар - специалист по Кардиохирургия	
Česko	Kardiochirurg	
Danmark		
Deutschland		
Eesti	Kardiikirurg ⁽¹⁾	
Ελλάς		
España	Cirugía Cardiovascular	
France		
Hrvatska	Kardiorakalne kirurgije	
Ireland		
Italia	Cardiochirurgia ⁽²⁾	
Κύπρος		
Latvija	Sirds ķirurgs	
Lietuva	Gydytojo širdies chirurgo	
Luxembourg		
Magyarország	Szívsebész szakorvos	
Malta		
Nederland		
Österreich	Herzchirurgie ⁽³⁾	
Polska	Kardiochirurgia	
Portugal		
România		
Slovenija		
Slovensko	Kardiochirurg	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

⁽¹⁾ Dal 2014/2015.⁽²⁾ Dal 2015/2016.⁽³⁾ Dal 2007/2008.

5.1.4. Titoli di formazione di medico generico

Paese	Titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
België/Belgique/Belgien	Bijzondere beroepstitel van huisarts/Titre professionnel particulier de médecin généraliste	Huisarts/Médecin généraliste	31.12.1994
България	Свидетелство за призната специалност по Обща медицина	Лекар-специалист по Обща медицина	1.1.2007
Česko	Diplom o specializaci všeobecné praktické lékařství	Všeobecný praktický lékař	1.5.2004
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicin	Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin	31.12.1994
Deutschland	Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin	Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin	31.12.1994
Eesti	Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus Diplom peremeditsiini erialal	Perearst	1.5.2004
Ελλάς	Τίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής	Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής	31.12.1994
España	Título de especialista en medicina familiar y comunitaria	Especialista en medicina familiar y comunitaria	31.12.1994
France	Diplômes d'études spécialisées de médecine générale accompagnés du diplôme d'Etat de docteur en médecine	Médecin qualifié en médecine générale	31.12.1994
Hrvatska	Diploma o specijalističkom usavršavanju	specijalist obiteljske medicine	1.7.2013
Ireland	Certificate of specific qualifications in general medical practice	General medical practitioner	31.12.1994
Italia	— Attestato di formazione specifica in medicina generale — Diploma di formazione specifica in medicina generale	Medico di medicina generale	31.12.1994
Κύπρος	Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής	Ιατρός Γενικής Ιατρικής	1.5.2004
Latvija	Ģimenes ārsta sertifikāts	Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts	1.5.2004
Lietuva	1. Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas 2. Rezidentūros pažymėjimas (šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija)	Šeimos medicinos gydytojas Šeimos gydytojas	1.5.2004
Luxembourg	Diplôme de formation spécifique en médecine générale	Médecin généraliste	31.12.1994
Magyarország	Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány	Háziorvostan szakorvosa	1.5.2004



Paese	Titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Malta	Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku fil-Medicina tal-Familja	Tabib Speċjalista fil-Medicina tal-Familja	1.5.2004
Nederland	Certificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartsen Diploma geneeskundig specialist	Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC) Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst ⁽¹⁾	31.12.1994
Österreich	Diplom über die besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin	Arzt für Allgemeinmedizin	31.12.1994
Polska	Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej	Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej	1.5.2004
Portugal	Título de especialista em medicina geral e familiar	Especialista em medicina geral e familiar	31.12.1994
România	Certificat de medic specialist medicină de familie	Medic specialist medicină de familie	1.1.2007
Slovenija	Potrtilo o opravljenem specialističnem izpitu iz družinske medicine	Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine	1.5.2004
Slovensko	Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo"	Všeobecný lekár	1.5.2004
Suomi/Finland	Todistus yleislääketieteen erityiskoulutuksesta/Bevis om särskild allmänläkarutbildning	Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittanut laillistettu lääkäri/Legitimerad läkare som har fullgjort särskild allmänläkarutbildning	1.1.1994
Sverige	Bevis om specialistkompetens i allmänmedicin	Specialist i allmänmedicin	31.12.1994
United Kingdom	Certificate of completion of training	General practitioner	31.12.1994

(1) Da gennaio 2013. »;


2. il punto 5.2.2 è sostituito dal seguente:

«5.2.2. Titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale


Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
België/Belgique/Belgien	— Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)	— De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten	— Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)	29.6.1979



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
	<ul style="list-style-type: none"> — Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin) — Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin 	<ul style="list-style-type: none"> — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschuß der Deutschsprachigen Gemeinschaft 	<ul style="list-style-type: none"> — Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 	
България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Медицинска сестра"	Университет	Медицинска сестра	1.1.2007
Česko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetrovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.) 2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), accompanied by the following certificate: — Vysvědčení o absolutoriu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem 	<ul style="list-style-type: none"> — Všeobecná sestra 	1.5.2004
Danmark	Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje	Professionshøjskole	Sygeplejerske	29.6.1979
Deutschland	Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege	Staatlicher Prüfungsausschuss	Gesundheits-und Krankenpflegerin/Gesundheits-und Krankenpfleger	29.6.1979
Eesti	1. Diplom õe erialal	1. Tallinna Meditsiinikool Tartu Meditsiinikool Kohtla-Järve Meditsiinikool	õde	1.5.2004



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
	2. Õe põhikoolituse diplom 3. Õe põhiõpe diplom	2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 3. Tartu Tervishoiu Kõrgkool		
Ελλάς	1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών 2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής 4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής 7. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου	1. Πανεπιστήμιο Αθηνών 2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 7. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου	Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλεύτης ή νοσηλεύτρια	1.1.1981
España	Título de Diplomado universitario en Enfermería Título de Graduado/a en Enfermería	— Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una Universidad — El rector de una Universidad	Enfermero/a diplomado/a Graduado/a en Enfermería	1.1.1986 1.1.1986
France	— Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) — Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret n. 99-1147 du 29 décembre 1999	Le ministère de la santé	Infirmier(ère)	29.6.1979
Hrvatska	1. Svjedodžba "medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege"	1. Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije "medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege"	1. medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege	1.7.2013




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
	2. Svjedodžba “prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva”	2. Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj Sveučilišta u Republici Hrvatskoj Veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2. prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva	
Ireland	1. Certificate of Registered General Nurse ⁽¹⁾ 2. B.Sc. in Nursing Studies (General) approved by the NMBI ⁽²⁾ 3. B.Sc. in Children's and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI ⁽²⁾	1. An Bórd Altranais (The Nursing Board) [up to 1.10.2012]; Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland) [from 2.10.2012] 2. Third-level Institution delivering the B.Sc. in Nursing Studies approved by the NMBI [as of September 2002] 3. Third-level Institution delivering the B.Sc. in Children's and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI [as of September 2006]	Registered General Nurse (RGN)	29.6.1979
Italia	1. Diploma di infermiere professionale ⁽⁴⁾ 2. Diploma di laurea in infermieristica ⁽⁵⁾	1. Scuole riconosciute dallo Stato ⁽⁴⁾ 2. Università ⁽⁵⁾	1. Infermiere professionale ⁽⁴⁾ 2. Infermiere ⁽⁵⁾	29.6.1979
Κύπρος	Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Πτυχίο Νοσηλευτικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας — BSc in Nursing Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής	Νοσηλευτική Σχολή Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πανεπιστήμιο Λευκωσίας University of Nicosia Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Frederick	Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής Νοσηλευτής(τρια) Γενικής Νοσηλευτικής	1.5.2004
Latvija	1. Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu 2. Māsas diploms	1. Māsu skolas 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu	Māsa	1.5.2004



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Lituva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją 2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją 3. Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) 4. Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitetas 2. Kolegija 3. Universitetas 4. Kolegija 	Bendrosios praktikos slaugytojas	1.5.2004
Luxembourg	<ul style="list-style-type: none"> — Diplôme d'Etat d'infirmier — Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué 	Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports	Infirmier	29.6.1979
Magyarország	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ápoló bizonyítvány 2. Ápoló oklevél 3. Okleveles ápoló oklevél 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Szakképző iskola 2. Felsőoktatási intézmény 3. Felsőoktatási intézmény 	Ápoló	1.5.2004
Malta	Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija	Universita 'tà Malta"	Infermier Registrat tal-Ewwel Livell	1.5.2004
Nederland	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diplomàs verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A 2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) 3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 	Verpleegkundige	29.6.1979



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
	<p>4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4</p> <p>5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5</p>	<p>4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling</p> <p>5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling</p>		
Österreich	<p>1. Diplom über die Ausbildung in der all-gemeinen Gesundheits-und Krankenpflege</p> <p>2. Diplom als "Diplomierete Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger"</p> <p>3. Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs "Gesundheits-und Krankenpflege"</p>	<p>1. Schule für allgemeine Gesundheits-und Krankenpflege</p> <p>2. Allgemeine Krankenschule</p> <p>3. Fachhochschulrat/Fachhochschule</p>	<p>— Diplomierete Gesundheits-und Krankenschwester</p> <p>— Diplomierter Gesundheits-und Krankenpfleger</p>	1.1.1994
Polska	<p>— Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister pielęgniarstwa”</p> <p>— Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo z tytułem „licencjat pielęgniarstwa”</p>	Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze	Pielęgniarka	1.5.2004
Portugal	<p>1. Diploma do curso de enfermagem geral</p> <p>2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem</p> <p>3. Diploma/Carta de curso de licenciatura em enfermagem</p>	<p>1. Escolas de Enfermagem</p> <p>2. Escolas Superiores de Enfermagem</p> <p>3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde</p>	Enfermeiro	1.1.1986
România	<p>1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată</p> <p>2. Diplomă de licență de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată</p>	<p>1. Universități</p> <p>2. Universități</p>	Asistent medical generalist	1.1.2007



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
	3. Certificat de competențe profesionale (de asistent medical generalist) 4. Certificat de calificare nivel 5 5. Certificat de calificare profesională nivel 5	3. Ministerul Educației Naționale		
Slovenija	Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik"	1. Univerza 2. Visoka strokovna šola	Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik	1.5.2004
Slovensko	1. DIPLOM ošetrovatelstvo "magister" ("Mgr.") 2. DIPLOM ošetrovatelstvo "bakalár" ("Bc.") 3. DIPLOM diplomovaná všeobecná sestra	1. Vysoká škola/Univerzita 2. Vysoká škola/Univerzita 3. Stredná zdravotnícka škola	Sestra	1.5.2004
Suomi/Finland	1. Sairaanhoidajan tutkinto/Sjukskötarexamen 2. Sosiaali-ja terveystiete ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)	1. Terveystieteoppilaitokset/Hälsövärdsläroanstalter 2. Ammattikorkeakoulut/Yrkeshögskolor	Sairaanhoidaja/Sjukskötare	1.1.1994
Sverige	Sjuksköterskeexamen	Universitet eller högskola	Sjuksköterska	1.1.1994
United Kingdom	A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies as attesting to the completion of training required for general nurses by Article 31 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Nurse — Adult in its register ⁽¹⁾	Education institutions approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies	Registered Nurse — Adult	29.6.1979


(1) Questo titolo di formazione consente al titolare di beneficiare del riconoscimento automatico quando è rilasciato ai cittadini di Stati membri che hanno acquisito la qualifica in Irlanda.

(2) Questa informazione sui titoli di formazione è stata inserita per consentire a coloro che hanno completato la formazione in Irlanda di beneficiare del riconoscimento automatico senza necessità di iscrizione all'ordine in Irlanda, poiché l'iscrizione all'ordine non rientra nel processo di qualificazione.

(3) Questa informazione sui titoli di formazione sostituisce le voci precedenti relative al Regno Unito per consentire a coloro che hanno completato la formazione nel Regno Unito di beneficiare del riconoscimento automatico del proprio titolo senza necessità di iscrizione all'ordine, poiché l'iscrizione all'ordine non rientra nel processo di qualificazione.

(4) Valido fino al 2001.


(5) Dal 2001/2002.;



3. i punti 5.3.2 e 5.3.3 sono sostituiti dai seguenti:

«5.3.2. Titoli di formazione di base di odontoiatra»


Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
België/Belgique/Belgien	Diploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire	— De universiteiten/Les universités — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française		Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire	28.1.1980
България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистър" по "Дентална медицина" с професионална квалификация "Магистър-лекар по дентална медицина"	Университет		Лекар по дентална медицина	1.1.2007
Česko	Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, MDDr.)	Lékařská fakulta univerzity v České republice		Zubní lékař	1.5.2004
Danmark	Bevis for kandidatuddannelsen i odontologi (cand. odont.)	Universitet	1. Autorisation som tandlæge 2. Tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge	Tandlæge	28.1.1980
Deutschland	Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung	Zuständige Behörden		Zahnarzt	28.1.1980
Eesti	Hambaarstikraad Degree in Dentistry (DD) Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta	Tartu Ülikool		Hambaarst	1.5.2004
Ελλάς	Πτυχίο Οδοντιατρικής	Πανεπιστήμιο		Οδοντίατρος ή χειρουργός οδοντίατρος	1.1.1981



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
España	Título de Licenciado en Odontología	El rector de una universidad		Licenciado en Odontología	1.1.1986
	Título de Graduado/a en Odontología	El rector de una Universidad		Graduado/a en Odontología	1.1.1986
France	Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire	Universités	Certificat de synthèse clinique et thérapeutique	Chirurgien-dentiste	28.1.1980
	Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques				
Hrvatska	Diploma "doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine"	Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj		doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine	1.7.2013
Ireland	— Bachelor in Dental Science (B. Dent.Sc.)	— Universities		— Dentist	28.1.1980
	— Bachelor of Dental Surgery (BDS)	— Royal College of Surgeons in Ireland		— Dental practitioner	
	— Licentiate in Dental Surgery (LDS)			— Dental surgeon	
Italia	Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra	Odontoiatra	28.1.1980
Κύπρος	Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντίατρου	Οδοντιατρικό Συμβούλιο		Οδοντίατρος	1.5.2004
Latvija	Zobārsta diploms	Universitātes tipa augstskola	Sertifikāts — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā	Zobārsts	1.5.2004
Lietuva	1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją	Universitetas	1. Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją	Gydytojas odontologas	1.5.2004



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
	2. Magistro diplomas (odontologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo odontologo kvalifikacija)		2. Internatūros pažymėjimas (gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija)		
Luxembourg	Diplôme d'Etat de docteurs en médecine dentaire	Jury d'examen d'Etat		Médecin-dentiste	28.1.1980
Magyarország	Okleveles fogorvos doktor oklevél (doctor medicinae dentariae, dr. med. dent)	Egyetem		Fogorvos	1.5.2004
Malta	Lawrja fil-Kirurgija Dentali	Università ta Malta		Kirurgu Dentali	1.5.2004
Nederland	Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen Masterexamen tandheelkunde ⁽⁶⁾	Faculteit Tandheelkunde		Tandarts	28.1.1980
Österreich	Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde"	— Medizinische Universität — Medizinische Fakultät der Universität		Zahnarzt	1.1.1994
Polska	Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarsko-dentystycznym z tytułem lekarz dentysta	Szkoły wyższe	Świadectwo złożenia Lekarsko — Dentystycznego Egzaminu Państwowego ⁽¹⁾ / Świadectwo złożenia Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego ⁽²⁾ Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego ⁽³⁾	Lekarz dentysta	1.5.2004
Portugal	— Carta de curso de licenciatura em medicina dentária	— Faculdades — Institutos Superiores		Médico dentista	1.1.1986




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
	— Mestrado integrado em medicina dentária				24.3.2006
România	Diplomă de licență de medic dentist Diploma de licență și master ⁽⁴⁾	— Universități — Ministerul Educației Naționale ⁽⁴⁾		Medic dentist Doctor-medic stomatolog ⁽⁵⁾	1.10.2003
Slovenija	Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine"	— Univerza	Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine	Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine	1.5.2004
Slovensko	DIPLOM zubné lekárstvo doktor zubného lekárstva ("MDDr.")	Univerzita		Zubný lekár	1.5.2004
Suomi/Finland	Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen	— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet — Oulun yliopisto — Itä-Suomen yliopisto — Turun yliopisto	Sosiaali-ja terveystieteiden lupa-ja valvontaviraston päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Tillståndsoch tillsynsverket för social-och hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring	Hammaslääkäri/Tandläkare	1.1.1994
Sverige	Tandläkarexamen	Universitet eller högskola	Bevis om legitimation som tandläkare, utfärdat av Socialstyrelsen	Tandläkare	1.1.1994
United Kingdom	— Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.) — Licentiate in Dental Surgery	— Universities — Royal Colleges		— Dentist — Dental practitioner — Dental surgeon	28.1.1980

⁽¹⁾ Fino al 2012.⁽²⁾ Dal 2013.⁽³⁾ I titoli di formazione dovrebbero essere accompagnati anche da un certificato di completamento del tirocinio post-laurea ("staż podyplomowy"), fatta eccezione per coloro che non hanno iniziato il tirocinio prima del 2 ottobre 2016 e che hanno richiesto l'abilitazione all'esercizio della professione di dentista tra il 2 ottobre 2016 e il 28 febbraio 2017.⁽⁴⁾ Dal 1o ottobre 2011.⁽⁵⁾ Dal 1o settembre 2017.⁽⁶⁾ Dal 2001/2002.


5.3.3. Titoli di formazione di dentista specialista

Chirurgia odontostomatologica			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
België/Belgique/Belgien			
България	Свидетелство за призната специалност по "Орална хирургия"	Факултет по дентална медицина към Медицински университет	1.1.2007
Česko	Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)	1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 2. Ministerstvo zdravotnictví	19.7.2007
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge i tand-, mund- og kæbekirurgi	Sundhedsstyrelsen Styrelsen for Patientsikkerhed	28.1.1980
Deutschland	Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie	Landes Zahnärztekammer	28.1.1980
Eesti			
Ελλάς	Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής (up to 31.12.2002)	— Περιφέρεια — Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση — Νομαρχία	1.1.2003
España			
France	Diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale	Universités	31.3.2011
Hrvatska			
Ireland	Certificate of specialist dentist in oral surgery	Competent authority recognised for this purpose by the competent minister	28.1.1980
Italia	Diploma di specialista in Chirurgia Orale	Università	21.5.2005
Κύπρος	Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντίατρου στην Στοματική Χειρουργική	Οδοντιατρικό Συμβούλιο	1.5.2004
Latvija			
Lietuva	1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją 2. Rezidentūros pažymėjimas (burnos chirurgo profesinė kvalifikacija)	Universitetas	1.5.2004
Luxembourg			
Magyarország	Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány	Nemzeti Vizsgabizottság	1.5.2004




Chirurgia odontostomatologica			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Malta	Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurgija tal-ħalq	Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti	1.5.2004
Nederland	Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister	Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde	28.1.1980
Österreich			
Polska	Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej	Centrum Egzaminów Medycznych	1.5.2004
Portugal	Título de Especialista em Cirurgia Oral	Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)	4.6.2008
România	Certificatul de specialist în Chirurgie dento-alveolară	Ministerul Sănătății	17.12.2008
Slovenija	Potrđilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije	1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije	1.5.2004
Slovensko	Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia	Univerzita	17.12.2008
Suomi/Finland	Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja leukakirurgia/Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi	Yliopisto	1.1.1994
Sverige	Bevis om specialistkompetens i oral kirurgi	Socialstyrelsen	1.1.1994
United Kingdom	Certificate of completion of specialist training in oral surgery	Competent authority recognised for this purpose	28.1.1980

Ortodonzia			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
België/Belgique/Belgien	Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie	Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid	27.1.2005
България	Свидетелство за призната специалност по "Ортодонтия"	Факултет по дентална медицина към Медицински университет	1.1.2007
Česko	Diplom o specializaci (v oboru ortodontie)	1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 2. Ministerstvo zdravotnictví	19.7.2007



Ortodonzia			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti	Sundhedsstyrelsen Styrelsen for Patientsikkerhed	28.1.1980
Deutschland	Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie	Landeszahnärztekammer	28.1.1980
Eesti	Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal Ortodontia residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus	Tartu Ülikool	1.5.2004
Ελλάς	Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής	— Περιφέρεια — Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση — Νομαρχία	1.1.1981
España			
France	Titre de spécialiste en orthodontie	Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes	28.1.1980
Hrvatska			
Ireland	Certificate of specialist dentist in orthodontics	Competent authority recognised for this purpose by the competent minister	28.1.1980
Italia	Diploma di specialista in Ortognatodonzia	Università	21.5.2005
Κύπρος	Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντίατρου στην Ορθοδοντική	Οδοντιατρικό Συμβούλιο	1.5.2004
Latvija	"Sertifikāts"— kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā	Latvijas Ārstu biedrība	1.5.2004
Lietuva	1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją 2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją)	Universitetas	1.5.2004
Luxembourg			
Magyarország	Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány	Nemzeti Vizsgabizottság	1.5.2004
Malta	Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja	Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti	1.5.2004
Nederland	Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister	Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde	28.1.1980




Ortodonzia			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Österreich			
Polska	Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji	Centrum Egzaminów Medycznych	1.5.2004
Portugal	Título de Especialista em Ortodontia	Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)	4.6.2008
România	Certificatul de specialist în Ortodonție și Ortopedie dento-facială	Ministerul Sănătății	17.12.2008
Slovenija	Potrtilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije	1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije	1.5.2004
Slovensko	Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore čelustná ortopédia	Univerzita	17.12.2008
Suomi/Finland	Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering	Yliopisto	1.1.1994
Sverige	Bevis om specialistkompetens i ortodonti	Socialstyrelsen	1.1.1994
United Kingdom	Certificate of Completion of specialist training in orthodontics	Competent authority recognised for this purpose	28.1.1980.»


4. il punto 5.4.2 è sostituito dal seguente:

«5.4.2. Titoli di formazione di veterinario

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
België/Belgique/Belgien	Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire	— De universiteiten/Les universités — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française		21.12.1980
България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна	— Лесотехнически университет София Факултет Ветеринарна медицина		1.1.2007




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
	степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар	— Тракийски университет Стара Загора, Ветеринарномедицински факултет		
Česko	— Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.) — Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)	Veterinární fakulta univerzity v České republice		1.5.2004
Danmark	Bevis for kandidatuddannelsen i veterinærmedicin (cand.med.vet.)	Københavns Universitet		21.12.1980
Deutschland	— Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung — Zeugnis über das Ergebnis der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung	Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule		21.12.1980 1.1.2006
Eesti	Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava Loomaarstikraad <i>Degree in Veterinary Medicine (DVM)</i>	Eesti Põllumajandusülikool Eesti Maaülikool		1.5.2004
Ελλάς	Πτυχίο Κτηνιατρικής	1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας		1.1.1981
España	Título de Licenciado en Veterinaria Título de Graduado/a en Veterinaria	— Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una Universidad — El rector de una Universidad		1.1.1986 1.1.1986



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
France	Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire	Ministère chargé de l'enseignement supérieur (Université Paris-Est-Créteil, Université Claude-Bernard Lyon I, Université de Nantes, Université Paul-Sabatier-Toulouse III) et ministère chargé de l'agriculture (École nationale vétérinaire d'Alfort, Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement-VetAgro-Sup, École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation-Oniris, École nationale vétérinaire de Toulouse)		21.12.1980
Hrvatska	Diploma "doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine"	Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu		1.7.2013
Ireland	— Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB) — Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)			21.12.1980
Italia	Diploma di laurea in medicina veterinaria	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria	1.1.1985
Κύπρος	Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου	Κτηνιατρικό Συμβούλιο		1.5.2004
Latvija	Veterinārārsta diploms	Latvijas Lauksaimniecības Universitāte		1.5.2004
Lietuva	1. Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)) 2. Magistro diplomas (veterinarijos medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija)	1. Lietuvos Veterinarijos Akademija 2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas		1.5.2004
Luxembourg	Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire	Jury d'examen d'Etat		21.12.1980
Magyarország	Okleveles állatorvos doktor oklevél (dr. vet)	Felsőoktatási intézmény		1.5.2004



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Malta	Licenzja ta' Kirurgu Veterinarju	Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji		1.5.2004
Nederland	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen			21.12.1980
Österreich	— Diplom-Tierarzt — Magister medicinae veterinariae	Universität		1.1.1994
Polska	Dyplom lekarza weterynarii	1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu ⁽¹⁾ 3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ⁽²⁾ 4. Akademia Rolnicza w Lublinie ⁽³⁾ 5. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ⁽⁴⁾ 6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 7. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ⁽⁵⁾ 8. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ⁽⁷⁾		1.5.2004
Portugal	— Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária — Carta de mestrado integrado em medicina veterinária	Universidade		1.1.1986
România	Diplomă de licență de doctor medic veterinar Diplomă de licență și master de doctor medic veterinar	Universități Ministerul Educației Naționale ⁽⁸⁾		1.1.2007
Slovenija	Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine"	Univerza	Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva	1.5.2004



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Slovensko	Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor veterinárskeho lekárstva" ("MVDr.")	Univerzita		1.5.2004
Suomi/Finland	Eläinlääketieteen lisensiaattin tutkinto/Veterinärmedicinen licentiatexamen	Yliopisto		1.1.1994
Sverige	Veterinärexamen	Sveriges Lantbruksuniversitet		1.1.1994
United Kingdom	1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 3. Bachelor of Veterinary Medicine (Vet MB) 4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) 5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVMS) 6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) 7. Bachelor of Veterinary Medicine and Bachelor of Veterinary Surgery (B.V.M., B.V.S.)	1. University of Bristol 2. University of Liverpool 3. University of Cambridge 4. University of Edinburgh 5. University of Glasgow 6. University of London 7. University of Nottingham		21.12.1980

(1) Valido fino al 22 novembre 2006.

(2) Dal 23 novembre 2006.

(3) Valido fino al 10 aprile 2008.

(4) Dall'11 aprile 2008.

(5) Dal 10 gennaio 2011.

(6) Dal 1º ottobre 2011.

(7) Dal 1º ottobre 2012.»;

5. il punto 5.5.2 è sostituito dal seguente:

«5.5.2 Titoli di formazione di ostetrica


Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
België/Belgique/Belgien	Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse	— De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française	Vroedvrouw/Accoucheuse	23.1.1983



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Акушерка"	Университет	Акушерка	1.1.2007
Česko	<ol style="list-style-type: none"> Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.) Diplom o ukončení studia ve studijním programu porodní asistence ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.) Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.) 	<ol style="list-style-type: none"> Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem 	Porodní asistentka	1.5.2004
Danmark	Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab	Professionshøjskole	Jordemoder	23.1.1983
Deutschland	Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger	Staatlicher Prüfungsausschuss	— Hebamme — Entbindungspfleger	23.1.1983
Eesti	<p>Diplom ämmaemanda erialal</p> <p>Ämmaemanda diplom</p>	<p>— Tallinna Meditsiinikool</p> <p>— Tartu Meditsiinikool</p> <p>— Tallinna Tervishoiu Kõrgkool</p> <p>— Tartu Tervishoiu Kõrgkool</p>	Ämmaemand	1.5.2004
Ελλάς	<ol style="list-style-type: none"> Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 	<ol style="list-style-type: none"> Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 	— Μαία — Μαιευτής	23.1.1983




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
	3. Πτυχίο Μαιίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών	3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας		
España	— Título de matrona — Título de asistente obstétrico (matrona) — Título de enfermería obstétrica-ginecológica	Ministerio de Educación y Cultura	— Matrona — Asistente obstétrico	1.1.1986
France	Diplôme d'Etat de sage-femme	L'Etat Université	Sage-femme	23.1.1983
Hrvatska	Svjedodžba "prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva"	— Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj — Sveučilišta u Republici Hrvatskoj — Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj	Prvostupnik (baccalaureus) Primaljstva/Prvostupnica (baccalaurea) primaljstva	1.7.2013
Ireland	1. Certificate in Midwifery ⁽¹⁾ 2. B.Sc. in Midwifery approved by the NMBI ⁽²⁾ 3. Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI ⁽²⁾	1. An Bórd Altranais (The Nursing Board) [up to 1.10.2012]; Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland, NMBI) [from 2.10.2012]. 2. A third-level Institution delivering a Midwifery education programme approved by the NMBI 3. Third-level Institution delivering Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI	Registered Midwife (RM)	23.1.1983
Italia	1. Diploma d'ostetrica ⁽⁴⁾ 2. Laurea in ostetricia ⁽⁵⁾	1. Scuole riconosciute dallo Stato ⁽⁴⁾ 2. Università ⁽⁵⁾	Ostetrica ⁽⁴⁾	23.1.1983
Κύπρος	Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής	Νοσηλευτική Σχολή	Εγγεγραμμένη Μαία	1.5.2004
Latvija	Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu	Māsu skolas	Vecmāte	1.5.2004



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Lietuva	<p>1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją</p> <p>— Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką</p> <p>2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją</p> <p>— Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką</p> <p>3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją</p> <p>4. Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)</p> <p>5. Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)</p>	<p>1. Universitetas</p> <p>2. Kolegija</p> <p>3. Kolegija</p> <p>4. Universitetas</p> <p>5. Kolegija</p>	Akušeris	1.5.2004



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
	6. Profesiinio bakalauro diplomas (akušerijos profesiinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija)	6. Kolegija		
Luxembourg	Diplôme de sage-femme	Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports	Sage-femme	23.1.1983
Magyarország	1. Szülészni bizonyítvány 2. Szülészni oklevél	1. Iskola/főiskola 2. Felsőoktatási intézmény	Szülészni	1.5.2004
Malta	Lawrja jew diploma fl-Istudji tal-Qwiebel	Universita' ta' Malta	Qabla	1.5.2004
Nederland	Diploma van verloskundige	Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen	Verloskundige	23.1.1983
Österreich	1. Hebammen-Diplom 2. Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs "Hebamme"	1. — Hebammenakademie — Bundeshebammenlehranstalt 2. Fachhochschulrat	Hebamme	1.1.1994
Polska	— Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem "magister położnictwa" — Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności położnictwo z tytułem "licencjat położnictwa"	Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (Higher education institution recognised by the competent authorities)	Położna	1.5.2004
Portugal	1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica 2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica 3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica	1. Ecolas de Enfermagem 2. Escolas Superiores de Enfermagem 3. — Escolas Superiores de Enfermagem — Escolas Superiores de Saúde	Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica	1.1.1986



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
România	Diplomă de licență de moașă	Universități	Moașă	1.1.2007
Slovenija	Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana babica/diplomirani babičar"	1. Univerza 2. Visoka strokovna šola	diplomirana babica/diplomirani babičar	1.5.2004
Slovensko	1. DIPLOM pôrodná asistancia "bakalár" ("Bc.") 2. DIPLOM diplomovaná pôrodná asistentka	1. Vysoká škola/Univerzita 2. Stredná zdravotnícka škola	Pôrodná asistentka	1.5.2004
Suomi/Finland	1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen 2. Sosiaali- ja terveystieteiden ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)	1. Terveystieteiden tutkimuslaitokset/hälsövärdsläroanstalter 2. Ammattikorkeakoulut/Yrkeshögskolor	Kätilö/Barnmorska	1.1.1994
Sverige	Barnmorskeexamen	Universitet eller högskola	Barnmorska	1.1.1994
United Kingdom	A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies as attesting to the completion of training as required for midwives by Article 40 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Midwife in its register ^(*)	Education institution approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies	Registered Midwife	23.1.1983


(*) Questo titolo di formazione consente al titolare di beneficiare del riconoscimento automatico quando è rilasciato ai cittadini di Stati membri che hanno acquisito la qualifica in Irlanda.

(*) Questa informazione sui titoli di formazione è stata inserita per consentire a coloro che hanno completato la formazione in Irlanda di beneficiare del riconoscimento automatico senza necessità di iscrizione all'ordine in Irlanda, poiché l'iscrizione all'ordine non rientra nel processo di qualificazione.

(*) Questa informazione sui titoli di formazione è stata inserita per consentire a coloro che hanno completato la formazione nel Regno Unito di beneficiare del riconoscimento automatico del proprio titolo senza necessità di iscrizione all'ordine, poiché l'iscrizione all'ordine non rientra nel processo di qualificazione.

(*) Valido fino al 2001.

(*) Dal 2001/2002.;



6. il punto 5.6.2 è sostituito dal seguente:

«5.6.2. Titoli di formazione di farmacista

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
België/Belgique/Belgien	Diploma van apotheker/Diplôme de pharmacien	— De universiteiten/Les universités — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française		1.10.1987
България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистър" по "Фармация" с професионална квалификация "Магистър-фармацевт"	Университет		1.1.2007
Česko	Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)	Farmaceutická fakulta univerzity v České republice		1.5.2004
Danmark	Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand. pharm.) Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand. pharm.)	Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Syddansk Universitet		1.10.1987
Deutschland	Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung	Zuständige Behörden		1.10.1987
Eesti	Diplom proviisori õppekava läbimisest Farmaatsiamagister <i>Master of Science in Pharmacy (MSc)</i>	Tartu Ülikool		1.5.2004
Ελλάς	Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος	— Περιφέρεια — Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση		1.10.1987
España	Título de Licenciado en Farmacia Título de Graduado/a en Farmacia	— Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una universidad — El rector de una Universidad		1.10.1987 1.1.1986



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
France	— Diplôme d'Etat de pharmacien — Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie	Universités		1.10.1987
Hrvatska	Diploma "magistar farmacije/magistra farmacije"	— Farmaceutsko-biochemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu — Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu — Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu		1.7.2013
Ireland	1. Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist ⁽¹⁾ Certificate of Registration as a Pharmacist ⁽¹⁾ 2. A degree in Pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland ⁽²⁾	1. Cumann Cógaiseoirí na hÉireann (Pharmaceutical Society of Ireland) 2. Universities delivering degrees in pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland	2. Notification from the Pharmaceutical Society of Ireland that the person named therein is the holder of a qualification appropriate for practicing as a pharmacist	1.10.1987
Italia	Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato	Università		1.11.1993
Κύπρος	Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού	Συμβούλιο Φαρμακευτικής		1.5.2004
Latvija	Farmaceita diploms	Universitātes tipa augstskola		1.5.2004
Lietuva	1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją 2. Magistro diplomas (farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir vaistininko profesinė kvalifikacija)	Universitetas		1.5.2004
Luxembourg	Diplôme d'Etat de pharmacien	Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale		1.10.1987



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Magyarország	Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, abbrev. mag. Pharm)	Egyetem		1.5.2004
Malta	Lawrja fil-farmacija	Universita' ta' Malta		1.5.2004
Nederland	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen	Faculteit Farmacie		1.10.1987
Österreich	Staatliches Apothekerdiplom	Österreichische Apothekerkammer		1.10.1994
Polska	Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra	1. Akademia Medyczna 2. Uniwersytet Medyczny 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego		1.5.2004
Portugal	1 Licenciatura em Farmácia 2 Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas 3 Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas	Instituição de Ensino Superior Universitário		1.10.1987 1.1.2007
România	Diplomă de licență de farmacist Diploma de licență și master (*)	Universități Ministerul Educației Naționale		1.1.2007
Slovenija	Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv "magister farmacije/magistra farmacije"	Univerza	Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije	1.5.2004
Slovensko	DIPLOM farmácia magister ("Mgr.")	Univerzita		1.5.2004
Suomi/Finland	Proviisorin tutkinto/Proviisorexamen	Yliopisto		1.10.1994
Sverige	Apotekarexamen	Universitet och högskolor		1.10.1994
United Kingdom	1. Certificate of Registered Pharmacist (*)			1.10.1987



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
	2. A degree in pharmacy approved by either the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland ⁽⁴⁾	Universities delivering pharmacy degrees approved by the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland	Notification from the General Pharmaceutical Council or Pharmaceutical Society of Northern Ireland confirming successful completion of the approved pharmacy degree, 12 months practical training and a pass of the registration assessment.	

⁽¹⁾ Questo titolo di formazione consente al titolare di beneficiare del riconoscimento automatico quando è rilasciato ai cittadini di Stati membri che hanno acquisito la qualifica in Irlanda.

⁽²⁾ Questa informazione sui titoli di formazione è stata inserita per consentire a coloro che hanno completato la formazione in Irlanda di beneficiare del riconoscimento automatico senza necessità di iscrizione all'ordine in Irlanda. In questi casi, il certificato di accompagnamento attesta il soddisfacimento di tutti i requisiti di qualificazione.

⁽³⁾ Questo titolo di formazione consente al titolare di beneficiare del riconoscimento automatico quando è rilasciato ai cittadini di Stati membri che hanno acquisito la qualifica nel Regno Unito.


⁽⁴⁾ Questa informazione sui titoli di formazione è stata inserita per consentire a coloro che hanno completato la formazione nel Regno Unito di beneficiare del riconoscimento automatico del proprio titolo senza necessità di iscrizione all'ordine. In questi casi, il certificato di accompagnamento attesta il soddisfacimento di tutti i requisiti di qualificazione.

⁽⁵⁾ Dal 10 gennaio 2011.»;

7. il punto 5.7.1 è sostituito dal seguente:

«5.7.1. Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'articolo 46


Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
België/Belgique/Belgien	1. Architect/Architecte	1. Nationale hogescholen voor architectuur/Ecoles nationales supérieures d'architecture	Certificat de stage délivré par l'Ordre des Architectes/Sta-gegetuigsschrift afgeleverd door de Orde van Architecten	1988/1989
	2. Architect/Architecte	2. Hogere-architectuur-instituten/Instituts supérieurs d'architecture		
	3. Architect/Architecte	3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt/Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt		
	4. Architect/Architecte	4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten/Académies royales des Beaux-Arts		
	5. Architect/Architecte	5. Sint-Lucasscholen/Ecoles Saint-Luc		
	6. Burgerlijke ingenieur-architect/Ingénieur Civil Architecte	6. — Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten/Facultés des sciences appliquées des universités — "Faculté Polytechnique" van Mons		
	7. Burgerlijk Ingenieur- Architect (Ir. Arch.)			2004/2005




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	8. Master Ingénieur Civil Architecte, à finalité spécialisée	7. — Katholieke Universiteit Leuven, faculteit ingenieurswetenschappen — Vrije Universiteit Brussel, faculteit ingenieurswetenschappen 8. Faculté Polytechnique de Mons		2008/2009
България	Магистър-Специалност архитектура	— Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, Архитектурен факултет — Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна, Архитектурен факултет — Висше строително училище "Любен Каравелов", Архитектурен факултет	Свидетелство, издадено от компетентната Камара на архитектите, удостоверяващо изпълнението на предпоставките, необходими за регистрация като архитект с пълна проектантска правоспособност в регистъра на архитектите	2010/2011 2007/2008 2009/2010
Česko	Architektura a urbanismus Inženýr architekt (Ing.Arch.) Magistr umění v oboru architektura (MgA.) Magistr umění v oboru Architektonická tvorba, MgA	— Fakulta architektury, České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze — Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury — Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury — Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze — Akademie výtvarných umění v Praze	Osvědčení o splnění kvalifikačních požadavků pro samostatný výkon profese architekta vydané Českou komorou architektů	2007/2008 2007/2008




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
		— Hochschule Regensburg (University of Applied Sciences), Fakultät für Architektur		2007/2008
		— Technische Universität München, Fakultät für Architektur		2009/2010
		— Hochschule Lausitz, Studiengang Architektur, Fakultät für Bauen "seit Juli 2013: Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg"		2009/2010
		— Fachhochschule Lübeck, University of Applied Sciences, Fachbereich Bauwesen		2004/2005
		— Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen/Architektur		2005/2006
		— Fachhochschule Erfurt/University of Applied Sciences		2006/2007
		— Hochschule Augsburg/Augsburg University of Applied Sciences		2005/2006
		— Hochschule Koblenz, Fachbereich Bauwesen		2004/2005
		— Hochschule München/Fakultät für Architektur		2005/2006
		— Hochschule für Technik Stuttgart, Fakultät Architektur und Gestaltung		2005/2006
		— SRH Hochschule Heidelberg		2013/2014
		— Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Fachbereich Architektur		2006/2007
		— Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG)		2014/2015




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
		— Jade Hochschule Fachbereich Architektur		2016/2017
	Master of Arts (in Kombination mit einem Bachelorabschluss in Architektur)	Hochschule Trier Fachbereich Gestaltung — Fachrichtung Architektur		2007/2008
	Master of Engineering (in Kombination mit einem Bachelorabschluss in Engineering)	Technische Hochschule Mittelhessen (University of Applied Sciences) Fachbereich Bauwesen		2010/2011
	Bachelor of Arts — B.A.	— Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences) Fachbereich Architektur, Facility Management und Geoinformation		2010/2011
		— Technische Universität München, Fakultät für Architektur		2009/2010
		— Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Bonn		2007/2008
		— Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG)		2014/2015
	Bachelor of Sciences (B.Sc.)	Hochschule Bochum, Fachbereich Architektur		2003/2004
		— Universität Stuttgart, Fakultät 1: Architektur und Stadtplanung		2009/2010
	Master of Science	Technische Universität Braunschweig, Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften		2007/2008
		— Leibniz Universität Hannover, Fakultät für Architektur und Landschaft		2011/2012
		— Fachhochschule Aachen, Fachbereich Architektur		2009/2010
		— Universität Stuttgart, Architektur und Stadtplanung		2013/2014



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	Master of Science (M.Sc.) in Kombination mit dem Bachelor of Science (B.Sc.)	<ul style="list-style-type: none"> — Bauhaus-Universität Weimar — Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Architektur — Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Architektur und Urbanistik 		<p>2005/2006</p> <p>2008/2009</p> <p>2013/2014</p>
Eesti	Arhitektuurimagister	Eesti Kunstiakadeemia		2006/2007
Ελλάς	Δίπλωμα Αρχιτέκτονα - Μηχανικού	<ul style="list-style-type: none"> — Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών — Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής — Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα αρχιτεκτόνων - μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής — Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών — Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών <p>Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών</p>	Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής	<p>1988/1989</p> <p>2003/2004</p> <p>1999/2000</p> <p>1999/2000</p> <p>2004/2005</p>
España	Título oficial de arquitecto	<p>Rectores de las universidades enumeradas a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès — Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid 		1988/1989



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
		<ul style="list-style-type: none"> — Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria — Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia — Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla — Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid — Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña — Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián — Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona — Universidad de A Coruña — Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada. — Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante — Universidad Europea de Madrid — Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle — Universidad politécnica de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona 		<p>1991/1992</p> <p>1994/1995</p> <p>1997/1998</p> <p>1998/1999</p> <p>1999/2000</p>




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
		— Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada		
		— Universidad de Alcalá (Escuela de Arquitectura)		
		— Universidad Internacional de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura		
		— Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia		
		— Universidad Camilo José Cela de Madrid		2000/2001
		— Universidad San Pablo CEU		2001/2002
		— Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia-Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas		2002/2003
		— Universidad Rovira i Virgili		2005/2006
		— Universidad de Málaga. Escuela Técnica Superior de Arquitectura		
		— Universidad de Girona. Escuela Politécnica Superior		
		— Universidad Pontificia de Salamanca		
		— Universidad Francisco de Vitoria		2006/2007
		— IE Universidad. Escuela Técnica Superior de Estudios Integrados de Arquitectura		2009/2010
	Título de Graduado/a en Arquitectura	— IE Universidad, Escuela Técnica Superior de Estudios Integrados de Arquitectura		2008/2009
		— Universidad de Zaragoza. Escuela de Ingeniería y Arquitectura		




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	Graduado en fundamentos de la arquitectura + Máster en Arquitectura	— Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante		
		— Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla		
		— Universitat Politècnica de Catalunya		
		— Universidad de Valladolid — Escuela Técnica Superior de Arquitectura		2010/2011
		— Universidad de Alcalá (Escuela de Arquitectura)		2015/2016
		— Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid		2010/2011
		— Universidad Antonio de Nebrija		2011/2012
		— Escuela Técnica Superior de Arquitectura — Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea		
		— Universidad Europea de Madrid		
		— Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica Superior de Arquitectura		2014/2015
		— Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante		
		— Universidad de Alcalá de Henares. Escuela Politécnica de Alcalá de Henares		2015/2016
		— Universidad Cardenal Herrera CEU		2016/2017
		— Universidad Europea de Valencia		2013/2014
	— Universidad Europea de Canarias		2012/2013	




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	Graduado en Estudios de Arquitectura + Máster Universitario en Arquitectura	— Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura		2013/2014
		— Universidad Rey Juan Carlos		2011/2012
		— Universidad de Valladolid — Escuela Técnica Superior de Arquitectura		2015/2016
		— Universidad de Zaragoza, Escuela de Ingeniería y Arquitectura		2011/2012
		— Universidad de A Coruña. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña		2015/2016
		— Universidad Politécnica de Catalunya		2014/2015
France	1. Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale.	1. Le ministre chargé de l'architecture		1988/1989
	2. Diplôme d'architecte ESA	2. Ecole spéciale d'architecture de Paris		
	3. Diplôme d'architecte ENSAIS	3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture		
	4. Diplôme d'Etat d'architecte (DEA)	4. Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux (Ministère chargé de l'architecture et Ministère chargé de l'enseignement supérieur)	Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)	2005/2006
		Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne (Ministère chargé de l'architecture et Ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2005/2006




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2004/2005
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2004/2005
		Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2004/2005
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2004/2005
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne La Vallée (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2004/2005
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2005/2006
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2004/2005



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2004/2005
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2005/2006
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2004/2005
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2005/2006
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2006/2007
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Malaquais (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2005/2006
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Val-de-Seine (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2004/2005




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2004/2005
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2005/2006
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2004/2005
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2004/2005
	Diplôme d'Etat d'architecte (DEA), dans le cadre de la formation professionnelle continue	Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2006/2007
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2006/2007
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2006/2007




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2006/2007
		Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)		2006/2007
	5. Diplôme d'études de l'école spéciale d'architecture Grade 2 équivalent au diplôme d'Etat d'architecte	5. Ecole spéciale d'architecture (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)	Diplôme d'architecte de l'E-SA habilitant à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre, équivalent à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre, reconnu par le Ministère chargé de l'architecture	2006/2007
	6. Diplôme d'architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master (parcours architecte)	6. Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)	Habilitation de l'architecte de l'INSA à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre équivalent à l'HMONP, reconnue par le ministère chargé de l'architecture	2005/2006
	Diplôme d'architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master (parcours d'architecte pour ingénieur)	Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)	Habilitation de l'architecte de l'INSA à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre équivalent à l'HMONP, délivrée par le ministère chargé de l'architecture	2005/2006
Hrvatska	Magistar/Magistrica inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizma	Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet	Diploma; Dopunska isprava o studiju; Potvrda HKA da podnositelj zahtjeva ispunjava kvalifikacijske uvjete	2005/2006
	Magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizma	Sveučilište u Splitu — Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije	Potvrda Hrvatske komore arhitekata da podnositelj zahtjeva zadovoljava uvjete za upis u komoru.	2016/2017




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Ireland	1. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI)	1. National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin	Certificate of fulfilment of qualifications requirements for professional recognition as an architect in Ireland issued by the Royal Institute of Architects of Ireland (RIAI)	1988/1989
	2. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.) (Previously, until 2002 — Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch))	2. Technological University Dublin (Previously, until 2019 — Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin))		
	3. Certificate of associateship (ARIAI)	3. Royal Institute of Architects of Ireland		
	4. Certificate of membership (MRAI)	4. Royal Institute of Architects of Ireland		
	5. Degree of Bachelor of Architecture (Honours) (B.Arch. (Hons) UL)	5. University of Limerick	2005/2006	
	6. Degree of Bachelor of Architecture (Honours) (B.Arch. (Hons) WIT)	6. Waterford Institute of Technology	2005/2006	
	7. Master of Architecture (March)	University College Dublin	2007/2008	
Italia (*)	Laurea in architettura	— Università di Camerino — Università di Catania — Sede di Siracusa — Università di Chieti — Università di Ferrara — Università di Firenze — Università di Genova — Università di Napoli Federico II — Università di Napoli II — Università di Palermo — Università di Parma — Università di Reggio Calabria — Università di Roma "La Sapienza" — Università di Roma III	Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione (ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente	1988/1989




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
		— Università di Trieste		
		— Politecnico di Bari		
		— Politecnico di Milano		
		— Politecnico di Torino		
		— Istituto universitario di architettura di Venezia		
		— Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria		2000/2001
	Laurea in ingegneria edile — architettura	— Università dell'Aquila		1998/1999
		— Università di Pavia		
		— Università di Roma "La Sapienza"		
	Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura	— Università dell'Aquila		2000/2001
		— Università di Pavia		
		— Università di Roma "La Sapienza"		
		— Università di Ancona		
		— Università di Basilicata — Potenza		
		— Università di Pisa		
		— Università di Bologna		
		— Università di Catania		
		— Università di Genova		
		— Università di Palermo		
		— Università di Napoli Federico II		
		— Università di Roma — Tor Vergata		
		— Università di Trento		
		— Politecnico di Bari		
		— Politecnico di Milano		




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	Laurea magistrale in ingegneria edile — architettura	— Università degli studi di Brescia		2001/2002
		— Università degli Studi di Cagliari		
		— Università Politecnica delle Marche		2002/2003
		— Università degli studi della Calabria		2003/2004
		— Università degli studi di Salerno		2005/2006
		— Università dell'Aquila		2004/2005
		— Università di Pavia		
		— Università di Roma "La Sapienza"		
		— Università di Pisa		
		— Università di Bologna		
		— Università di Catania		
		— Università di Genova		
		— Università di Palermo		
		— Università di Napoli Federico II		
		— Università di Roma — Tor Vergata		
		— Università di Trento		
		— Politecnico di Bari		
		— Politecnico di Milano		
		— Università degli studi di Salerno		2010/2011
		— Università degli studi della Calabria		2004/2005
	— Università degli studi di Brescia		2004/2005	
	— Università Politecnica delle Marche		2004/2005	
	— Università degli Studi di Perugia		2006/2007	
	— Università degli Studi di Padova		2008/2009	



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	Laurea specialistica quinquennale in Architettura	— Università degli Studi di Genova		2014/2015
		— Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza"		1998/1999
		— Università di Ferrara		1999/2000
		— Università di Genova		
		— Università di Palermo		
		— Politecnico di Milano		
		— Politecnico di Bari		
		— Università di Firenze		2001/2002
	Laurea magistrale quinquennale in Architettura	— Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza"		2004/2005
		— Università di Ferrara		
		— Università di Genova		
		— Università di Palermo		
		— Politecnico di Bari		
		— Università di Firenze		
		— Politecnico di Milano		
	Laurea specialistica in architettura (Progettazione architettonica)	— Università di Roma Tre		2001/2002
		— Università degli Studi di Napoli "Federico II"		2005/2006
	Laurea magistrale in architettura (Progettazione architettonica)	Università di Roma Tre		2004/2005
	Laurea specialistica in Architettura	— Università di Napoli II		2001/2002
		— Politecnico di Milano II		
		— Facoltà di architettura dell'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara		
		— Facoltà di architettura, Pianificazione e Ambiente del Politecnico di Milano		




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
		— Facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Trieste		
		— Facoltà di Architettura di Siracusa, Università di Catania		
		— Facoltà di architettura, Università degli Studi di Parma		
		— Facoltà di Architettura, Università di Bologna		
		— Università IUAV di Venezia		2002/2003
		— Politecnico di Torino		
		— Facoltà di Architettura Valle Giulia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"		2004/2005
		— Università degli Studi di Camerino		
		— Università di Napoli Federico II		
		— Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria		
		— Università degli Studi di Sassari		2005/2006
	Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione Urbanistica)	— Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria		2005/2006
	Laurea Specialistica in Progettazione dell'Architettura	— Università di Firenze		2001/2002
	Laurea magistrale in Architettura	— Politecnico di Milano II		2004/2005
		— Università di Napoli II		
		— Università di Napoli Federico II		
		— Facoltà di architettura dell'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara		




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
		— Facoltà di architettura, Pianificazione e Ambiente del Politecnico di Milano		
		— Università IUAV di Venezia		
		— Facoltà di Architettura, Università di Bologna		
		— Facoltà di Architettura di Siracusa, Università di Catania		
		— Facoltà di architettura, Università degli Studi di Parma		
		— Facoltà di architettura dell'Università degli Studi di Trieste		
		— Università degli Studi di Trieste		2014/2015
		— Università degli Studi di Camerino		2006/2007
		— Università degli Studi di Enna "Kore"		2004/2005
		— Università degli Studi di Firenze		2008/2009
		— Università degli Studi di Cagliari		
		— Università degli Studi di Udine		2009/2010
		— Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria		
		— Università degli Studi di Sassari		2010/2011
		— Università degli Studi della Basilicata		
		— Università degli Studi di Genova		2014/2015
	Laurea specialistica in architettura -progettazione architettonica e urbana ⁽¹³⁾	Facoltà "Ludovico Quaroni" dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma		2000/2001
	Laurea Magistrale in architettura -progettazione architettonica e urbana ⁽¹³⁾	Facoltà "Ludovico Quaroni" dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma		2004/2005




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione Urbana)	Università di Roma Tre		2001/2002
	Laurea Magistrale in Architettura (Progettazione Urbana)	Università di Roma Tre		2004/2005
	Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione urbana e territoriale)	Politecnico di Torino		2002/2003
	Laurea Specialistica in architettura (Architettura delle costruzioni)	Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura civile)		2001/2002
	Laurea magistrale in architettura (Architettura delle costruzioni)	Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura civile)		2004/2005
	Laurea Specialistica Architettura delle Costruzioni	Università degli Studi di Cagliari		2005/2006
	Laurea Specialistica in Architettura (Restauro)	— Facoltà di architettura di Valle Giulia dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma		2004/2005
		— Università degli Studi di Roma Tre — Facoltà di Architettura		2001/2002
		— Università degli Studi di Napoli "Federico II"		2005/2006
	Laurea Magistrale in Architettura (Restauro)	— Facoltà di architettura di Valle Giulia dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma		2004/2005
		— Università degli Studi di Roma Tre — Facoltà di Architettura		2009/2010
		— Università degli Studi di Napoli "Federico II"		2004/2005
	Laurea Specialista in Architettura (costruzione)	Politecnico di Torino		2002/2003
	Laurea Specialistica in Architettura (Restauro e Valorizzazione)	Politecnico di Torino		2005/2006
	Laurea Specialistica in Architettura (Ambiente e Paesaggio)	Politecnico di Torino		2005/2006



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	Laurea Specialistica in Architettura (Nuove Qualità delle Costruzioni e dei Contesti)	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Università degli Studi di Napoli) ⁽²⁾		2007/2008
	Laurea Magistrale in Architettura e Ingegneria Edile	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Università degli Studi di Napoli) ⁽²⁾		2009/2010
	Laurea Magistrale in Architettura e Progetto dell'Ambiente Urbano	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Università degli Studi di Napoli) ⁽²⁾		2009/2010
	Laurea Magistrale in Architettura — Progettazione degli Interni e per l'Autonomia	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Università degli Studi di Napoli) ⁽²⁾		2011/2012
	Laurea Specialistica Progettazione delle Scenografie, degli allestimenti e delle Architetture di Interno ⁽³⁾	Università degli Studi di Roma "La Sapienza"		2002/2003
	Laurea Specialistica Architettura e Restauro ⁽⁴⁾			
	Laurea Specialistica Architettura e Progettazione Urbana ⁽⁵⁾			
	Laurea Specialistica Architettura, Progettazione Strutturale e Riabilitazione ⁽⁶⁾			
	Laurea Specialistica Architettura, Progettazione Strutturale e Riabilitazione ⁽⁷⁾			2005/2006
	Laurea Specialistica Restauro dell'Architettura ⁽⁸⁾			
	Laurea Specialistica Architettura — Restauro dell'Architettura ⁽⁹⁾			2005/2006
	Laurea Magistrale in Architettura — Progettazione architettonica	Università degli Studi di Napoli "Federico II"		2004/2005
		— Politecnico di Torino		2013/2014
	Laurea Magistrale in Architettura e Città, Valutazione e progetto	Università degli Studi di Napoli "Federico II"		2004/2005




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	Laurea Specialistica in Architettura e Città, Valutazione e progetto	Università degli Studi di Napoli "Federico II"		2007/2008
	Laurea Magistrale in Architettura — Arredamento e Progetto	Università degli Studi di Napoli "Federico II"		2008/2009
	Laurea Magistrale in Architettura Manutenzione e Gestione	Università degli Studi di Napoli "Federico II"		2008/2009
	Laurea Magistrale Architettura — Interni e Allestimenti ⁽¹⁰⁾	Università degli Studi di Roma "La Sapienza"		2009/2010
	Laurea Magistrale Architettura — Restauro dell'Architettura ⁽¹¹⁾			
	Laurea Magistrale Architettura — Costruzione ⁽¹²⁾			
	Laurea Magistrale in Architettura Costruzione Città	Politecnico di Torino		2010/2011
	Laurea Magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile	Politecnico di Torino		2010/2011
	Laurea Magistrale in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio	Politecnico di Torino		2010/2011
	Laurea Magistrale Architettura per la Sostenibilità	Politecnico di Torino		2010/2011
	Laurea Magistrale Architettura per l'Ambiente Costruito	Politecnico di Torino		2010/2011
	Laurea Magistrale in Architettura e Culture del Progetto	Università IUAV di Venezia		2013/2014
	Laurea Magistrale in Architettura e Innovazione	Università IUAV di Venezia		2013/2014
	Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e l'Antico	Università IUAV di Venezia		2013/2014
	Laurea Magistrale in Architettura — Restauro	Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria		2013/2014




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	Laurea Magistrale Sustainable Architecture and Landscape Design — Architettura Sostenibile e Progetto del Paesaggio	Politecnico di Milano		2015/2016
	Laurea Magistrale Architectural Design and History — Progettazione Architettonica e Storia			2015/2016
	Laurea Magistrale Architettura e Disegno Urbano			2017/2018
	Laurea Magistrale Architettura-Ambiente Costruito-Interni			2017/2018
Κύπρος	Δίπλωμα Αρχιτέκτονα - Μηχανικού στην αρχιτεκτονική	— Πανεπιστήμιο Κύπρου	Βεβαίωση που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής	2005/2006
	Professional Diploma in Architecture	— University of Nicosia		2006/2007
	Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (5 έτη)	— Frederick University, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Frederick		2008/2009
	Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (5 ετούς φοίτησης)	— Frederick University, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Frederick		2008/2009
	Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (5 ετούς φοίτησης)	Frederick University, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick		2014/2015
Latvija	Arhitekta diploms	Rīgas Tehniskā universitāte	Latvijas Arhitektu savienības sertificēšanas centra Arhitekta prakses sertifikāts	2007/2008
	Profesionālais maģistra grāds arhitektūrā, Arhitekta profesionālā kvalifikācija	Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"		2016/2017
Lietuva	Bakaluro diplomas (Arhitektūros bakalauras)	— Kauno technologijos universitetas — Vilniaus Gedimino technikos universitetas — Vilniaus dailės akademija	Architekto kvalifikacijos atestatas (Atestuotas architektas)	2007/2008




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	Magistro diplomas (Architektūros magistras)	— Kauno technologijos universitetas — Vilniaus Gedimino technikos universitetas — Vilniaus dailės akademija		2016/2017
	Magistro diplomas (Architektūros magistras)	— Kauno technologijos universitetas — Vilniaus Gedimino technikos universitetas — Vilniaus dailės akademija		
Luxembourg	Master en Architecture	Université du Luxembourg		2017/2018
Magyarország	Okleveles építészmérnök MSc	— Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Építészmérnöki Kar	A területi illetékes építész-kamara hatósági bizonyítványa a szakmagyakorlási jogosultságról.	2007/2008
	Okleveles építészmérnök	— Széchenyi István Egyetem, Győr — Műszaki Tudományi Kar		2007/2008
	Okleveles építészmérnök	— Pécsi Tudományegyetem — Pollack Mihály Műszaki Kar		2007/2008
Malta	Degree in Bachelor of Engineering and Architecture (Hons)	Universita' ta' Malta	Warrant b'titlu ta' "Perit" mahrug mill-Bord tal-Warrant	2007/2008
Nederland	1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur	1. Technische Universiteit te Delft	Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46. As of 2014/2015: Verklaring van Bureau Architectenregister die bevestigt dat aan de eisen voor de beroepskwalificatie van architect is voldaan	1988/1989
	2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek	2. Technische Universiteit te Eindhoven		




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	<p>3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examens verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> — de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam — de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam — de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg — de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem — de Rijkshogeschool Groningen te Groningen — de Hogeschool Maastricht te Maastricht 			1988/1989
	<p>4. Master of Science in Architecture, Urbanism & Building Sciences variant Architecture</p> <ul style="list-style-type: none"> — Master of Science in Architecture, Building and Planning (specialisatie: Architecture) 	<p>4. Technische Universiteit Delft Faculteit Bouwkunde</p>		2003/2004
	<ul style="list-style-type: none"> — Master of Architecture 	<p>Technische Universiteit Eindhoven</p>		2002/2003
		<p>ArtEZ hogeschool voor de kunsten/ArtEZ Academie van Bouwkunst</p>		2003/2004
		<p>Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten/Academie van Bouwkunst Amsterdam</p>		2003/2004
		<p>Hanze Hogeschool Groningen/Academie van Bouwkunst Groningen</p>		2003/2004




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	11. Master of Architecture (MArch) (aufgrund eines Bachelor- und eines Masterstudiums entspricht MSc)	11. Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz		2008/2009
		11. Akademie der bildenden Künste Wien		2008/2009
	12. Masterstudium der Architektur	12. Universität für angewandte Kunst Wien		2011/2012
	13. BA-Studiengang Bauplanung u. Bauwirtschaft Studienzweig Architektur u. MA-Studiengang Architektur	13. Fachhochschule Joanneum Graz		2015/2016
	14. Bachelorstudiengang "Green Building" und Masterstudiengang "Architektur — Green Building"	14. Fachhochschule Campus Wien		2016/2017
Polska	magister inżynier architekt (mgr inż. arch.)	— Politechnika Białostocka — Politechnika Gdańska — Politechnika Łódzka — Politechnika Śląska — Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie — Politechnika Warszawska — Politechnika Krakowska — Politechnika Wrocławska	Zaświadczenie o członkostwie w okręgowej izbie architektów/Zaświadczenie Krajowej Rady Izby Architektów RP potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej osoby nie będącej członkiem Izby	2007/2008
		— Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego		2003/2004
	dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta	— Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie — Politechnika Lubelska		2011/2012 2008/2009



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992	— Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto		1991/1992
	Mestrado integrado em Arquitectura	— Universidade Autónoma de Lisboa		2001/2002
		— Universidade Técnica de Lisboa (Instituto Superior Técnico)		2001/2002
		— Escola Superior Artística do Porto		2003/2004
		— Universidade Lusófona do Porto		2005/2006
	Carta de curso de Mestrado integrado em Arquitectura	— Universidade do Minho		1997/1998
		— ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa		1999/2000
		— Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão		2006/2007
		— Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias		1995/1996
		— Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa		2008/2009
		— Universidade de Évora		2007/2008
		— Escola Superior Artística do Porto (ESAP)		1988/1989 (Licenciatura) 2007/2008 (Mestrado)
		— Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes		2006/2007
		— Universidade Lusíada do Porto		2006/2007
	Carta de curso de Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo	— Universidade Fernando Pessoa		2006/2007
		— ESG/Escola Superior Gallaecia		2002/2003
	Diploma de Mestre em Arquitectura	— Universidade Lusíada de Lisboa		1988/1989
		— Universidade da Beira Interior		2003/2004



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	Carta de Curso, Grau de Licenciado	— Universidade de Coimbra	2008/2009	
		— Universidade de Évora	2001/2002	
	Carta de curso de mestre em Arquitectura	— Universidade do Porto	2003/2004	
	Certidão de Licenciatura em Arquitectura	Universidade Católica Portuguesa Centro Regional das Beiras		2001/2002
	Diploma de Mestrado Integradado em Arquitectura	Universidade Católica Portuguesa Centro Regional das Beiras		2001/2002
România	Diploma de arhitect	— Universitatea de arhitectură și urbanism "ION MINCU"	Certificat de dobândire a dreptului de semnătură și de înscriere în Tabloul Național al Arhitecților	2010/2011
		— Universitatea "Politehnică" din Timișoara		2011/2012
		— Universitatea Tehnică din Cluj — Napoca		2010/2011
		— Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași		2007/2008
		— Universitatea Spiru Haret — Facultatea de Arhitectură		2009/2010
	Diploma de licență și master	— Universitatea de arhitectură și urbanism "ION MINCU"		2011/2012
		— Universitatea "Politehnică" din Timișoara		
		— Universitatea Tehnică din Cluj — Napoca		
		— Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași		
		— Universitatea Spiru Haret — Facultatea de Arhitectură		




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Slovenija	Magister inženir arhitekture/Magistrica inženirka arhitekture	Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Arhitekturo	Potrdilo Zbornice za arhitekturo in prostor o sposobljenosti za opravljanje nalog odgovornega projektanta arhitekture (valid until 1.6.2019)	2007/2008
	Diploma o pridobljeni magistrski izobrazbi 2. stopnje	Univerza v Mariboru; Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo	Potrdilo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije o vpisu v imenik pooblaščenih arhitektov ali Potrdilo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije o izpolnjevanju pogojev za vpis v imenik pooblaščenih arhitektov (as from 1.6.2019)	
Slovensko	Diplom inženiera Architekta (titul Ing. arch.)	— Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, študijný odbor 5.1.1 Architektúra a urbanizmus	Certifikát vydaný Slovenskou komorou architektov na základe 3-ročnej praxe pod dohľadom a vykonania autorizačnej skúšky	2007/2008
	Diplom magistra umení (titul Mgr. art.)	— Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, študijný odbor 5.1.1. Architektúra a urbanizmus		2004/2005
		— Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, študijný odbor 2.2.7 "Architektonická tvorba"		2007/2008
Suomi/ Finland	Arkkitehdin tutkinto/Arkiteksamamen	— Teknillinen korkeakoulu/Tekniska högskolan (Helsinki)		1998/1999
		— Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerfors tekniska högskola		
		— Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet		
		— Aalto-yliopisto/Aalto-universitetet		
		— Tampereen teknillinen yliopisto/Tammerfors tekniska universitet		
		— Oulun yliopisto		2010/2011




Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
		— Tampereen teknillinen yliopisto		2010/2011
		— Aalto-yliopisto/Aalto-universitetet		2010/2011
Sverige	Arkitektexamen	— Chalmers Tekniska Högskola AB — Kungliga Tekniska Högskolan — Lunds Universitet — Umeå universitet		1998/1999 2009/2010
United Kingdom	1. Diplomas in architecture 2. Degrees in architecture 3. Final examination — Final Examination (ARB/RIBA Part 2) 4. Examination in architecture 5. Examination Part II 6. Master of Architecture	1. — Universities — Colleges of Art — Schools of Art — Cardiff University — University for the Creative Arts — Birmingham City University — University of Nottingham 2. Universities 3. Architectural Association — Architectural Association 4. Royal College of Art 5. Royal Institute of British Architects 6. — University of Liverpool — Cardiff University — University of Plymouth — Queens University, Belfast — Northumbria University — University of Brighton	Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board. The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board. EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for validation. An Architects Registration Board Part 3 Certificate of Architectural Education	1988/1989 2006/2007 2008/2009 2008/2009 2008/2009 1988/1989 2011/2012 2006/2007 2006/2007 2007/2008 2009/2010 2009/2010 2010/2011



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
		— Birmingham City University		2010/2011
		— University of Kent		2006/2007
		— University of Ulster		2008/2009
		— University of Edinburgh/Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture		2009/2010
		— Leeds Metropolitan University		2011/2012
		— Leeds Beckett University (until 2014 Leeds Metropolitan University)		2014/2015
		— University of Newcastle upon Tyne		2011/2012
		— University of Lincoln		2011/2012
		— University of Huddersfield		2012/2013
		— University of the West of England		2011/2012
		— University of Westminster		2011/2012
		— University for the Creative Arts		2013/2014
		— University of Central Lancashire		2014/2015
		— Coventry University		2017/2018
	7. Graduate Diploma in Architecture	7. University College London		2006/2007
	8. Professional Diploma in Architecture	8. University of East London — Northumbria University		2007/2008 2008/2009
	9. Graduate Diploma in Architecture/MArch Architecture	9. University College London		2008/2009



Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	10. Postgraduate Diploma in Architecture	10. — Leeds Metropolitan University		2007/2008
		— University of Edinburgh		2008/2009
		— Sheffield Hallam University		2009/2010
	11. MArch Architecture (ARB/RIBA Part 2)	11. — University College London		2011/2012
		— University of Nottingham		2013/2014
		— University of East London		2013/2014
	12. Master of Architecture (MArch)	12. Liverpool John Moores University		2011/2012
		— De Montfort University		2011/2012
		— Arts University Bournemouth		2011/2012
		— Nottingham Trent University		2012/2013
	13. Postgraduate Diploma in Architecture and Architectural Conservation	13. University of Edinburgh		2008/2009
	14. Postgraduate Diploma in Architecture and Urban Design	14. University of Edinburgh		2008/2009
	15. MPhil in Environmental Design in Architecture (Option B)	15. University of Cambridge		2009/2010
	— MPhil in Architecture and Urban Design	— University of Cambridge		2013/2014
	16. Professional Diploma in Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies	16. University of East London/Centre for Alternative Technology		2008/2009
	17. MArchD in Applied Design in Architecture	17. Oxford Brookes University		2011/2012
	18. MArch	18. University of Portsmouth		2011/2012



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/549 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2020

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2020) 2592]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in alcuni Stati membri e dell'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell'allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/529 della Commissione ⁽⁵⁾ a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 rilevati nel pollame in Ungheria, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
- (4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/529 l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/529 della Commissione, del 15 aprile 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 118 del 16.4.2020, pag. 29).



- (5) I nuovi focolai in Ungheria sono localizzati all'interno dei confini delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47. I confini delle nuove zone di protezione e sorveglianza, istituite dalle autorità competenti ungheresi conformemente alla direttiva 2005/94/CE intorno ad alcuni di questi nuovi focolai, sono tuttavia al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e pertanto occorre aggiornare di conseguenza le zone elencate in tale allegato.
- (6) La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Ungheria conformemente alla direttiva 2005/94/CE e ha accertato che i confini delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Ungheria, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tale Stato membro. È pertanto opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 nuove zone di protezione e sorveglianza per l'Ungheria.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Ungheria in conformità alla direttiva 2005/94/CE e al fine di aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (9) Conformemente alla direttiva 2005/94/CE è inoltre opportuno prorogare la durata delle restrizioni nelle zone del distretto di Sulęcín, elencate per la Polonia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47, a causa di un secondo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 confermato in tale distretto dalla Polonia in data 31 marzo 2020. È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 per tener conto della proroga della durata di tali restrizioni.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47.
- (11) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE A


Zone di protezione negli Stati membri interessati, di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Germania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Landkreis Börde	
Verbandsgemeinde Flechtingen Gemeinde: 39345 Bülstringen Ortsteil: Wieglitz/Ellersell	23.4.2020
Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben Ortsteil: 39345 Uthmöden	23.4.2020

Stato membro: Ungheria

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Bács-Kiskun és Csongrád megye:	
Csengele, Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Pálmonostora, Petőfiszállás és Pusztaszer települések közigazgatási területeinek a 46.440827és a 19.846995, a 46.438786 és a 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.403611 és 19.834167, a 46.38769 és 19.86654 , a 46.40299 és 19.87998, a 46.41096 és 19.83726, a 46.44957 és 19.87544, a 46.55800 és 19.79035, a 46.38741 és 19.86223, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.38730 és 19.85161, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.411942 és 19.852744, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45071735 és 19.8386126, a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844, a 46.6014 és 19.5428, 46.47455783 és 19.86788239, a 46.4776644 és 19.86554941, a 46.41085 és 19.85558, a 46.3896296224 és 19.858905558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.48031 és 19.84032, a 46.386442 és 19.775899, a 46.53935 és 19.74915, a 46.434080 és 19.837544, a 46.49795 és 19.77742, a 46.49526 és 19.77629, a 46.518974 és 19.785285, a 46.494599 és 19.784372, a 46.48499 és 19.79693, a 46.34363 és a 19.88657, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.50638 és 19.78172, a 46.55212 és 19.97079, a 46.50073 és 19.7877, a 46.4993565 és 19.7809441, valamint a 46.54135 és 19.83184 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.	7.5.2020
Csongrád megye:	
Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek, Ruzsa, Üllés és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.5323 és 19.8675, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, valamint a 46.3455 és 19.9427 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.	7.5.2020



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Bács-kiskun megye:	
<p>Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kecskemét, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunfehértó, Móricgát, Nyárlőrinc, Orgovány, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Tompa és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.435119 és a 19.836480, a 46.558317 és 19.713448, a 46.694364 és 19.77329, a 46.44159 és 19.84327, a 46.514537 és 19.65459, a 46.465556 és 19.808611, a 46.5448459 és 19.745837, a 46.800833 és 19.857222, a 46.41549 és 19.84498, a 46.5692465 és 19.6932973, a 46.5606135 és 19.7108641, a 46.41504 és 19.83675, a 46.47190 és 19.82798, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592, a 46.49398 és 19.76918, a 46.423333 és 19.850278, a 46.4528606 és 19.79683053, a 46.65701 és 19.77743, a 46.47019 és 19.83754, a 46.520509 és 19.651656, a 46.581470 és 19.770906, a 46.46758 és 19.85086, a 46.49169 és 19.68988, a 46.51590 és 19.64387, a 46.4608579 és 19.8303092, a 46.22671 és 19.58741, a a 46.50898 és 19.63934, a 46.46467 és 19.76302, a 46.46752 és 19.75170, a 46.46515 és 19.75375, a 46.46900 és 19.76215, a 46.41600 és 19.6807, a 46.40430 és 19.73591, a 46.5158453 és 19.6704565, a 46.606053 és 19.788634, a 46.61600 és 19.66512, a 46.47344 és 19.74689, a 46.60658 és 19.53464, a 46.493294 és 19.689126, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942, a 46.46817 és 19.81632, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129 és 19.798864, a 46.4982 és 19.6534, a 46.4483399 és 19.7683431, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.3957493 és 19.6759709, a 46.45024 és 19.70384, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776 és 19.80446, a 46.5229 és 19.71635, a 46.40123 és 19.73661, a 46.675319 és 19.503534, a 46.44905 és 19.8054, a 46.54089 és 19.6471, a 46.592784 és 19.491405, a 46.51841 és 19.7112, a 46.45126 és 19.78045, a 46.55832 és 19.46721, a 46.46897 és 19.84236, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969, valamint a 46.45851 és 19.68701 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.</p>	7.5.2020

Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim:	
w gminie Krzeszyce miejscowość Muszkowo	25.4.2020

PARTE B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati, di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Germania


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
NIEDERSACHSEN, Landkreis Aurich	
<p>In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten: Dornum, Großheide. In der Gemeinde Dornum beginnend an der Gabelung Hochbrücker Tief – Dornumersiel Tief, dann weiter über das Dornumersieltief bis hoch zur Brücke Butenhusener Straße.</p>	Dal 14.4.2020 al 22.4.2020



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Der Butenhusener Straße nördlich folgen und dann den ersten Feldweg in Richtung Südosten nehmen.</p> <p>Der Straße folgen, am Ferienhof Blankenhausen vorbei, weiter in südöstlicher Richtung bis zur Windmühle. Danach dem Weg folgen, bis zum ersten Gebäude auf der rechten Seite. Hier die Südenburger Straße entlang, dieser erst südlich, dann südöstlich folgen bis zur Pumpsieker Straße.</p> <p>Dann Luftlinie Kreuzung Südenburger Straße – Pumpsieker Straße bis Sackgasse Lütt Uppum.</p> <p>An der Kreisgrenze südöstlich entlang bis zum Dornumersieltief, diesem südöstlich folgen bis kurz vor der Kreuzung mit dem Pumpstief, von da an der Kreisgrenze wieder folgen, erst südlich dann westlich.</p> <p>Von der Kreisgrenze Luftlinie in gerader Linie südwestlich bis Ostergaste.</p> <p>Von da aus dem Alter Weg nördlich folgen bis zum Dornumer Weg, diesem westlich folgen bis zur Kreuzung mit dem Moortief.</p> <p>Dem Moortief weit folgen bis zur Kreuzung mit dem Zugraben Hoheweg.</p> <p>Östlich weiter dem Moortief folgen, dann nordöstlich bis zur Gabelung Hochbrücker Tief, westliches Dornum.</p> <p>Dem Hochbrücker Tief folgen, erst nördlich und dann nordöstlich, an der Brücke Schatthausener Straße vorbei östlich bis zur Gabelung mit dem Dornumersieker Tief.</p>	
NIEDERSACHSEN, Landkreis Aurich	
<p>In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten:</p> <p>Dornum, Großheide, Hagermarsch, Hage, Berumbur, Aurich</p> <p>In der Gemeinde Hagermarsch beginnend an der Gabelung Theener Oststreek – Vierweg, dem Vierweg nördlich folgen, an der Kreuzung Osterdeicher Weg vorbei weiter nach Norden, dann an der Kreuzung rechts.</p> <p>Der Straße östlich folgen bis diese nach links abbiegt, dem Weg dann nördlich wieder folgen, bis er die Küste erreicht.</p> <p>Die Grenze verläuft an der Küste entlang bis zur Kreisgrenze Wittmund, folgt dann weiter der Kreisgrenze entlang bis zur Kreuzung Langefelder Grenzweg – Ricklefsche Trift in Aurich.</p> <p>Dem Ricklefsche Trift südlich folgen, bis sich diese mit der Straße Im Meerhusener Moor kreuzt. Letzterer südwestlich am Wald entlang bis zum Rockerstrift. Auf diesem weiter südlich gehen bis zum Aderkrutweg, diesen dann westlich weiter bis man auf die Dietrichsfelder Straße trifft.</p> <p>Von dort verläuft die Grenze per Luftlinie nach Westen durch den Meerhusener Wald bis zur Kreuzung Dornumer Straße – Stickerspittweg.</p> <p>Dem Stickerspittweg südwestlich bis zum Sandstrahlweg, die Grenze verläuft hier nordwestlich weiter bis zur Kreisgrenze Aurich/Wittmund.</p> <p>Der Kreisgrenze folgen bis zur Kreuzung Tannenhausener Weg – Mansfelder Weg.</p> <p>Dem Tannenhausener Weg westlich folgen bis zur Kreuzung Zum Ententeich, dann nördlich weiter bis zum Düwelsmeer, auf diesem nordwestlich bis die Kreuzung mit dem Kuhweg kommt.</p> <p>Dem Kuhweg nordwestlich folgen bis zur Kreuzung Kuhweg – Rotdornweg, letzterem westlich folgen bis zur Kreuzung Röttweg.</p> <p>Dem Röttweg dann nördlich folgen bis zur Kreuzung mit dem Weidenweg, dort westlich gehen bis dieser in den Kastanienweg mündet. Dem Kastanienweg nordwestlich folgen bis zur Kreuzung Dorfstraße. Dort nördlich weiter mit dem Moorwegschloot bis dieser zum Ostermoordorfer Tog wird, diesem auch nördlich folgen zum Schulweg. Diesem westlich folgen bis zur Kreuzung Großheider Straße diesem nördlich folgen bis zur Kreuzung Linienweg.</p>	22.4.2020



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Auf dem Linienweg nordwestlich weiter bis zum Wald und dann dem Feldweg am Waldrand entlang bis zur Feldstraße. Dieser westlich zum Ende folgen, dann auf die Holtenbrück wechseln.</p> <p>Dort nördlich bis dieser in die Poststraße mündet.</p> <p>Der Poststraße nordwestlich bis zur Kreuzung mit Sandlage folgen. Dann Luftlinie Kreuzung Sandlage – Poststraße bis zur Kreuzung Hauptstraße – Holzdorfer Straße in Berumbur.</p> <p>Der Hauptstraße folgen nordwestlich bis diese in die Blandorfer Straße mündet. Dann Luftlinie von Kreuzung Hauptstraße – Blandorfer Straße bis zur Kreuzung Hagemarscher Straße – Alter Postweg.</p> <p>Dem Alten Postweg nordwestlich folgen bis Hagermarsch.</p> <p>Dann Luftlinie Feuerwehr Hagermarsch bis zum Lüttje Weg. Diesem nördlich folgen bis zum Theener Oststreek. Dann nordöstlich bis zur Kreuzung mit dem Vierweg, dem Startpunkt.</p>	
NIEDERSACHSEN, Landkreis Wittmund	
<p>In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten:</p> <p>Holtgast, Nenndorf, Westerholt, Schweindorf, Uтары</p> <p>Das Gebiet des Landkreises Wittmund, das westlich bzw nördlich von folgender Linie gelegen ist: Im Norden beginnend von dem Punkt, an dem das „Pumptief“ südlich von Damsum auf die Grenze zum Landkreis Aurich trifft, dann weiter Richtung Süden über das „Pumptief“, „Oetjetief“ und „Schleitief“ bis zur Kreuzung des „Schleitiefs“ mit der L6 zwischen Ochtersum und Uтары. Dann der L6 folgend in Richtung der Stadt Norden über Schweindorf, Westerholt und Nenndorf bis zur Grenze zum Landkreis Aurich.</p>	Dal 14.4.2020 al 22.4.2020
NIEDERSACHSEN, Landkreis Wittmund	
<p>In dem wie folgt beschriebenen Beobachtungsgebiet fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten:</p> <p>Stadt Esens, Neuharlingersiel, Holtgast, Moorweg, Dunum, Ochtersum, Blomberg, Neuschoo, Eversmeer, Nenndorf, Westerholt, Schweindorf, Uтары.</p> <p>Der Bereich des Landkreises Wittmund, der westlich folgender Linie gelegen ist:</p> <p>Von der Nordsee bis zur Zuwegung „Ostbense Am Deich 25“, dann die K7 ab dem Zusammentreffen mit der L5 von Ostbense über Hartward Richtung Esens, dort beim Zusammentreffen mit der L8 diese immer weiter in südliche Richtung über den Esenser Nordring, weiter auf der L8 bleibend Richtung Ogenbargen bis zur Grenze mit dem Landkreis Aurich.</p>	22.4.2020
BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Landkreis Börde	
<p>Verbandsgemeinde Flechtingen Gemeinde: 39345 Bülstringen Ortsteil: Wiegwitz/Ellersell</p>	Dal 24.4.2020 al 2.5.2020
<p>Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben Ortsteil: 39345 Uthmöden</p>	Dal 24.4.2020 al 2.5.2020
<p>Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben Ortsteil: 39343 Bodendorf Ortsteil: 39345 Gut Detzel Ortsteil: 39340 Hütten Ortsteil: 39340 Lübberitz Ortsteil: 39345 Satuelle Ortsteil: 39343 Süplingen 39340 Stadt Haldensleben</p>	2.5.2020



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Einheitsgemeinde Oebisfelde/Weferlingen Ortsteil: 39359 Keindorf	2.5.2020
Verbandsgemeinde Elbe-Heide Gemeinde Westheide Ortsteil: 39345 Born	2.5.2020
BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Altmarkkreis Salzwedel	
Gemeinde Gardelegen Ortsteil: 39638 Jeseritz Ortsteil: 39638 Parleib Ortsteil: 39638 Potzehne Ortsteil: 39638 Roxförde	2.5.2020

Stato membro: Ungheria

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Bács-Kiskun és Csongrád megye:	
Csengele, Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Pálmonostora, Petőfiszállás és Pusztaszer települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és a 19.846995, a 46.438786 és a 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.403611 és 19.834167, a 46.38769 és 19.86654, a 46.40299 és 19.87998, a 46.41096 és 19.83726, a 46.44957 és 19.87544, a 46.55800 és 19.79035, a 46.38741 és 19.86223, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.38730 és 19.85161, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.411942 és 19.852744, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45071735 és 19.8386126, a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844, a 46.6014 és 19.5428, 46.47455783 és 19.86788239, a 46.4776644 és 19.86554941, a 46.41085 és 19.85558, a 46.3896296224 és 19.858905558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.48031 és 19.84032, a 46.386442 és 19.775899, a 46.53935 és 19.74915, a 46.434080 és 19.837544, a 46.49795 és 19.77742, a 46.49526 és 19.77629, a 46.518974 és 19.785285, a 46.494599 és 19.784372, a 46.48499 és 19.79693, a 46.34363 és a 19.88657, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.50638 és 19.78172, a 46.55212 és 19.97079, a 46.50073 és 19.7877, a 46.4993565 és 19.7809441, valamint a 46.54135 és 19.83184 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.	Dall'8.5.2020 al 16.5.2020
A Kiskunhalasi járás és az országhatár metszéspontjától a 46.3471 és 19.402476 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körrel összekötő egyenes, majd a kör, majd az ezt a 46.55832 és 19.46721 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körrel összekötő egyenes, majd a 46.598149 és 19.465149GPS koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör, majd a 46.682057 és 19.49982GPS koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör, majd a az 54-es út, majd a 46.860495 és 19.848759 és a 46.800833 és 19.857222GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körök, majd a 46.5878624 és 19.882969 és a 46.55212 és 19.97079GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körök, majd Kistelek, Balástya és Szatymaz települések közigazgatási határai, az 5-ös és 55-ös út, valamint a 46.30436 és 19.77187 és a 46.22671 és 19.58741GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körök által határolt terület védőközveten kívüli területei.	16.5.2020




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Csongrád megye:	
Bordány, Csengele, Forrásokút, Kistelek, Ruzsa, Üllés és Zsombótelepülések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.5323 és 19.8675, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, valamint a 46.3455 és 19.9427 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.	Dall'8.5.2020 al 16.5.2020
Bács-Kiskun megye:	
Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kecskemét, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunfehértó, Mórícgát, Nyárlőrinc, Orgovány, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Tompa és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.435119 és a 19.836480, a 46.558317 és 19.713448, a 46.694364 és 19.77329, a 46.44159 és 19.84327, a 46.514537 és 19.65459, a 46.465556 és 19.808611, a 46.5448459 és 19.745837, a 46.800833 és 19.857222, a 46.41549 és 19.84498, a 46.5692465 és 19.6932973, a 46.5606135 és 19.7108641, a 46.41504 és 19.83675, a 46.47190 és 19.82798, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592, a 46.49398 és 19.76918, a 46.423333 és 19.850278, a 46.4528606 és 19.79683053, a 46.65701 és 19.77743, a 46.47019 és 19.83754, a 46.520509 és 19.651656, a 46.581470 és 19.770906, a 46.46758 és 19.85086, a 46.49169 és 19.68988, a 46.51590 és 19.64387, a 46.4608579 és 19.8303092, a 46.22671 és 19.58741, a a 46.50898 és 19.63934, a 46.46467 és 19.76302, a 46.46752 és 19.75170, a 46.46515 és 19.75375, a 46.46900 és 19.76215, a 46.41600 és 19.6807, a 46.40430 és 19.73591, a 46.5158453 és 19.6704565, a 46.606053 és 19.788634, a 46.61600 és 19.66512, a 46.47344 és 19.74689, a 46.60658 és 19.53464, a 46.493294 és 19.689126, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942, a 46.46817 és 19.81632, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129 és 19.798864; a 46.4982 és 19.6534, a 46.4483399 és 19.7683431, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.3957493 és 19.6759709, a 46.45024 és 19.70384, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776 és 19.80446, a 46.5229 és 19.71635, a 46.40123 és 19.73661, a 46.675319 és 19.503534, a 46.44905 és 19.8054, a 46.54089 és 19.6471, a 46.592784 és 19.491405, a 46.51841 és 19.7112, a 46.45126 és 19.78045, a 46.55832 és 19.46721, a 46.46897 és 19.84236, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969, valamint a 46.45851 és 19.68701 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.	Dall'8.5.2020 al 16.5.2020

Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim i ślubickim:	
<p style="text-align: center;">w powiecie sulęcińskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> w gminie Krzeszyce miejscowości: Krępiny, Marianki, Zaszczytowo, Studzionka, Dzierżazna, Malta, Czartów, Krasnołęg, Świętojańsko, Krzeszyce, Karkoszków, Przemysław, Rudna, w gminie Sulęcín miejscowości: Trzebów, Drogomin, w gminie Słońsk miejscowości: Ownice, Lemierzyce, Lemierzycko, Grodzisk, Chartów, Jamno, Budzigniew, Polne <p style="text-align: center;">w powiecie ślubickim:</p> <p>w gminie Ośno Lubuskie miejscowości: Radachów, Trześniów, Kochań.</p>	4.5.2020
W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim:	
w gminie Krzeszyce, miejscowość Muszkowo.	Dal 26.4.2020 al 4.5.2020»

20CE1018



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/550 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2020

che modifica gli allegati II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca temporanea dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 in relazione a taluni prodotti originari del Regno di Cambogia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 10,


considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Il Regno di Cambogia («Cambogia») beneficia delle preferenze tariffarie previste dal regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati «Tutto tranne le armi» (*Everything But Arms* — «EBA») di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 978/2012 («regolamento SPG»). La Cambogia figura inoltre nell'elenco dei paesi beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento SPG. A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SPG, il regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati consiste nella sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata originari della Cambogia, esclusi quelli di cui al capitolo 93, ossia armi e munizioni.
- (2) A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG, i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti nelle convenzioni elencate nell'allegato VIII, parte A, del regolamento SPG (le «convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro»).
- (3) L'11 febbraio 2019 la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione contenente un allegato («l'avviso di apertura») ⁽²⁾ che apre, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento SPG, la procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse alla Cambogia («procedura di revoca temporanea»). Lo stesso giorno la Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio di tale decisione di esecuzione.
- (4) Gli elementi di cui disponeva la Commissione in quel momento indicavano l'esistenza di motivi sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura di revoca temporanea. In particolare il considerando 3 della decisione di esecuzione e il punto 5 dell'avviso di apertura facevano riferimento a elementi indicanti l'esistenza di violazioni gravi e sistematiche, da parte della Cambogia, dei principi stabiliti nelle seguenti quattro convenzioni essenziali dell'ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro:

⁽¹⁾ GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 55 del 12.2.2019, pag. 11.



- Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (1966) («ICCPR»);
 - Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948) (la «convenzione 87 dell'OIL»);
 - Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949) (la «convenzione 98 dell'OIL»); nonché
 - Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966) («ICESCR»).
- (5) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato la Cambogia e i terzi a comunicare le loro osservazioni alla Commissione. Tredici terzi si sono registrati entro il termine fissato nell'avviso di apertura e hanno presentato osservazioni scritte alla Commissione.
 - (6) In seguito all'apertura della procedura di revoca temporanea, la Commissione ha controllato e valutato l'attuazione, da parte della Cambogia, delle quattro convenzioni figuranti nell'avviso di apertura. Conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento SPG, il periodo di controllo e valutazione è terminato il 12 agosto 2019.
 - (7) La Commissione ha raccolto tutte le informazioni necessarie in conformità all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento SPG, comprese le valutazioni disponibili degli organi di controllo competenti e i pareri della Cambogia. Nel giugno 2019 la Commissione ha effettuato una missione di controllo in Cambogia.
 - (8) Durante il periodo di controllo e valutazione la Commissione ha offerto alla Cambogia ogni possibilità di cooperare, presentare osservazioni ed essere sentita. Ad esempio, il 24 luglio 2019 la Commissione ha invitato la Cambogia a comunicare per iscritto la propria posizione sulle constatazioni che hanno portato all'apertura della procedura di revoca temporanea. La Cambogia ha risposto alla Commissione il 12 agosto 2019 contestando i motivi della decisione della Commissione di aprire la procedura di revoca temporanea. Nella sua risposta la Cambogia ha inoltre messo in evidenza una serie di azioni correttive previste o intraprese prevalentemente prima dell'apertura della procedura di revoca temporanea.
 - (9) A norma dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento SPG, il 12 novembre 2019 la Commissione ha presentato alla Cambogia una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni (la «relazione»). La relazione si fondava sull'insieme delle prove raccolte dalla Commissione fino al 31 ottobre 2019 per quanto riguarda il rispetto dei principi stabiliti nelle quattro convenzioni essenziali dell'ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro, compresi gli elementi di prova e le informazioni presentate dalla Cambogia e dai terzi interessati dalla procedura.
 - (10) Il 12 dicembre 2019 la Cambogia ha presentato le proprie osservazioni sulla relazione.
 - (11) Il presente regolamento delegato si basa sulle constatazioni contenute nella relazione e sugli elementi di prova che le suffragano, sulle valutazioni successive alla luce della risposta della Cambogia nonché sui fatti e sugli sviluppi verificatisi dopo il 12 dicembre 2019.


2. VIOLAZIONI GRAVI E SISTEMATICHE DEI PRINCIPI SANCITI DALL'ICCPR

2.1. *Diritto alla partecipazione politica (articolo 25 dell'ICCPR)*

- (12) L'articolo 25 dell'ICCPR dispone che ogni cittadino ha il diritto e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 dell'ICCPR e senza restrizioni irragionevoli:
 - a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;
 - b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;
 - c) di accedere, in condizioni generali di uguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese.

2.1.1. *Constatazioni*

- (13) La Cambogia ha intrapreso una serie di azioni repressive nei confronti del principale partito di opposizione, il partito per la salvezza nazionale della Cambogia («CNRP»), limitando la partecipazione politica e i diritti elettorali nel paese. Tali azioni comprendevano, in particolare, modifiche della legge sui partiti politici («LPP»), l'arresto del presidente del CNRP Kem Sokha e lo scioglimento del CNRP per ordine degli organi giurisdizionali.



- (14) Nel marzo e nel luglio 2017 l'Assemblea nazionale della Cambogia ha apportato una serie di modifiche alla LPP in base alle quali è divenuto illegale guidare un partito politico per chiunque sia stato oggetto di una condanna penale. La LPP modificata ha inoltre conferito al ministero dell'Interno un ampio potere discrezionale che consente di sospendere le attività dei partiti politici e di sottoporre alla decisione della Corte suprema richieste di scioglimento dei partiti. Nell'ottobre 2017 l'Assemblea nazionale ha approvato ulteriori modifiche di una serie di leggi elettorali che stabiliscono la procedura per la riassegnazione dei seggi vinti da un partito sciolto.
- (15) Il 3 settembre 2017 Kem Sokha, leader del partito CNRP, è stato arrestato con l'accusa di tradimento e di cospirazione per rovesciare il governo cambogiano con l'aiuto di una potenza straniera ^(§).
- (16) Dopo più di un anno di custodia cautelare, il 10 settembre 2018 Kem Sokha è stato rimesso in libertà condizionale e posto sotto sorveglianza giudiziaria, successivamente revocata il 10 novembre 2019. Resta tuttavia soggetto al divieto di svolgere attività politiche in attesa dell'esito del processo ^(¶).
- (17) Il 16 novembre 2017 la Corte suprema della Cambogia ha disposto lo scioglimento del CNRP e l'interdizione di 118 dei suoi alti funzionari dalle attività politiche per cinque anni. La sentenza della Corte suprema si basa in particolare sulle modifiche apportate all'articolo 44 della LPP, che consente alla Corte suprema di sciogliere o sospendere per cinque anni un partito politico che violi l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 della LPP. Lo scioglimento del CNRP da parte della Corte suprema è stato in parte fondato sulle stesse accuse formulate dal giudice istruttore per la causa pendente nei confronti di Kem Sokha ^(§).
- (18) Lo scioglimento del CNRP ha determinato inoltre la rimozione dalle loro funzioni di 5 007 consiglieri comunali e locali eletti nel giugno 2017. I membri dell'Assemblea nazionale appartenenti al CNRP sono stati sostituiti da persone non elette. Nelle successive elezioni indirette del Senato tenutesi il 25 febbraio 2018, il partito al governo, ossia il Partito popolare cambogiano («CPP»), ha ottenuto tutti i seggi da attribuire ^(¶). Lo scioglimento del CNRP ha lasciato il paese senza un'opposizione credibile in vista delle elezioni nazionali del 29 luglio 2018, in cui il CPP ha ottenuto tutti i 125 seggi dell'Assemblea nazionale, creando di fatto uno Stato monopartitico senza alcuna opposizione parlamentare.

2.1.2. Posizione della Cambogia

- (19) La Cambogia sostiene che la LPP modificata si applica indistintamente a tutti i partiti politici, soddisfa tutti i requisiti di base che tutti i paesi democratici dovrebbero rispettare e mira a prevenire abusi non conformi ai principi democratici fondamentali.
- (20) La Cambogia giustifica l'arresto di Kem Sokha invocando l'articolo 443 del codice penale, che condanna il reato di cospirazione con una potenza straniera, e si basa su presunte prove della cospirazione posta in essere dal signor Kem Sokha per rovesciare il governo ^(§). Secondo quanto sostiene la Cambogia, poiché il signor Sokha era il presidente del CNRP, l'atto di tradimento da questi compiuto ha coinvolto il suo partito, determinandone lo scioglimento forzato.
- (21) La Cambogia sostiene inoltre che l'atto con cui il 16 novembre 2017 la Corte suprema ha ordinato lo scioglimento del CNRP rappresenta la decisione di uno Stato sovrano, e che l'applicazione delle sentenze nazionali rappresenta una questione interna di uno paese sovrano che rispetta lo Stato di diritto.

^(§) Tali accuse si basavano su una registrazione video del 2013, nella quale Kem Sokha discuteva di una strategia per ottenere voti con l'aiuto di esperti stranieri. Cfr. UA KHM 5/2017 dell'8 settembre 2017. Cfr. anche A/HRC/39/73/Add.1 del 7 settembre 2018.

^(¶) Il 9 dicembre 2019 un tribunale della Cambogia ha annunciato l'avvio del processo di Kem Sokha il 15 gennaio 2020.

^(§) A/HRC/39/73/Add.1, punto 20.

^(¶) Dei 62 seggi del Senato, 58 sono eletti indirettamente dai membri dei consigli comunali. Altri quattro seggi del Senato sono nominati dal re e dall'Assemblea nazionale.

^(§) La Cambogia afferma che la prova degli atti compiuti da Kem Sokha risiede in un video in cui quest'ultimo avrebbe ammesso di aver agito per ordine di una potenza straniera e di essersi prefisso come obiettivo ultimo la sostituzione del leader del governo al livello più elevato.



- (22) In relazione alle elezioni del 29 luglio 2018, la Cambogia sottolinea che la registrazione di 20 partiti politici e la partecipazione di 6 956 900 elettori dimostrano chiaramente che le modifiche della LPP e la conseguente redistribuzione dei seggi non hanno privato i cambogiani del loro diritto di partecipare alla direzione degli affari politici. Il concetto di violazione dell'articolo 25 dell'ICCPR non è pertanto giustificato.

2.1.3. Valutazione

Modifiche della legge sui partiti politici (LPP)

- (23) Le modifiche apportate nel 2017 alla LPP prevedono disposizioni che consentono un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda lo scioglimento dei partiti politici e il divieto per i leader dei partiti di svolgere attività politiche a tempo indeterminato senza un giusto processo ⁽⁶⁾.
- (24) A norma dell'articolo 38 della LPP, il ministero dell'Interno ha ampi poteri decisionali sui partiti politici e agisce di fatto come amministratore di questi ultimi. Può decidere ad esempio di sospendere le attività e sottoporre alla Corte suprema richieste di scioglimento di tali partiti. Poiché l'articolo 38 della LPP non prevede criteri chiari e trasparenti per tali richieste, il ministero dell'Interno dispone di un ampio potere discrezionale per proporre lo scioglimento di un partito.
- (25) Secondo l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani («OHCHR») in Cambogia, l'attribuzione al ministero dell'Interno di poteri di amministrazione dei partiti politici è *contraria alle norme internazionali in virtù delle quali gli organismi di regolamentazione devono essere indipendenti dal potere esecutivo al fine di garantire parità di condizioni a livello politico.* ⁽⁷⁾ In aggiunta, come ha sottolineato il relatore speciale delle Nazioni Unite, le modifiche della LPP e la conseguente redistribuzione dei seggi hanno privato milioni di cambogiani del loro diritto alla partecipazione politica. *Per coloro che hanno votato a favore del CNRP nelle circoscrizioni in cui tale partito ha vinto, i candidati da essi votati nelle elezioni dell'Assemblea nazionale del 2013 e nelle elezioni comunali del 2017 sono stati sostituiti da persone diverse che rappresentano altri partiti politici, il che a sua volta ha avuto ripercussioni sull'elezione dei senatori. Ciò costituisce una palese violazione del diritto dei cambogiani di partecipare alla direzione degli affari politici, che implica il diritto di essere rappresentati dalle persone a tal fine designate.* ⁽⁸⁾
- (26) Nel gennaio 2019 la Cambogia ha modificato l'articolo 45 della LPP introducendo la possibilità per gli individui interdetti dalle attività politiche di ottenere dal re, su richiesta del primo ministro, la reintegrazione nei loro diritti politici. Tale modifica non consente tuttavia la piena reintegrazione delle persone interdette nei loro diritti politici, dato che tali individui non possono effettivamente riprendere le loro attività politiche fino a quando perdura lo scioglimento del CNRP nel suo complesso. Inoltre la decisione di reintegrarli nei loro diritti politici spetta ai loro avversari politici, non a un organo indipendente. Infine la modifica dell'articolo 45 della LPP non risolve in alcun modo il problema della rimozione dei 5 007 consiglieri comunali del CNRP eletti ⁽⁹⁾.
- (27) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la LPP, quale modificata nel 2017, contenga disposizioni che violano i principi stabiliti all'articolo 25 dell'ICCPR.

Scioglimento del CNRP e arresto di Kem Sokha

- (28) La Cambogia sostiene che lo scioglimento del CNRP derivi dal fatto che il suo leader, Kem Sokha, ha commesso il reato di cospirazione con una potenza straniera. La Commissione osserva tuttavia che il CNRP è stato sciolto prima dell'inizio del processo di Kem Sokha. Va rilevato che il relatore speciale delle Nazioni Unite ha sollevato serie preoccupazioni in merito alla base probatoria su cui si è fondata la decisione della Corte suprema di sciogliere il CNRP ⁽¹²⁾ e alla gravità dell'accusa fondata su tali elementi di prova ⁽¹³⁾.

⁽⁶⁾ Cfr. la *Relazione congiunta dell'UNCT in Cambogia nel contesto del terzo ciclo dell'UPR della Cambogia*, punto 11.


⁽⁷⁾ OHCHR, *A human rights analysis of the amended law on political parties* (Un'analisi della legge modificata sui partiti politici in relazione ai diritti umani), 28 marzo 2017.

⁽⁸⁾ Consiglio dei diritti umani, relazione del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, A/HRC/39/73, punto 76 (2018).

⁽⁹⁾ A/HRC/42/60, punto 7.

⁽¹²⁾ A/HRC/39/73/Add.1, punto 20.

⁽¹³⁾ UA KHM 5/2017, 8 settembre 2017.



- (29) Secondo il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria («UNWGAD»), Kem Sokha è stato privato della propria libertà per ragioni politiche ⁽¹⁴⁾ e per aver esercitato i propri diritti alla libertà di opinione e di espressione, nonché il diritto di partecipare al governo del suo paese e alla direzione degli affari pubblici. Di conseguenza tale privazione di libertà si è posta in contrasto, tra l'altro, con gli articoli 19 e 25 dell'ICCPR ⁽¹⁵⁾. Analogamente, il relatore speciale delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per il fatto che l'arresto di Kem Sokha sia stato motivato da ragioni politiche e sia avvenuto prima delle elezioni generali previste per il 2018 ⁽¹⁶⁾.
- (30) La dissoluzione del CNRP ha avuto l'effetto di limitare il diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici per 118 dei suoi membri, per 55 membri dell'Assemblea nazionale appartenenti al CNRP e per 5 007 consiglieri eletti a livello locale e comunale che sono stati rimossi dalle loro funzioni. Come ha osservato il relatore speciale delle Nazioni Unite, lo scioglimento del CNRP e l'interdizione dei suoi membri dalle attività politiche mettono in discussione la regolarità delle elezioni generali del 29 luglio 2018 ⁽¹⁷⁾.
- (31) Gli organi di controllo delle Nazioni Unite hanno espresso all'unanimità le loro preoccupazioni in merito a tale situazione, osservando che la redistribuzione dei seggi del CNRP ad altri partiti, in particolare a livello comunale, priva i cambogiani del loro diritto alla partecipazione politica ⁽¹⁸⁾. Anche la relazione del 2018 del relatore speciale delle Nazioni Unite conclude che la regressione dei diritti politici in Cambogia, comprendente le modifiche della Costituzione per introdurre una legge di lesa maestà, rappresenta una deriva grave finalizzata alla repressione del dissenso e alla limitazione delle libertà fondamentali ⁽¹⁹⁾.
- (32) Dall'apertura della procedura di revoca temporanea nel febbraio 2019 sono stati compiuti pochi progressi per quanto riguarda la situazione dei diritti politici in Cambogia. La repressione dei diritti politici continua a dominare lo scenario politico in Cambogia. Permane il divieto di ricostituire il CNRP, i cui sostenitori e membri continuano a vedersi negati i propri diritti politici, mentre il CPP ha consolidato il proprio dominio incontrastato sulle istituzioni dello Stato ⁽²⁰⁾. Le funzioni dei sindaci e dei consiglieri comunali appartenenti al CNRP sono state quasi interamente trasferite a persone non elette appartenenti al CPP ⁽²¹⁾. Sebbene il 10 novembre 2019 sia stata revocata la sorveglianza giudiziaria cui era soggetto Kem Sokha, quest'ultimo è tuttora accusato di illeciti penali in quanto il suo caso non è stato chiuso. Inoltre gli è vietato svolgere qualsiasi attività politica.

2.1.4. Conclusioni sull'articolo 25 dell'ICCPR

- (33) Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che le azioni intraprese dalla Cambogia a partire dal 2017, in particolare le modifiche della LPP, lo scioglimento del CNRP e la conseguente redistribuzione dei seggi del CNRP in seno all'Assemblea nazionale e nei consigli locali, abbiano ripercussioni fortemente negative sulla democrazia, sulla partecipazione politica e sul pluralismo in Cambogia. Tali azioni indicano un sistema ispirato a motivazioni politiche e basato su interventi legislativi, amministrativi e giudiziari intesi a limitare la partecipazione politica e i diritti elettorali, in particolare prima delle elezioni generali del luglio 2018. Tali azioni hanno ostacolato il pieno godimento dei diritti politici da parte dei cambogiani, compreso il diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici, di votare e di essere eletti in elezioni periodiche e regolari e di avere accesso, in condizioni generali di uguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese, come previsto dall'articolo 25 dell'ICCPR.
- (34) La Commissione conclude che la natura dei diritti violati nonché la durata, la portata e l'impatto delle violazioni riscontrate dimostrano l'esistenza di gravi e sistematiche violazioni, da parte della Cambogia, dei principi sanciti dall'articolo 25 dell'ICCPR ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG.

2.2. Diritto alla libertà di espressione (articolo 19 dell'ICCPR)

- (35) L'articolo 19 dell'ICCPR stabilisce quanto segue:

⁽¹⁴⁾ Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, pareri adottati dal gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria nel corso dell'ottantesima sessione, 17-26 aprile 2018, A/HRC/WGAD/2018/9, punto 57.

⁽¹⁵⁾ A/HRC/WGAD/2018/9, punti 47 e 61.

⁽¹⁶⁾ UA KHM 5/2017, 8 settembre 2018.

⁽¹⁷⁾ A/HRC/39/73/Add.1, 15 agosto 2018, punto 87.

⁽¹⁸⁾ Id., punti 23 e 87.

⁽¹⁹⁾ A/HRC/39/73, punto 89.

⁽²⁰⁾ Cfr. anche A/HRC/42/60, 27 agosto 2019, punto 71.

⁽²¹⁾ Id., punto 5.



- «1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.
2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.
3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere, pertanto, sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:
- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui,
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.»
- (36) Nell'osservazione generale n. 34 sull'ICCPR, il comitato per i diritti umani (CDU) ha affermato che le libertà di opinione e di espressione sono diritti strettamente correlati, sono essenziali per qualsiasi società e costituiscono i fondamenti di una società democratica e libera ⁽²²⁾. Presuppongono inoltre la libertà di stampa e la possibilità per altri media di esprimersi su questioni pubbliche senza censura o restrizioni e di informare l'opinione pubblica.

2.2.1. *Costatazioni*

- (37) Le leggi cambogiane contengono una serie di disposizioni che violano gli obblighi assunti dalla Cambogia a norma dell'articolo 19 dell'ICCPR, in particolare mediante disposizioni formulate in modo generico e vago che consentono alle autorità cambogiane di esercitare un ampio margine di discrezionalità nell'attuazione di tali disposizioni legislative e regolamentari e di formulare capi di imputazione per reati connessi all'esercizio della libertà di espressione. Tali leggi comprendono: le modifiche del 2018 della costituzione cambogiana, l'articolo del codice penale sul reato di lesa maestà, la legge sulla stampa, la legge elettorale, la legge sulle telecomunicazioni, la legge sulle associazioni e sulle organizzazioni non governative (LANGO), la legge sui partiti politici, la legge sui sindacati e la *prakas* (ordinanza interministeriale) n. 170 dal titolo «*Publication Controls of Website and Social MEDIA Processing via Internet*» (Controlli sulle pubblicazioni dei siti web e dei social media via internet nel Regno di Cambogia).
- (38) La Commissione prende atto anche della situazione dei giornalisti esposti ad arresti, accuse e condanne, della chiusura del giornale *Cambogia Daily* in seguito ad una verifica fiscale, della chiusura delle filiali locali delle emittenti *Radio Free Asia* e *Voice of America*, nonché della chiusura di altre frequenze radio. Sono stati accusati o detenuti giornalisti senza alcun motivo apparente se non il fatto che, secondo quanto asserito, si sarebbero espressi contro il governo cambogiano o avrebbero partecipato ad attività di sensibilizzazione.
- (39) Tale situazione è stata rilevata con preoccupazione anche da vari organi internazionali di controllo. Nella dichiarazione di fine missione del 5 maggio 2019 sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, il relatore speciale delle Nazioni Unite ha invitato la Cambogia a *concedere maggiori spazi alla libertà di stampa e all'indipendenza dei giornalisti*. La relazione 2019 del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sull'esame periodico universale (UPR) ha esortato la Cambogia a: rimettere immediatamente in libertà qualunque persona detenuta per l'esercizio pacifico delle libertà di espressione e di riunione; proteggere i giornalisti, i difensori dei diritti umani, i membri dell'opposizione politica e i membri dei sindacati da vessazioni, arresti arbitrari e attacchi fisici; garantire uno spazio civico libero, sia online sia offline, in cui ci si possa esprimere liberamente senza il timore di essere perseguiti ai sensi del codice penale e della legge sulle telecomunicazioni ⁽²³⁾. Il 18 aprile 2019 la Cambogia ha accettato la maggior parte di tali raccomandazioni.
- (40) L'impennata delle azioni legali intraprese nel 2019 nei confronti di ex membri del CNRP illustra l'abuso grave e sistematico delle leggi per colpire, intimidire e vessare i singoli per l'esercizio delle loro libertà fondamentali, in particolare il diritto di non essere molestati per le proprie opinioni e il diritto alla libertà di espressione. I cittadini cambogiani che esprimono il loro dissenso sono ridotti al silenzio e privati della libertà di espressione: ciò accade sempre più spesso sui social media e sulle piattaforme online. Essi vengono minacciati, intimiditi o accusati di illeciti penali ogni volta che esprimono il loro dissenso, anche mediante il ricorso alla disposizione sul reato di lesa maestà introdotto nel codice penale poco più di un anno fa ⁽²⁴⁾.

⁽²²⁾ Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani (CDU), *Osservazione generale n. 34, articolo 19, libertà di opinione e di espressione*, CCPR/C/GC/34, 11 (12 settembre 2011).

⁽²³⁾ Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, *Relazione del gruppo di lavoro sull'esame periodico universale: Cambogia*, A/HRC/41/17, pag. 11 e seguenti; cfr., tra le altre, le raccomandazioni 110.12, 110.27, 110.29, 110.81, 110.83, 110.85, 110.87, 110.91, 110.93, 110.94, 110.96, 110.98 e 110.99 (5 aprile 2019).

⁽²⁴⁾ Cfr. a tale proposito la dichiarazione del relatore speciale delle Nazioni Unite dell'8 novembre 2019.



2.2.2. *Posizione della Cambogia*

- (41) La Cambogia ritiene che le citate azioni intraprese contro i giornalisti e i media siano giustificate dall'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia fiscale e di licenze per la radiodiffusione. Sottolinea il gran numero di organizzazioni operanti nel settore dei media attualmente registrate e attive in Cambogia. Rileva inoltre di aver autorizzato diverse stazioni radiofoniche a riprendere le attività e di aver permesso alle emittenti radio di mettere a disposizione tempo di trasmissione.
- (42) La Cambogia fa inoltre riferimento ai recenti sviluppi legislativi, tra cui l'istituzione di una commissione per valutare possibili modifiche della legge sulla stampa e i lavori in corso a livello interministeriale su un progetto di legge sull'accesso alle informazioni.

2.2.3. *Valutazione*

- (43) L'uso delle leggi per limitare il diritto alla libertà di espressione è motivo di grave preoccupazione. Il 19 giugno 2019 esperti delle Nazioni Unite, tra cui il relatore speciale sulla promozione e sulla tutela del diritto alle libertà di opinione e di espressione, hanno espresso preoccupazioni in merito all'uso del diritto penale per colpire la libertà di espressione, sia offline sia online, e hanno ricordato alla Cambogia che il diritto alla libertà di espressione è uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e giusta e che le restrizioni alla libertà di espressione devono essere limitate e rigorosamente definite. Inoltre le azioni legali intraprese dalle autorità cambogiane nei confronti di persone che si sono limitate a formulare dichiarazioni di sostegno ai leader politici sono vietate a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dell'ICCPR e costituiscono pertanto restrizioni ingiustificate. La posizione della Cambogia, in particolare la sua descrizione del panorama mediatico nel paese, è in netto contrasto con il fatto che tale paese occupa la posizione n. 143 nella classifica dell'indice sulla libertà di stampa nel mondo. L'8 novembre 2019 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia ha ricordato a tale paese che non sono consentiti arresti basati sull'esercizio delle libertà di opinione e di espressione attraverso il discorso politico e il commento sugli affari pubblici.
- (44) In linea con le numerose relazioni disponibili di organizzazioni della società civile e di organismi internazionali per la difesa dei diritti umani, anche la Commissione ritiene che la Cambogia abbia limitato il diritto alla libertà di espressione facendo ricorso a disposizioni legislative e ad azioni amministrative e giudiziarie, rivolte in particolare contro i giornalisti, la stampa e altri media, le ONG e i singoli individui, compresi i difensori dei diritti umani. Le azioni della Cambogia per porre rimedio a queste carenze non si sono concretizzate; in aggiunta, nonostante abbia accettato le raccomandazioni dell'UPR relative all'indipendenza dei media e alla libertà di espressione dei giornalisti, la Cambogia non ha adottato alcuna misura per dare attuazione effettiva a tali raccomandazioni ⁽²³⁾.
- (45) Sebbene la Cambogia si sia impegnata a rivedere e/o modificare una serie di leggi, anche in occasione dell'UPR del 2019, e benché dall'apertura della procedura di revoca temporanea abbia adottato una serie di provvedimenti amministrativi per rendere possibili tali modifiche e revisioni, tutto ciò non ha finora portato a risultati tangibili nell'allineamento delle leggi cambogiane agli obblighi internazionali assunti da tale paese in materia di diritti umani, in particolare all'articolo 19 dell'ICCPR.
- (46) La Commissione ricorda che, sebbene il diritto alla libertà di espressione possa essere soggetto a talune restrizioni, queste ultime devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, dell'ICCPR, compresa quella di essere proporzionate e necessarie in una società democratica. La Commissione ritiene tuttavia che la Cambogia non abbia dimostrato in modo sufficiente che le restrizioni della libertà di espressione contenute nel suo quadro giuridico e nella relativa attuazione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 19 dell'ICCPR.

2.2.4. *Conclusioni sull'articolo 19 dell'ICCPR*

- (47) Tenuto conto della natura dei diritti violati nonché della durata, della portata e dell'impatto delle violazioni, a parere della Commissione il fatto che la Cambogia sia ricorsa alla sua legislazione e ad azioni amministrative e giudiziarie per restringere la libertà di espressione ed abbia omesso di adottare le misure necessarie per garantire uno spazio civico libero costituisce una grave e sistematica violazione dei principi stabiliti dall'articolo 19 dell'ICCPR, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG.

⁽²³⁾ A/HRC/41/17/Add. 1.



2.3. Diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica (articoli 21 e 22 dell'ICCPR)

- (48) L'articolo 21 dell'ICCPR prevede il riconoscimento del diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni diverse da quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico, per la tutela della sanità o della morale pubbliche o per la difesa dei diritti e delle libertà altrui.
- (49) L'articolo 22 dell'ICCPR stabilisce quanto segue:
- «1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.
 2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità o la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.
 3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, a adottare delle misure legislative che causino pregiudizio — o applicare la legge in modo da causare pregiudizio — alle garanzie previste dalla detta Convenzione.»

2.3.1. Costatazioni


- (50) In Cambogia vige una legge sulle organizzazioni non governative (di seguito «LANGO») che impone una serie di restrizioni alla registrazione delle associazioni e alle loro attività, nonché obblighi di informazione di ampia portata. Più specificamente, l'articolo 8 della LANGO contiene ampi motivi per limitare la registrazione delle organizzazioni della società civile («OSC»). L'articolo 9 della LANGO impone a tali organizzazioni l'obbligo di registrazione per poter esercitare qualsiasi attività. L'articolo 25 della LANGO, in combinato disposto con l'articolo 30 della medesima, impone obblighi di informazione, alcuni dei quali non sono chiari, assoggettando le OSC a restrizioni che vanno oltre quanto ammissibile a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, dell'ICCPR. Inoltre il requisito della neutralità⁽²⁶⁾ di cui all'articolo 24 della LANGO non è definito e la sua applicazione non è chiara. La LANGO consente infine la sospensione o la rimozione di una OSC dal registro per il mancato rispetto del suo statuto anche quando tale omissione non costituisce un reato ai sensi della legislazione cambogiana.
- (51) All'imprecisione e alla mancanza di chiarezza del quadro giuridico derivante dalla LANGO si aggiunge il fatto che la Cambogia ha intrapreso una serie di azioni per reprimere l'esercizio della libertà di associazione. In particolare, gli arresti e le detenzioni di importanti esponenti della società civile, attivisti ambientali e difensori dei diritti fondiari hanno portato alla riduzione dello spazio della società civile⁽²⁷⁾, malgrado la sospensione delle condanne o la grazia concessa dal re. Nonostante il preavviso di tre giorni, obbligatorio per gli eventi della società civile, sia stato abrogato nel novembre 2018, le OSC hanno informato la Commissione, anche in occasione di una missione in Cambogia svoltasi nel giugno 2019, che continuano a subire un monitoraggio invasivo e vessazioni da parte della polizia locale, dell'esercito e del potere giudiziario. Alcune OSC hanno segnalato che i loro familiari sono tenuti sotto controllo dal governo.
- (52) Questa situazione è confermata dalle conclusioni e dalle raccomandazioni della relazione del luglio 2019 sul ruolo e sui risultati dell'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani (OHCHR) in Cambogia⁽²⁸⁾, in cui l'OHCHR conferma le segnalazioni relative allo stretto monitoraggio delle attività delle OSC da parte della polizia ed esorta la Cambogia ad ampliare lo spazio per le OSC. Simili preoccupazioni si riflettono anche nella relazione sull'esame periodico universale («UPR») del 2019. La Cambogia ha accettato le raccomandazioni dell'UPR che esortano il paese a porre fine a ogni tipo di vessazione, intimidazione, uso della forza e ingerenza arbitraria nel diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica⁽²⁹⁾.

⁽²⁶⁾ L'articolo 24 della LANGO impone alle OSC l'obbligo di mantenersi neutrali nei confronti dei partiti politici nel Regno di Cambogia.

⁽²⁷⁾ A/HRC/39/73/Add.1, pag. 9.

⁽²⁸⁾ OHCHR (31 luglio 2019) — Relazione annuale dell'OHCHR sulle sue attività in Cambogia.

⁽²⁹⁾ Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, *Relazione del gruppo di lavoro sull'esame periodico universale: Cambogia*, A/HRC/41/17, acronimi aggiunti. L'UPR raccomanda in particolare di: modificare la LANGO per allinearla agli obblighi assunti dagli Stati nel quadro dell'ICCPR e istituire un ambiente sicuro e favorevole per la società civile e i sindacati; (tra le altre, raccomandazioni 110.12, 110.25 e 110.102); proteggere le ONG e garantire che le disposizioni amministrative della LANGO non siano utilizzate per chiudere o sospendere le ONG, oppure per nuocere in altro modo a tali organizzazioni (raccomandazione 110.28); adottare tutte le misure per proteggere e sostenere i giornalisti, i difensori dei diritti umani, i lavoratori dei sindacati, gli attivisti ambientali e i sostenitori dei diritti fondiari nonché gli altri lavoratori della società civile (raccomandazione 110.85), e adottare le misure necessarie per garantire che il diritto alla libertà di riunione e di associazione non sia ostacolato da restrizioni arbitrarie e/o da un uso eccessivo della forza (raccomandazione 110.107).



2.3.2. *Posizione della Cambogia*

- (53) La Cambogia giustifica le sue azioni adducendo l'esigenza per le autorità locali di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico e affermando che le OSC in questione svolgevano attività che eccedevano i poteri loro riconosciuti o trasmettevano messaggi contrari alla legge.
- (54) La Cambogia conferma il suo impegno a riesaminare la LANGO e afferma che sono in corso consultazioni con le OSC e che in qualsiasi paese democratico un simile processo richiede tempo.
- (55) La Cambogia aggiunge che sono in corso i lavori preparatori per un progetto di legge sull'accesso alle informazioni, e che tali lavori si svolgono in piena cooperazione con le organizzazioni delle Nazioni Unite quali l'OHCHR e l'ufficio dell'Unesco a Phnom Penh. La Cambogia ha inoltre prorogato i termini per la registrazione e l'adempimento degli obblighi fiscali a carico delle OSC.

2.3.3. *Valutazione*

- (56) L'OHCHR e il portavoce dell'OHCHR avevano già espresso, rispettivamente nel 2015 e nell'agosto del 2017, le loro preoccupazioni quanto alla legge LANGO e alle sue implicazioni sulla capacità delle OSC e dei singoli di agire in difesa dei diritti umani e di promuovere la trasparenza e la responsabilità. Le carenze della LANGO sono state sollevate dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), anche durante la missione di controllo del 2018, nonché dalla comunità internazionale, ad esempio nell'UPR del 2019, dal segretario generale delle Nazioni Unite e dal relatore speciale delle Nazioni Unite.
- (57) Nonostante l'adozione di alcune misure positive da parte della Cambogia, come l'avvio di un processo di revisione della LANGO, l'organizzazione di dialoghi con le OSC e l'abrogazione dell'obbligo di un preavviso di tre giorni per gli eventi della società civile, la Commissione ritiene, sulla base delle sue constatazioni, che tali misure siano insufficienti per colmare le lacune esistenti. In particolare il quadro giuridico della Cambogia rimane invariato e non vi è alcuna attuazione concreta delle politiche e delle dichiarazioni riguardanti la promozione e la protezione dello spazio della società civile. Proseguono inoltre le segnalazioni riguardanti il monitoraggio, la sorveglianza, le vessazioni, gli arresti e le detenzioni di attivisti e rappresentanti della società civile ⁽⁵⁰⁾.
- (58) Il 3 dicembre 2018 la Cambogia ha rilasciato una dichiarazione in cui si impegnava a promuovere un vero partenariato con le OSC. Tuttavia nel luglio 2019 il segretario generale delle Nazioni Unite ha continuato a esortare la Cambogia a rafforzare le garanzie per quanto riguarda la rimozione degli ostacoli alle attività delle OSC e il consolidamento e l'ampliamento dello spazio riservato al funzionamento di tali organizzazioni. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha inoltre sottolineato l'importanza del riesame della LANGO a tale proposito ⁽⁵¹⁾.
- (59) Sulla base della legislazione internazionale sui diritti umani e della giurisprudenza del comitato per i diritti umani (CDU), la Commissione ritiene che gli articoli 8 e 25 della LANGO, in combinato disposto con l'articolo 30 della medesima legge, violino l'articolo 22, paragrafo 2, dell'ICCPR. Anche gli articoli 9, 20 e 24 della LANGO violano l'articolo 22, paragrafo 2, dell'ICCPR in ragione delle serie preoccupazioni riguardanti la loro applicazione ⁽⁵²⁾.
- (60) Più specificamente la Commissione ritiene che i motivi per limitare la registrazione delle associazioni a norma dell'articolo 8 della LANGO vadano oltre quanto consentito dall'articolo 22, paragrafo 2, dell'ICCPR. La Commissione ritiene inoltre che l'articolo 25 della LANGO, in combinato disposto con l'articolo 30 della medesima, imponga alle OSC obblighi di informazione che vanno al di là di quanto ammissibile a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, dell'ICCPR. Inoltre la formulazione vaga e l'applicazione poco chiara dell'obbligo di neutralità di cui all'articolo 24 della LANGO non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, dell'ICCPR.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. a questo proposito la dichiarazione del relatore speciale delle Nazioni Unite, dell'8 novembre 2019, che invita il governo a rispettare i diritti alla libertà di opinione, di espressione e di riunione. Cfr. anche la lettera congiunta della società civile al primo ministro della Cambogia, dell'8 dicembre 2019, che esprime preoccupazione per la repressione, che mette a tacere le voci indipendenti e critiche, e per l'attuale situazione in cui si trovano i difensori dei diritti dei lavoratori, i leader sindacali e gli attivisti della società civile.

⁽⁵¹⁾ A/HRC/42/31 del 31 luglio 2019.

⁽⁵²⁾ Dal 2015 è disponibile sul sito web dell'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani in Cambogia un'analisi della LANGO in relazione agli standard in materia di diritti umani. Cfr. ad esempio le conclusioni dell'OHCHR alle pagine 17 e 18, secondo cui l'articolo 24 viola la libertà di espressione e altri diritti umani, mentre l'articolo 25, in combinato disposto con l'articolo 30, limita il diritto di libertà di associazione al di là di quanto ammissibile a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, dell'ICCPR.



2.3.4. Conclusioni sugli articoli 21 e 22 dell'ICCPR


- (61) Tenuto conto della natura dei diritti violati nonché della durata, della portata e dell'impatto delle violazioni, a parere della Commissione il fatto che la Cambogia sia ricorsa alla sua legislazione e ad azioni amministrative e giudiziarie per restringere i diritti alla libertà di associazione e di riunione pacifica ed abbia omesso di adottare misure efficaci per garantire uno spazio civico libero costituisce una grave e sistematica violazione dei principi stabiliti dagli articoli 21 e 22 dell'ICCPR, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG.
- (62) La Commissione ricorda che, sebbene il diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica possa essere soggetto a talune restrizioni, queste ultime devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, dell'ICCPR, compresa quella di essere *proporzionate e necessarie in una società democratica*. La Commissione ritiene tuttavia che la Cambogia non abbia dimostrato in modo sufficiente che le restrizioni della libertà di associazione e di riunione pacifica imposte o stabilite dalla sua legislazione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22 dell'ICCPR ⁽³⁾.

3. ALTRE QUESTIONI IN SOSPESO NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI 87 E 98 DELL'OIL E DEL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI (ICESCR)

3.1. Diritti dei lavoratori — libertà sindacale, diritto di organizzazione e contrattazione collettiva (articoli 2, 3, 4 e 7 della convenzione 87 dell'OIL; articoli 1 e 3 della convenzione 98 dell'OIL; articoli 19, 21 e 22 dell'ICCPR) articoli 7 e 8 dell'ICESCR).

- (63) La Commissione prende atto delle informazioni e dell'aggiornamento forniti dalla Cambogia riguardo alle questioni inerenti ai diritti dei lavoratori indicate nell'avviso di apertura.
- (64) La Commissione osserva che le azioni intraprese dalla Cambogia in seguito all'apertura della procedura di revoca temporanea nel febbraio 2019 mostrano che sono stati compiuti alcuni progressi in relazione alle questioni inerenti ai diritti dei lavoratori. Permangono tuttavia gravi carenze e violazioni in relazione a due questioni, ossia la conclusione delle cause civili e penali avviate nei confronti di leader sindacali e le indagini sugli omicidi di leader sindacali, secondo quanto raccomandato dall'OIL.
- (65) La Commissione ritiene che, a prescindere dai notevoli progressi compiuti nella risoluzione delle numerose cause civili e penali e delle controversie non risolte in materia di lavoro riguardanti leader sindacali, attivisti e lavoratori, tutti i casi che rimangono aperti debbano essere risolti senza indugio. Il fatto che molte controversie siano state risolte, pur se lodevole, non basta a cancellare gli arresti arbitrari, anche di breve durata, verificatisi in precedenza.
- (66) La Commissione rileva la mancanza di risultati concreti nelle indagini sugli omicidi di leader sindacali commessi nel 2004 e nel 2007. Inoltre, nonostante l'impegno della Cambogia di consegnare i responsabili alla giustizia quanto prima e l'organizzazione della riunione tripartita ad hoc convocata dalla Commissione nazionale per la revisione dell'applicazione delle convenzioni internazionali sul lavoro ratificate dalla Cambogia nel gennaio 2019 e della riunione interministeriale del febbraio 2019, tali indagini sono ancora aperte.
- (67) La Commissione constata che i procedimenti civili e penali non risolti pendenti nei confronti dei leader sindacali e la mancata conclusione delle indagini indipendenti sugli omicidi di leader sindacali costituiscono una grave violazione dei principi inerenti al diritto alla libertà di associazione sancito dalle convenzioni fondamentali 87 e 98 dell'OIL nonché degli articoli 19, 21 e 22 dell'ICCPR.
- (68) La Commissione ritiene inoltre che occorra avviare senza indugio una nuova serie di negoziati con le parti sociali per proseguire la revisione della legge sui sindacati. La revisione dovrebbe avere come priorità l'ampliamento del campo di applicazione della legge sui sindacati fino a ricomprendervi tutti i lavoratori e i funzionari pubblici, l'inserimento di disposizioni aggiuntive per agevolare la registrazione dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro e la protezione da qualunque atto di discriminazione antisindacale al fine di garantire la piena conformità della legge sui sindacati alle convenzioni 87 e 98 dell'OIL.

⁽³⁾ Id.



3.2. Diritto alla non discriminazione, diritto fondiario e diritto all'abitazione (articolo 2, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafo 1, dell'ICESCR)

- (69) La Commissione prende atto delle informazioni e dell'aggiornamento forniti dalla Cambogia riguardo ai titoli di proprietà fondiaria, compreso il riconoscimento della situazione dei popoli indigeni nel paese. La Commissione osserva che in seguito all'apertura della procedura di revoca temporanea la Cambogia ha compiuto progressi tangibili nella risoluzione delle controversie fondiarie riguardanti le concessioni fondiarie per ragioni economiche nel settore dello zucchero. Permangono tuttavia carenze per quanto riguarda la registrazione fondiaria, le disposizioni sull'assegnazione dei titoli e la mancanza di un riesame adeguato ed imparziale, oltre alla necessità di affrontare le questioni relative ai diritti della comunità indigene. Occorrono ulteriori sforzi per istituire un quadro giuridico adeguato che garantisca meccanismi trasparenti e inclusivi per la risoluzione delle controversie fondiarie.

4. CONCLUSIONI

- (70) A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG, le preferenze tariffarie nell'ambito dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento possono essere temporaneamente revocate a motivo di una violazione grave e sistematica dei principi stabiliti nelle convenzioni essenziali dell'ONU e dell'OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro.
- (71) Dati i fatti e le considerazioni illustrati nelle sezioni 2.1, 2.2 e 2.3, la natura dei diritti violati e la durata, la portata e l'impatto delle azioni e delle omissioni della Cambogia, la Commissione rileva gravi e sistematiche violazioni dei principi sanciti dagli articoli 19, 21, 22 e 25 dell'ICCPR da parte della Cambogia.
- (72) Di conseguenza, dopo aver tenuto conto delle osservazioni e delle opinioni espresse dalla Cambogia, la Commissione ritiene che il regime preferenziale concesso alla Cambogia debba essere temporaneamente revocato finché non sia stato deciso che non sussistono più le ragioni che ne giustificano la revoca.
- (73) Nel valutare quali prodotti debbano essere interessati, la Commissione tiene conto delle esigenze di sviluppo economico della Cambogia e degli obiettivi del regolamento SPG, compresa la necessità della Cambogia di diversificare la propria base di esportazione. La Commissione tiene inoltre conto degli effetti socioeconomici della revoca, compreso l'impatto sui lavoratori e sulle industrie.
- (74) La Commissione tiene in considerazione anche i progressi compiuti dalla Cambogia in seguito all'avvio della procedura di revoca temporanea. Infine la Commissione prende atto della cooperazione positiva con la Cambogia per tutta la durata del processo.
- (75) La Commissione conclude pertanto che le preferenze tariffarie nel quadro del regolamento SPG debbano essere revocate per alcuni prodotti originari della Cambogia. Tali prodotti rientrano nei seguenti codici del sistema armonizzato (SA): 1212 93, 4201 00, 4202, 4203, 4205 00, 4206 00, 6103 41, 6103 43, 6103 49, 6105, 6107, 6109, 6115 10, 6115 21, 6115 22, 6115 29, 6115 95, 6115 96, 6115 99, 6203 41, 6203 43, 6203 49, 6205, 6207, 6211 32, 6211 33, 6211 39, 6211 42, 6211 43, 6211 49, 6212, 6403 19, 6403 20, 6403 40, 6403 51, 6403 59, 6403 91, 6403 99, 6405 e 6406.
- (76) La Commissione continuerà a monitorare la situazione in Cambogia, anche per quanto riguarda i diritti civili e politici, i diritti dei lavoratori e i diritti fondiari e all'abitazione. La Commissione può modificare la revoca delle preferenze tariffarie. Qualora la Cambogia risolva integralmente le questioni sollevate nel presente regolamento delegato, la Commissione può ripristinare le preferenze tariffarie in conformità all'articolo 20 del regolamento SPG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

- 1) nell'allegato II, sotto il titolo «Paesi beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi», il testo e la tabella sono sostituiti dai seguenti:

«Colonna A: codice alfabético secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B: nome



Colonna C: codici SA dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sono state temporaneamente revocate

A	B	C
KH	Cambogia	4201 00, 4202, 4203, 4205 00, 4206 00, 6103 41, 6103 43, 6103 49, 6105, 6107, 6109, 6115 10, 6115 21, 6115 22, 6115 29, 6115 95, 6115 96, 6115 99, 6203 41, 6203 43, 6203 49, 6205, 6207, 6211 32, 6211 33, 6211 39, 6211 42, 6211 43, 6211 49, 6212, 6403 19, 6403 20, 6403 40, 6403 51, 6403 59, 6403 91, 6403 99, 6405, 6406»

- 2) nell'allegato IV, dopo la prima tabella sotto il titolo «Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c)», il testo e la tabella sono sostituiti dai seguenti:

«Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B: nome

Colonna C: codici SA dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sono state temporaneamente revocate:

A	B	C
KH	Cambogia	1212 93, 4201 00, 4202, 4203, 4205 00, 4206 00, 6103 41, 6103 43, 6103 49, 6105, 6107, 6109, 6115 10, 6115 21, 6115 22, 6115 29, 6115 95, 6115 96, 6115 99, 6203 41, 6203 43, 6203 49, 6205, 6207, 6211 32, 6211 33, 6211 39, 6211 42, 6211 43, 6211 49, 6212, 6403 19, 6403 20, 6403 40, 6403 51, 6403 59, 6403 91, 6403 99, 6405, 6406»

Articolo 2

La revoca temporanea di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, non si applica alle importazioni di prodotti già avviati verso l'Unione in data 12 agosto 2020, a condizione che la destinazione di tali prodotti non possa essere modificata. In tal caso sarà richiesto un documento giustificativo valido sotto forma di polizza di carico.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

20CE1019



REGOLAMENTO (UE) 2020/551 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 22 ottobre 2018 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato *Definizione di un'attività aziendale (Modifiche dell'IFRS 3)*, al fine di rispondere alle preoccupazioni evidenziate dall'analisi post-attuazione dell'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* riguardo alle difficoltà incontrate nell'applicazione pratica della definizione. Le modifiche sono volte a chiarire la definizione di attività aziendale al fine di facilitarne l'attuazione pratica.
- (3) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione conclude che le modifiche dell'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard 3 *Aggregazioni aziendali* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2020 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

—



ALLEGATO

Definizione di un'attività aziendale

Modifiche all'IFRS 3

Modifiche all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali

Il paragrafo 3, la definizione del termine «attività aziendale» nell'appendice A e i paragrafi B7-B9, B11 e B12 sono modificati. I paragrafi 64P, B7 A-B7C, B8 A e B12 A-B12D e i titoli che precedono i paragrafi B7 A, B8 e B12 sono aggiunti. Il paragrafo B10 è eliminato.

IDENTIFICAZIONE DI UNA AGGREGAZIONE AZIENDALE

3. **Un'entità deve stabilire se un'operazione o un altro evento sia una aggregazione aziendale applicando la definizione riportata nel presente IFRS, che dispone che le attività acquisite e le passività assunte costituiscono un'attività aziendale. Se le attività acquisite non sono un'attività aziendale, l'entità che redige il bilancio deve contabilizzare l'operazione o un altro evento come un'acquisizione di attività. I paragrafi B5-B12D forniscono una guida inerente l'identificazione di una aggregazione aziendale e la definizione di un'attività aziendale.**

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Data di entrata in vigore

...

- 64P *Definizione di un'attività aziendale*, pubblicato nell'ottobre 2018, ha aggiunto i paragrafi B7 A-B7C, B8 A e B12 A-B12D, ha modificato la definizione del termine «attività aziendale» nell'appendice A, ha modificato i paragrafi 3, B7-B9, B11 e B12 e ha eliminato il paragrafo B10. L'entità deve applicare le presenti modifiche alle aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione corrisponde o è successiva all'inizio del primo esercizio con decorrenza dal 1° gennaio 2020 o da una data successiva e alle acquisizioni di attività che si verificano all'inizio o dopo l'inizio di tale esercizio. È consentita l'applicazione anticipata di tali modifiche. Se l'entità applica le presenti modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Appendice A


Definizione dei termini

...

- attività aziendale** Un insieme integrato di attività e beni che può essere condotto e gestito allo scopo di fornire beni o servizi ai clienti e che genera proventi da investimento (quali dividendi o interessi) o altri proventi da attività ordinarie.

DEFINIZIONE DI UN'ATTIVITÀ AZIENDALE (APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 3)


- B7 Un'attività aziendale è costituita da fattori di produzione e processi applicati a tali fattori che sono in grado di contribuire alla creazione di produzione. I tre elementi di un'attività aziendale sono così definiti (cfr. i paragrafi B8-B12D per una guida sugli elementi di un'attività aziendale):
- Fattori di produzione:** qualsiasi risorsa economica che crei produzione o sia in grado di contribuire alla creazione di produzione quando le vengono applicati uno o più processi. Tra gli esempi vi sono attività non correnti (incluso attività immateriali o diritti di utilizzo di attività non correnti), proprietà intellettuale, la capacità di avere accesso ai materiali o ai diritti necessari e i dipendenti.
 - Processo:** qualsiasi sistema, standard, protocollo, convenzione o regola che, se applicato ai fattori di produzione, crei produzione o sia in grado di contribuire alla creazione di produzione. Tra gli esempi vi sono processi di gestione strategica, processi operativi e processi di gestione delle risorse. Generalmente questi processi sono documentati, ma la capacità intellettuale di una forza lavoro organizzata che disponga delle competenze e dell'esperienza necessarie in base alle regole e alle convenzioni può fornire processi tali da poter essere applicati a fattori di produzione e creare produzione. (Contabilità, fatturazione, libro paga e altri sistemi amministrativi generalmente non sono processi utilizzati per creare produzione.)



- c) **Produzione:** il risultato di fattori di produzione e processi applicati ai fattori di produzione che forniscono beni o servizi ai clienti, generano proventi dell'investimento (quali dividendi o interessi) o generano altri proventi da attività ordinarie.

Test facoltativo per determinare se vi è concentrazione del *fair value* (valore equo)

- B7 A Il paragrafo B7B illustra il test facoltativo (test di concentrazione) che consente di accertare con una procedura semplificata che l'insieme acquisito di attività e beni non è un'attività aziendale. L'entità può scegliere di effettuare o no il test. L'entità può compiere questa scelta separatamente per ciascuna operazione o altro evento. Le conseguenze del test di concentrazione sono le seguenti:
- se il test di concentrazione è positivo, l'insieme di attività e beni non è considerato un'attività aziendale e non sono necessarie ulteriori valutazioni;
 - se il test di concentrazione è negativo o se l'entità decide di non effettuare il test, l'entità deve svolgere la valutazione di cui ai paragrafi B8-B12D.
- B7B Il test di concentrazione è positivo se praticamente tutto il *fair value* (valore equo) delle attività lorde acquisite è concentrato in un'unica attività identificabile o in un gruppo di attività identificabili simili. Per il test di concentrazione:
- le attività lorde acquisite non comprendono le disponibilità liquide e mezzi equivalenti, le attività fiscali differite e l'avviamento derivante dagli effetti delle passività fiscali differite;
 - il *fair value* (valore equo) delle attività lorde acquisite comprende qualsiasi corrispettivo trasferito (più il *fair value* di partecipazioni di minoranza e di interessenze precedentemente possedute) eccedente il *fair value* (valore equo) delle attività identificabili nette acquisite. Il *fair value* (valore equo) delle attività lorde acquisite può essere determinato normalmente come la somma del *fair value* (valore equo) del corrispettivo trasferito (più il *fair value* di partecipazioni di minoranza e di interessenze precedentemente possedute) e del *fair value* (valore equo) delle passività assunte (diverse dalle passività fiscali differite), con l'esclusione degli elementi di cui alla lettera a). Tuttavia, se il *fair value* (valore equo) delle attività lorde acquisite è superiore a tale somma, a volte può rendersi necessario un calcolo più preciso;
 - un'attività identificabile unica comprende qualsiasi attività o gruppo di attività che sarebbe rilevato e valutato come attività identificabile unica in una aggregazione aziendale;
 - se un'attività materiale è associata a un'altra attività materiale e non può essere fisicamente rimossa, né utilizzata separatamente da quest'ultima (o da un'attività sottostante oggetto di leasing, secondo la definizione di cui all'IFRS 16 *Leasing*) senza dover sostenere costi significativi o subire un deterioramento significativo del beneficio o del *fair value* (valore equo) di una delle due attività (ad esempio, terreni ed edifici), tali attività devono essere considerate come un'attività identificabile unica;
 - per valutare se le attività sono simili, l'entità deve prendere in considerazione la natura di ciascuna attività identificabile unica e i rischi associati alla gestione e alla creazione di produzione a partire dalle attività (vale a dire le caratteristiche del rischio);
 - non sono considerate attività simili:
 - un'attività materiale e un'attività immateriale;
 - attività materiali di classi diverse (ad esempio rimanenze, macchinari e autoveicoli), a meno che siano considerate un'attività identificabile unica secondo il criterio di cui alla lettera d);
 - attività immateriali identificabili di classi diverse (ad esempio marchi, licenze e attività immateriali in fase di sviluppo);
 - un'attività finanziaria e un'attività non finanziaria;
 - attività finanziarie di classi diverse (ad esempio, crediti esigibili e investimenti in strumenti rappresentativi di capitale);
 - attività identificabili che rientrano nella stessa classe di attività, ma hanno caratteristiche di rischio significativamente differenti.
- B7C I requisiti di cui al paragrafo B7B non modificano la guida relativa alle attività simili di cui allo IAS 38 *Attività immateriali*, né modificano il significato del termine «classe» di cui allo IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*, allo IAS 38 e all'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative*.




Elementi di un'attività aziendale

- B8 Sebbene le attività aziendali abbiano generalmente una produzione, la presenza di quest'ultima non è indispensabile affinché un insieme integrato di attività e beni costituisca un'attività aziendale. Per poter essere condotto e gestito ai fini individuati nella definizione di attività aziendale, un insieme integrato di attività e beni necessita di due elementi fondamentali: i fattori di produzione e i processi applicati a tali fattori. Un'attività aziendale non deve necessariamente comprendere tutti i fattori di produzione o tutti i processi impiegati dal venditore nella conduzione di tale attività aziendale. Tuttavia, per essere considerato un'attività aziendale, un insieme integrato di attività e beni deve comprendere, come minimo, un fattore di produzione e un processo sostanziale che insieme contribuiscano in modo significativo alla capacità di creare produzione. I paragrafi B12-B12D precisano come valutare se un processo è sostanziale.
- B8 A Se un insieme acquisito di attività e beni ha una produzione, il fatto che continui a generare ricavi non è di per sé indicativo del fatto che ci sia stata acquisizione sia di un fattore di produzione che di un processo sostanziale.
- B9 La natura degli elementi di un'attività aziendale varia in base al settore industriale e alla struttura delle attività operative di un'entità, inclusa la fase di sviluppo. Le attività aziendali consolidate spesso hanno diversi tipi di fattori di produzione, di processi e di produzione, mentre le attività aziendali di nuova costituzione presentano spesso fattori di produzione e processi ridotti e talvolta un'unica produzione (prodotto). Quasi tutte le attività aziendali hanno passività, ma un'attività aziendale non deve necessariamente avere passività. Inoltre, un insieme acquisito di attività e beni che non è un'attività aziendale potrebbe avere passività.
- B10 [eliminato]
- B11 Per determinare se un particolare insieme di attività e beni costituisce un'attività aziendale, si deve valutare se un operatore di mercato può condurre e gestire tale insieme integrato come un'attività aziendale. Pertanto, per valutare se un particolare insieme è un'attività aziendale, è irrilevante se il venditore ha condotto l'insieme come un'attività aziendale o se l'acquirente intende condurre l'insieme come un'attività aziendale.

Valutare se il processo acquisito è sostanziale

- B12 I paragrafi B12 A–B12D illustrano come valutare se un processo acquisito è sostanziale quando l'insieme acquisito di attività e beni non ha una produzione (paragrafo B12B) e quando ha una produzione (paragrafo B12C).
- B12 A Un esempio di insieme acquisito di attività e beni che non ha una produzione alla data di acquisizione è quello di un'entità che si trova nelle prime fasi di vita e che non ha iniziato a generare ricavi. Inoltre, se un insieme acquisito di attività e beni generava ricavi alla data di acquisizione, si considera che esso aveva una produzione a tale data, anche qualora dovesse successivamente cessare di generare ricavi da clienti esterni, ad esempio perché viene integrato dall'acquirente.
- B12 B Qualora un insieme di beni e attività non abbia una produzione alla data di acquisizione, il processo (o gruppo di processi) acquisito è considerato sostanziale solo se:
- a) è di cruciale importanza per la capacità di sviluppare uno o più fattori di produzione acquisiti o di convertirli in produzione; e
 - b) i fattori di produzione acquisiti comprendono sia una forza lavoro organizzata che dispone delle necessarie competenze, conoscenze o esperienza per eseguire tale processo (o gruppo di processi), sia altri fattori di produzione che la forza lavoro organizzata potrebbe sviluppare o convertire in produzione. Tali altri fattori di produzione potrebbero comprendere:
 - i) la proprietà intellettuale che potrebbe essere utilizzata per lo sviluppo di un bene o di un servizio;
 - ii) altre risorse economiche che potrebbero essere sviluppate per creare produzione; oppure
 - iii) i diritti a ottenere l'accesso ai necessari materiali o diritti che permettono la creazione di futura produzione.
- Tra gli esempi dei fattori di produzione di cui alla lettera b), punti da i) a iii), figurano tecnologie, progetti di ricerca e sviluppo in corso, immobili e partecipazioni minerarie.



- B12C Qualora un insieme di attività e beni abbia una produzione alla data di acquisizione, il processo (o gruppo di processi) acquisito è considerato sostanziale se, applicato a uno o più fattori di produzione acquisiti:
- a) è di cruciale importanza per la capacità di continuare a generare produzione e i fattori di produzione acquisiti comprendono una forza lavoro organizzata che dispone delle necessarie competenze, conoscenze o esperienza per eseguire tale processo (o gruppo di processi); oppure
 - b) contribuisce significativamente alla capacità di continuare a generare produzione e:
 - i) è considerato unico o scarso; oppure
 - ii) non può essere sostituito senza costi, sforzi o ritardi significativi per la capacità di continuare a generare produzione.
- B12D Per i paragrafi B12B e B12C valgono le seguenti note aggiuntive:
- a) un contratto acquisito rappresenta un fattore di produzione e non un processo sostanziale. Tuttavia, un contratto acquisito, ad esempio un contratto per l'esternalizzazione della gestione immobiliare o patrimoniale, può dare accesso a una forza lavoro organizzata. L'entità deve valutare se la forza lavoro organizzata cui accede in virtù di tale contratto esegue un processo sostanziale che l'entità controlla e ha quindi acquisito. Tra i fattori da prendere in considerazione nell'ambito di tale valutazione figurano la durata del contratto e le sue condizioni di rinnovo;
 - b) difficoltà nel sostituire una forza lavoro organizzata che è stata acquisita possono essere indicative del fatto che la forza lavoro organizzata acquisita esegue un processo che è di cruciale importanza per la capacità di creare produzione;
 - c) un processo (o gruppo di processi) non è di cruciale importanza qualora, ad esempio, sia accessorio o secondario rispetto a tutti i processi necessari per creare produzione.

20CE1020

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/552 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2020

che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi della regione Valle d'Aosta in Italia e della regione autonoma delle Azzorre in Portogallo, e per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di diverse regioni del Portogallo

[notificata con il numero C(2020) 2260]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4, e parte II, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi o ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2003/467/CE della Commissione ⁽²⁾ le regioni degli Stati membri elencate nell'allegato I, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (3) L'Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la regione Valle d'Aosta soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (4) Il Portogallo ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la regione autonoma delle Azzorre, a eccezione dell'isola di São Miguel, soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (5) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la regione Valle d'Aosta in Italia e la regione autonoma delle Azzorre in Portogallo, a eccezione dell'isola di São Miguel, dovrebbero essere riconosciute ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2003/467/CE.
- (7) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2003/467/CE le regioni degli Stati membri elencate nell'allegato II, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).



- (8) Il Portogallo ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le regioni amministrative (*distritos*) Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria e Castelo Branco all'interno della regione amministrativa di livello superiore (*região*) Centro soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (9) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, le regioni amministrative (*distritos*) Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria e Castelo Branco in Portogallo dovrebbero essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2003/467/CE.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1) nell'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, le voci relative all'Italia e al Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

«In Italia:

- regione Abruzzo: provincia di Pescara;
- provincia di Bolzano;
- regione Emilia-Romagna;
- regione Friuli-Venezia Giulia;
- regione Lazio: province di Frosinone; Rieti e Viterbo;
- regione Liguria;
- regione Lombardia;
- regione Marche: province di Ancona; Ascoli Piceno; Fermo e Pesaro-Urbino;
- regione Piemonte;
- regione Sardegna: province di Cagliari; Medio-Campidano; Ogliastra; Olbia-Tempio e Oristano;
- regione Toscana;
- provincia di Trento;
- regione Umbria;
- regione Valle d'Aosta;
- regione Veneto.

In Portogallo:

- Região Algarve: tutti i distritos;
- Região Autónoma dos Açores a eccezione dell'isola di São Miguel.»

2) nell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:

«In Portogallo:

- Região Algarve: tutti i distritos;
- Região Autónoma dos Açores: isole di Corvo; Faial; Flores; Graciosa; Pico; Santa Maria;
- Região Centro: distritos Aveiro; Viseu; Guarda; Coimbra; Leiria; Castelo Branco.»

20CE1021



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/553 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2020

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 ⁽³⁾, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE.
- (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376, l'ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 sull'accesso allo spettro radio per le apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali (*International Mobile Telecommunications - IMT*).
- (4) La Commissione ha valutato, insieme all'ETSI, se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376.
- (5) Le norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione ⁽⁴⁾. Per far sì che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 dovrebbero essere inclusi in tale decisione di esecuzione.
- (7) Le norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾.


⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2015) 5376 della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione, del 5 febbraio 2020, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 46).

⁽⁵⁾ GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114.



- (8) È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2 dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE ritirati dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/167.
- (10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2020


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N.	Riferimento della norma
«4.	EN 301 908-1 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 1: introduzione e prescrizioni comuni
5.	EN 301 908-3 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 3: stazioni di base (BS) CDMA Direct Spread (UTRA FDD)
6.	EN 301 908-14 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 14: stazioni di base (BS) E-UTRA (accesso radio terrestre universale evoluto)
7.	EN 301 908-18 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 18: stazioni di base (BS) Multi-Standard Radio (MSR) E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE»



ALLEGATO II

Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«8.	EN 301 908-1 V11.1.1 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; parte 1: Introduzione e prescrizioni comuni	22 ottobre 2021
9.	EN 301 908-3 V11.1.3 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; parte 3: Stazioni base (UTRA FDD) a estensione diretta (CDMA)	22 ottobre 2021
10.	EN 301 908-14 V11.1.2 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; Parte 14: Stazioni base (BS) per Accessi Radio Terrestri sviluppati universali (E-UTRA)	22 ottobre 2021
11.	EN 301 908-18 V11.1.2 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; parte 18: Stazioni base (BS) per E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE Radio Multi Standard (MSR)	22 ottobre 2021»

20CE1022



**DECISIONE n. 1/2018 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI
PRODOTTI AGRICOLI**

del 12 giugno 2018

relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo [2020/554]

IL COMITATO MISTO VETERINARIO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'allegato 11, articolo 19, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli («accordo agricolo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) Ai sensi dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo, il comitato misto veterinario istituito dall'accordo agricolo («comitato misto veterinario») è incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di svolgere i compiti ivi previsti. L'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11 autorizza il comitato misto veterinario a modificare le appendici di tale allegato, in particolare per adeguarle e aggiornarle.
- (3) La decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario ⁽²⁾ ha modificato le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo una prima volta.
- (4) La decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario ⁽³⁾ ha modificato da ultimo le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.
- (5) La Svizzera ha beneficiato per vari periodi successivi della facoltà di derogare all'esame destinato a individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Da più di cinquant'anni non è stato rilevato in Svizzera alcun caso di Trichine. La Svizzera dispone inoltre di un programma di individuazione funzionante e si impegna a far sì che le carni di suini domestici immesse sul mercato dell'Unione europea siano state sempre sottoposte all'esame per l'individuazione di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici. È pertanto possibile rendere permanente tale deroga.
- (6) Per evitare l'interruzione di pratiche esistenti e ben funzionanti e garantire una continuità giuridica che non causerebbe alcuna prevedibile conseguenza negativa, è opportuno applicare retroattivamente tale decisione con effetto dal 1° gennaio 2017,
- (7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell'adozione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo,

⁽¹⁾ G.U. L. 114 del 30.4.2002, pag. 132.

⁽²⁾ Decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (G.U. L. 23 del 28.1.2004, pag. 27).

⁽³⁾ Decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 17 dicembre 2015, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (G.U. L. 337 del 23.12.2015, pag. 128).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice 6, dell'accordo agricolo è così modificato:

1. I punti da 4 a 6 del capitolo «Condizioni speciali» dell'allegato 11 sono sostituiti dai seguenti:

- «4) Le autorità svizzere si impegnano a far sì che le carcasse e le carni di suini domestici immesse sul mercato dell'Unione europea siano sempre sottoposte all'esame per l'individuazione di Trichine.
- 5) I metodi di rilevamento descritti all'allegato I, capitoli I e II, del regolamento di esecuzione 2015/1375 della Commissione (*) sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine.
- 6) A norma delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a, e dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OlgM; RS 817.190.1) e dell'articolo 10, paragrafo 8, dell'Ordinanza del DFI, del 16 dicembre 2016, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), le carcasse e le carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che non sono destinati al mercato dell'Unione europea recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell'allegato 9, ultimo paragrafo, dell'Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione.

Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 dell'Ordinanza del DFI, del 16 dicembre 2016, sulle derrate alimentari di origine animale.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).»

2. Il punto 7) è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone abilitate ad agire per conto delle parti dell'accordo agricolo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Essa si applica retroattivamente con effetto dal 1° gennaio 2017.

Fatto a Berna, il 12 giugno 2018

Per l'Unione europea
Il capo delegazione
Koen VAN DYCK

Per la Confederazione svizzera
Il capo delegazione
Hans WYSS

20CE1023



DECISIONE (UE, Euratom) 2020/555 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2020
recante modifica del suo regolamento interno

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che la Commissione sia in grado di garantire il corretto svolgimento del suo processo decisionale, anche in circostanze eccezionali.
- (2) Qualora parte o tutti i membri della Commissione siano impossibilitati ad assistere di persona a una riunione della Commissione, il presidente può, in circostanze eccezionali, invitarli a partecipare usando sistemi di telecomunicazione che consentano la loro identificazione ed effettiva partecipazione.
- (3) È opportuno che i membri che partecipano a una riunione della Commissione usando sistemi di telecomunicazione siano considerati presenti ai fini del quorum.
- (4) Per l'autenticazione degli atti adottati in tale riunione la firma della nota riepilogativa da parte del presidente e del segretario generale della Commissione potrebbe essere sostituita dal consenso scritto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno della Commissione ⁽¹⁾ è così modificato:

- 1) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora parte o tutti i membri della Commissione siano impossibilitati ad assistere di persona a una riunione della Commissione, il presidente può, in circostanze eccezionali, invitarli a partecipare usando sistemi di telecomunicazione che consentano la loro identificazione ed effettiva partecipazione.»;


- 2) all'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

«Quando il presidente si avvale dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, i membri della Commissione che partecipano alle deliberazioni usando i sistemi di telecomunicazione di cui a detto comma sono considerati presenti ai fini del quorum.»;

- 3) all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Quando il presidente si avvale dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, le persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 possono assistere alle riunioni usando i sistemi di telecomunicazione di cui a detto comma.»;

¹⁾ GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 26.



4) all'articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Quando il presidente si avvale dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e le circostanze impediscono la firma della nota riepilogativa, l'espresso consenso scritto del presidente e quello del segretario generale della Commissione possono sostituire in via eccezionale la rispettiva firma e sono acclusi alla nota.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

20CE1024



DECISIONE (UE) 2020/556 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2020

che proroga la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di Covid-19 nell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2020/430 ⁽¹⁾ del Consiglio ha introdotto una deroga di un mese all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio ⁽²⁾ per quanto riguarda le decisioni di ricorrere alla procedura scritta normale, allorché tali decisioni sono adottate dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper). Tale deroga scade il 23 aprile 2020.
- (2) La decisione (UE) 2020/430 dispone che, qualora le circostanze eccezionali continuino a giustificarla, il Consiglio può prorogare la decisione.
- (3) Dato il protrarsi delle circostanze eccezionali dovute alla pandemia di Covid-19 e il mantenimento di una serie di misure straordinarie di prevenzione e di contenimento adottate dagli Stati membri, è necessario prorogare la deroga di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 per un ulteriore periodo di un mese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La deroga di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 è prorogata per un periodo di un mese a decorrere dal 23 aprile 2020.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2020

Per il Consiglio
Il president
G. GRLIĆ RADMAN

¹⁾ Decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, del 23 marzo 2020, recante deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di Covid-19 nell'Unione (GU L 88 I del 24.3.2020, pag. 1).

²⁾ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/557 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per alcuni prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2016/839 del Consiglio ⁽²⁾, il 23 maggio 2016 è stato concluso, a nome dell'Unione, l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo») ⁽³⁾. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016 ma si applica in via provvisoria dal 1° settembre 2014.
- (2) Il 18 settembre 2014 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014 della Commissione ⁽⁴⁾, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova
- (3) Il 16 dicembre 2014 il Consiglio di associazione, mediante la decisione n. 3/2014 ⁽⁵⁾, ha delegato al Comitato di associazione nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati di carattere commerciale dell'accordo.
- (4) In seguito a consultazioni con la Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 147 dell'accordo, l'Unione ha convenuto di aumentare il volume dei contingenti tariffari per le uve da tavola e le prugne originarie della Moldova e di introdurre un nuovo contingente tariffario per le ciliege ⁽⁶⁾. Di conseguenza, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» ha adottato la decisione n. 1/2020 che aggiorna l'allegato XV dell'accordo ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28).

⁽³⁾ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 12).

⁽⁵⁾ Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione «Commercio» (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 40).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2019/2245 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV (Eliminazione dei dazi doganali) dell'accordo (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 283).

⁽⁷⁾ Decisione n. 1/2020 del Comitato di Associazione UE-Repubblica di Moldova nella Formazione «Commercio», del 23 gennaio 2020, riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV (Eliminazione dei dazi doganali) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 52).



- (5) In seguito all'entrata in vigore del codice doganale dell'Unione e dei relativi atti di esecuzione e delegati, la Commissione gestisce i contingenti tariffari sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica conformemente alle norme di gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*).
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014.
- (7) La decisione n. 1/2020 del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova è entrata in vigore il 23 gennaio 2020. Per garantire l'effettiva gestione e l'applicazione tempestiva dei contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento, è opportuno che questo si applichi a decorrere da tale data.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014 è così modificato:

- 1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»

- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 23 gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



ALLEGATO

ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. L'ambito di applicazione del regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.6800	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.9.2014 al 31.12.2014	2 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015 e per gli anni civili successivi	2 000
09.6801	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	Dall'1.9.2014 al 31.12.2014	220
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015 e per gli anni civili successivi	220
09.6802	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	Dall'1.9.2014 al 31.12.2014	10 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015 e per gli anni civili successivi fino al 31.12.2019	10 000
			Dall'1.1.2020 al 31.12.2020 e per gli anni civili successivi	20 000
09.6803	0808 10 80	Mele, fresche (escluse le mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)	Dall'1.9.2014 al 31.12.2014	40 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015 e per gli anni civili successivi	40 000
09.6806	0809 29 00	Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)	Dal 23.1.2020 al 31.12.2020 e per gli anni civili successivi	1 500
09.6804	0809 40 05	Prugne, fresche	Dall'1.9.2014 al 31.12.2014	10 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015 e per gli anni civili successivi fino al 31.12.2019	10 000
			Dall'1.1.2020 al 31.12.2020 e per gli anni civili successivi	15 000



N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.6805	2009 61 10	Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix inferiore o uguale a 30, di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Dall'1.9.2014 al 31.12.2014	500
	2009 69 19	Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix superiore a 67, di valore superiore a 22 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Dall'1.1.2015 al 31.12.2015 e per gli anni civili successivi	500
	2009 69 51 2009 69 59	Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix superiore a 30 ma non superiore a 67, di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti»		

20CE1026



REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2020

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 177 e 178 e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 come mai prima. L'attuale crisi sanitaria pubblica frena la crescita negli Stati membri e ciò a sua volta aggrava le ingenti carenze di liquidità dovute all'improvviso e significativo aumento degli investimenti pubblici necessari nei loro sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie. Ciò ha creato una situazione eccezionale che deve essere affrontata con misure specifiche.
- (2) Per far fronte all'impatto della crisi sanitaria pubblica, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 ⁽³⁾ e (UE) n. 1303/2013 ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio sono già stati modificati, con il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, aumentando la flessibilità ammessa nell'attuazione dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione (nel loro insieme, i


⁽¹⁾ Parere del 14 aprile 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2020.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).


⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5).



"fondi") e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). L'ambito ammesso al sostegno del FESR è stato ampliato considerevolmente al fine di contribuire a una risposta efficace all'attuale crisi sanitaria pubblica.

- (3) Gli effetti negativi gravi sulle economie e sulle società dell'Unione stanno tuttavia peggiorando. Pertanto, affinché gli Stati membri possano rispondere a questa crisi sanitaria pubblica che non conosce precedenti, è necessario fornire loro un supplemento eccezionale di flessibilità aumentando la possibilità di mobilitare tutto il sostegno inutilizzato dei fondi.
- (4) Al fine di alleviare l'onere che i bilanci pubblici devono sostenere per rispondere alla crisi sanitaria pubblica, dovrebbe essere consentito in via eccezionale agli Stati membri di chiedere che, nel periodo contabile 2020-2021, ai programmi della politica di coesione sia applicato un tasso di cofinanziamento del 100 %, conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. La Commissione potrebbe proporre una proroga della presente misura sulla base di una valutazione dell'applicazione di tale tasso di cofinanziamento eccezionale.
- (5) È opportuno introdurre o potenziare la possibilità di operare trasferimenti finanziari tra FESR, FSE e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, al fine di fornire agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva nella riassegnazione delle risorse per consentire loro di rispondere in modo mirato alla crisi sanitaria pubblica. Dato l'impatto generalizzato della crisi sanitaria pubblica, è opportuno inoltre fornire in via eccezionale agli Stati membri maggiori possibilità di trasferimento tra categorie di regioni, fermo restando il rispetto degli obiettivi della politica di coesione fissati dal trattato. Tali trasferimenti non dovrebbero pregiudicare le risorse destinate all'obiettivo Cooperazione territoriale europea, le dotazioni supplementari a favore delle regioni ultraperiferiche, il sostegno all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile o il Fondo di aiuti europei agli indigenti.
- (6) Affinché gli Stati membri possano mobilitare rapidamente le risorse disponibili per rispondere all'epidemia di COVID-19 e considerato che, data la fase avanzata di attuazione del periodo di programmazione 2014-2020, la riassegnazione può riguardare soltanto le risorse disponibili per la programmazione del 2020, è giustificato dispensare, in via eccezionale, gli Stati membri dai requisiti di concentrazione tematica per la parte rimanente del periodo di programmazione.
- (7) È opportuno semplificare alcuni requisiti procedurali collegati all'attuazione dei programmi e agli audit, per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla necessaria risposta all'epidemia di COVID-19 e per ridurre gli oneri amministrativi. In particolare, per la parte rimanente del periodo di programmazione, gli accordi di partenariato non dovrebbero più essere modificati, né per rispecchiare precedenti modifiche dei programmi operativi né per introdurre qualsiasi altra variazione. È opportuno posticipare i termini per la presentazione delle relazioni annuali di attuazione per il 2019 e per la trasmissione della relazione di sintesi elaborata dalla Commissione su tale base. Relativamente ai fondi e al FEAMP, è opportuno altresì prevedere esplicitamente un ampliamento della possibilità offerta alle autorità di audit di impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile 2019-2020.
- (8) È opportuno precisare che l'ammissibilità delle spese dovrebbe essere autorizzata in via eccezionale per le operazioni completate o pienamente realizzate volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19. Dovrebbe essere possibile selezionare tali operazioni anche prima che la Commissione approvi la necessaria modifica del programma. Dovrebbero essere previste modalità specifiche per invocare l'epidemia di COVID-19 quale causa di forza maggiore per il disimpegno.
- (9) Per ridurre gli oneri amministrativi e i ritardi di attuazione nei casi in cui la risposta efficace alla crisi sanitaria pubblica impone modifiche degli strumenti finanziari, è opportuno prescindere, per la parte rimanente del periodo di programmazione, dal riesame e dall'aggiornamento della valutazione *ex ante* e, nel contesto dei documenti giustificativi che dimostrano che il sostegno fornito è stato utilizzato agli scopi previsti, dai piani aziendali aggiornati o documenti equivalenti. Dovrebbero essere estese le possibilità di sostenere il capitale circolante con strumenti finanziari nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- (10) Affinché gli Stati membri possano sfruttare tutto il sostegno offerto dai fondi e dal FEAMP, è opportuno fornire un supplemento di flessibilità per il calcolo del saldo finale da pagare al termine del periodo di programmazione.



- (11) Per favorire i trasferimenti autorizzati a norma del presente regolamento, a essi non dovrebbe applicarsi la condizione della destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (12) Per garantire la coerenza fra la linea adottata con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia durante l'attuale epidemia di COVID-19 e gli aiuti *de minimis*, da un lato, e le condizioni per fornire alle imprese in difficoltà sostegno nell'ambito del FESR, dall'altro, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1301/2013 per permettere l'erogazione di sostegno a tali imprese in tali specifiche circostanze.
- (13) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte all'impatto della crisi sanitaria pubblica introducendo misure di flessibilità nell'erogazione del sostegno dei fondi strutturali e d'investimento europei ("fondi SIE"), non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (14) Considerata l'urgenza della situazione determinata dall'epidemia di COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Considerate l'epidemia di COVID-19 e l'urgenza di far fronte alla crisi sanitaria pubblica a essa collegata e alle sue conseguenze sociali ed economiche, si è considerato opportuno applicare un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- (16) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013

All'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1301/2013, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

- «d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato; le imprese che ricevono sostegno in conformità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (*) o dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (**), (UE) n. 1408/2013 (***) e (UE) n. 717/2014 (****) della Commissione non sono considerate come imprese in difficoltà ai sensi della presente lettera;

(*) GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1.

(**) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(***) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

(****) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

(6) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1) nella parte II, titolo II, è aggiunto il capo seguente:

«CAPO V

Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19

Articolo 25 bis

Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19

1. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta di uno Stato membro può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi ed è corredata di un programma o di programmi riveduti. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.

Prima di trasmettere la prima domanda di pagamento per il periodo contabile che inizia il 1° luglio 2021, gli Stati membri comunicano la tabella di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), punto ii), che conferma il tasso di cofinanziamento applicabile nel periodo contabile concluso il 30 giugno 2020, per le priorità interessate dall'aumento temporaneo al 100 %.

2. In risposta all'epidemia di COVID-19, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.

I trasferimenti fanno salve le risorse destinate all'IOG a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, o gli aiuti agli indigenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 7.

Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.


3. In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, e in aggiunta alla possibilità prevista allo stesso articolo 93, paragrafo 2, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra categorie di regioni in risposta all'epidemia di COVID-19.

4. Le richieste di trasferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi, sono debitamente motivate e sono corredate del programma o dei programmi riveduti in cui sono indicati, secondo del caso, gli importi trasferiti per fondo e per categoria di regioni.

5. In deroga all'articolo 18 del presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, i requisiti di concentrazione tematica stabiliti nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi non si applicano alle dotazioni finanziarie indicate nelle richieste di modifica dei programmi trasmesse o risultanti da trasferimenti comunicati a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, del presente regolamento, il 24 aprile 2020 o successivamente a tale data.

6. In deroga all'articolo 16, a decorrere dal 24 aprile 2020 gli accordi di partenariato non sono modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi di partenariato.

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, a decorrere dal 24 aprile 2020 è omessa la verifica della coerenza dei programmi e della relativa attuazione con l'accordo di partenariato.



7. L'articolo 65, paragrafo 6, non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 di cui all'articolo 65, paragrafo 10, secondo comma.

In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato.

8. Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nei casi in cui l'epidemia di COVID-19 è invocata quale causa di forza maggiore, in relazione alle operazioni il cui costo complessivo ammissibile sia inferiore a 1 000 000 EUR sono comunicati, per ciascuna priorità, gli importi aggregati per i quali non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento.

9. In deroga ai termini stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi, per il 2019 il termine per la presentazione della relazione annuale di attuazione del programma di cui all'articolo 50, paragrafo 1, è fissata al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE. Il termine per la trasmissione della relazione di sintesi che deve essere elaborata dalla Commissione nel 2020 a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, può essere posticipato di conseguenza.

10. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, lettera g), non è richiesto alcun riesame né aggiornamento delle valutazioni *ex ante* nei casi in cui la risposta efficace all'epidemia di COVID-19 imponga modifiche degli strumenti finanziari.

11. Nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscono sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento, non sono richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti.

In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertinenti all'attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in tale ambito è limitata a 200 000 EUR.

12. Ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, l'epidemia di COVID-19 costituisce un caso debitamente giustificato che le autorità di audit possono, a loro giudizio professionale, invocare per impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2020.

13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), la condizione della destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo non si applica ai trasferimenti previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

(*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;

2) all'articolo 130 è aggiunto il paragrafo seguente:


«3. In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 10 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Il contributo dei fondi o del FEAMP mediante i pagamenti del saldo finale nel periodo contabile finale non è superiore alla spesa pubblica ammissibile dichiarata o al contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma operativo stabilito dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo, a seconda di quale dei due sia il più basso.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

Per il Parlamento europeo
Il president
D.M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il president
G. GRLIĆ RADMAN

20CE1027



REGOLAMENTO (UE) 2020/559 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce norme applicabili al Fondo di aiuti europei agli indigenti («Fondo»).
- (2) L'epidemia di COVID-19 ha colpito gli Stati membri a un livello senza precedenti. La crisi comporta rischi più elevati per le persone maggiormente vulnerabili, come le persone indigenti, in particolare ostacolando il sostegno fornito dal Fondo.
- (3) Per fornire una risposta immediata all'impatto della crisi sulle persone indigenti, le spese per le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi per affrontare l'epidemia di COVID-19 dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.
- (4) Per alleviare l'onere che grava sui bilanci pubblici in risposta all'epidemia di COVID-19, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità, in via eccezionale, di chiedere un tasso di cofinanziamento del 100 % da applicare per l'esercizio contabile 2020/2021, conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con la disponibilità di fondi. La Commissione può proporre una proroga di tale misura sulla base della valutazione dell'applicazione di tale tasso di cofinanziamento eccezionale.
- (5) Per garantire che le persone indigenti possano continuare a ricevere assistenza dal Fondo in un ambiente sicuro, occorre prevedere la flessibilità sufficiente per consentire agli Stati membri di adeguare al contesto attuale i loro programmi di sostegno, sulla base di consultazioni con le organizzazioni partner, anche consentendo programmi alternativi di erogazione, ad esempio mediante buoni o carte in forma elettronica o altra forma, e permettendo agli Stati membri di modificare determinati elementi del programma operativo senza richiedere l'adozione di una decisione della Commissione. Al fine di assicurare un'assistenza sicura alle persone indigenti, dovrebbe inoltre essere possibile fornire alle organizzazioni partner i necessari materiali e dispositivi di protezione al di fuori del bilancio per l'assistenza tecnica.
- (6) È opportuno stabilire norme specifiche per determinare i costi ammissibili sostenuti dai beneficiari nel caso in cui determinate operazioni siano ritardate, sospese o non siano pienamente attuate in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.
- (7) Per consentire agli Stati membri di concentrarsi sull'introduzione delle misure di risposta all'epidemia di COVID-19 ed evitare che il rischio di contaminazione possa perturbare l'erogazione del sostegno alle persone indigenti, è opportuno prevedere misure specifiche volte a ridurre gli oneri amministrativi per le autorità e garantire flessibilità in relazione alla conformità di taluni requisiti normativi, specialmente in materia di monitoraggio, controllo e audit.

(1) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2020.

(2) Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).



- (8) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'introduzione di misure specifiche per assicurare un'attuazione efficace del Fondo durante il periodo dell'epidemia di COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (9) Data l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Considerate l'urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dall'epidemia di COVID-19, la crisi sanitaria pubblica connessa e le sue conseguenze sociali ed economiche, è stato considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 223/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 9, il paragrafo 4, primo comma, è sostituito dal seguente:

«4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai fini della modifica di elementi di un programma operativo che rientrano rispettivamente nelle sottosezioni 3.5 e 3.6 e nella sezione 4 dei modelli di programma operativo di cui all'allegato I, o degli elementi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a e) e g), qualora tale modifica sia effettuata in conseguenza della crisi dovuta all'epidemia di COVID-19.»

- 2) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, la scadenza del termine per la trasmissione della relazione di attuazione annuale per l'esercizio 2019 è fissata al 30 settembre 2020.»

- 3) all'articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. In deroga al paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro, può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alla spesa pubblica dichiarata nelle domande di pagamento durante l'esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2020 e si conclude il 30 giugno 2021.

Le richieste di modifica del tasso di cofinanziamento sono presentate in conformità della procedura di modifica dei programmi operativi di cui all'articolo 9 e sono corredate del programma riveduto. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se la corrispondente modifica del programma è approvata dalla Commissione prima della presentazione della domanda finale di un pagamento intermedio in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2.


Prima di presentare la prima domanda di pagamento per l'esercizio contabile che ha inizio il 1° luglio 2021, gli Stati membri notificano la tabella di cui alla sezione 5.1 dei modelli di programma operativo stabiliti all'allegato I, in cui confermano il tasso di cofinanziamento applicabile durante l'esercizio contabile che si conclude il 30 giugno 2020.»

- 4) all'articolo 22, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, le spese per le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta per affrontare l'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.»

- 5) all'articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti alle persone indigenti direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che tali buoni, carte o altri strumenti possano essere scambiati unicamente con prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.»



- 6) all'articolo 26, il paragrafo 2 è così modificato:
- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base e le spese per l'acquisto di materiali e dispositivi di protezione individuale per le organizzazioni partner;»;
 - b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) le spese amministrative, di preparazione, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a), oppure del 5 % del valore dei prodotti alimentari resi disponibili a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;»;
- 7) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 26 bis

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro di un PO I durante la loro sospensione in conseguenza dell'epidemia di COVID-19

I ritardi nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 non comportano una riduzione dei costi ammissibili sostenuti dall'organismo acquirente o dalle organizzazioni partner in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2. Tali costi possono essere dichiarati alla Commissione integralmente in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, prima della distribuzione dei prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a condizione che la distribuzione sia ripresa una volta superata la crisi connessa con l'epidemia di COVID-19.

In caso di deterioramento dei prodotti alimentari dovuto alla sospensione della distribuzione in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, le spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), non sono ridotte.

Articolo 26 ter


Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro di un PO II o dell'assistenza tecnica durante la loro sospensione in conseguenza dell'epidemia di COVID-19

1. Qualora l'attuazione delle operazioni sia sospesa in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, uno Stato membro può considerare ammissibili le spese sostenute durante la sospensione anche se non sono prestati servizi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'attuazione dell'operazione è sospesa dopo il 31 gennaio 2020;
- b) la sospensione dell'operazione è dovuta all'epidemia di COVID-19;
- c) le spese sono state sostenute e pagate;
- d) le spese costituiscono un costo reale per il beneficiario e non possono essere recuperate né compensate; per i recuperi e le compensazioni che non sono a carico dello Stato membro, quest'ultimo può considerare che il rispetto di tale condizione sia attestato sulla base di una dichiarazione del beneficiario; i recuperi e le compensazioni sono detratti dalle spese;
- e) le spese sono limitate al periodo di sospensione dell'operazione.

2. Per le operazioni in cui il beneficiario è rimborsato sulla base di opzioni semplificate in materia di costi e l'attuazione delle azioni che costituiscono la base del rimborso è sospesa in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, lo Stato membro interessato può rimborsare il beneficiario sulla base delle realizzazioni previste per il periodo di sospensione, anche qualora non sia realizzata alcuna azione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'attuazione delle azioni è sospesa dopo il 31 gennaio 2020;
- b) la sospensione delle azioni è dovuta all'epidemia di COVID-19;
- c) le opzioni semplificate in materia di costi corrispondono a un costo reale sostenuto dal beneficiario, che deve essere dimostrato dal beneficiario e che non può essere recuperato né compensato; per i recuperi e le compensazioni che non sono a carico dello Stato membro, quest'ultimo può considerare che il rispetto di tale condizione sia attestato sulla base di una dichiarazione del beneficiario; i recuperi e le compensazioni sono detratti dall'importo corrispondente all'opzione semplificata in materia di costi;



d) il rimborso al beneficiario è limitato al periodo di sospensione delle azioni.

Per le operazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro può anche rimborsare il beneficiario sulla base dei costi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Qualora uno Stato membro rimborsi il beneficiario sulla base del primo e del secondo comma, esso provvede affinché una medesima spesa sia rimborsata una sola volta.

Articolo 26 *quarter*

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro di un PO II o dell'assistenza tecnica e non pienamente attuate in conseguenza dell'epidemia di COVID-19

1. Uno Stato membro può considerare ammissibili le spese per operazioni non pienamente attuate in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'attuazione dell'operazione termina dopo il 31 gennaio 2020;
- b) il termine dell'attuazione dell'operazione è dovuto all'epidemia di COVID-19;
- c) le spese sostenute prima del termine dell'annullamento dell'operazione erano state sostenute e pagate dal beneficiario.

2. Per le operazioni in cui il beneficiario è rimborsato sulla base di opzioni semplificate in materia di costi, uno Stato membro può considerare ammissibili le spese per operazioni non pienamente attuate in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'attuazione dell'operazione termina dopo il 31 gennaio 2020;
- b) il termine dell'attuazione dell'operazione è dovuto all'epidemia di COVID-19;
- c) le azioni contemplate dalle opzioni semplificate in materia di costi erano state attuate almeno in parte prima del termine dell'attuazione dell'operazione.

Per le operazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro può anche rimborsare il beneficiario sulla base dei costi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Qualora uno Stato membro rimborsi il beneficiario sulla base di entrambi il primo e il secondo comma, esso provvede affinché la medesima spesa sia rimborsata una sola volta.»

8) all'articolo 30 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Sulla base di un'analisi dei rischi potenziali, gli Stati membri possono stabilire prescrizioni meno rigorose in materia di pista di controllo e audit per quanto riguarda la distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale alle persone indigenti durante il periodo dell'epidemia di COVID-19.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D.M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il president
G. GRLIĆ RADMAN

20CE1028



REGOLAMENTO (UE) 2020/560 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2020

che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,


considerando quanto segue:

- (1) Il settore della pesca e dell'acquacoltura è stato particolarmente colpito dalle perturbazioni del mercato generate da un calo significativo della domanda a seguito dell'epidemia di COVID-19. Con la chiusura di punti vendita, mercati, rivendite e canali di distribuzione si è registrato un notevole calo dei prezzi e dei volumi. Il calo della domanda e dei prezzi, unito alla vulnerabilità e alla complessità della catena di approvvigionamento, hanno fatto andare in perdita le operazioni delle flotte pescherecce e la produzione di prodotti del mare. Di conseguenza i pescatori sono stati costretti a rimanere in porto e i piscicoltori dovranno gettare o distruggere prodotti nelle prossime settimane.
- (2) Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, dovrebbe poter sostenere misure specifiche fino al 31 dicembre 2020 per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Tali misure dovrebbero includere il sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca, comprese la pesca nelle acque interne e la pesca a piedi, e per determinate perdite economiche dei produttori dell'acquacoltura e delle imprese di trasformazione e nelle regioni ultraperiferiche, a condizione che si tratti di conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Tali misure dovrebbero comprendere anche la concessione di capitale circolante ai produttori dell'acquacoltura e alle imprese di trasformazione e il sostegno alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori per l'ammasso di prodotti della pesca e dell'acquacoltura conformemente al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La spesa per gli interventi finanziati nell'ambito di tali misure dovrebbe essere ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.
- (3) Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP nell'ambito della gestione concorrente dovrebbero essere ripartite in modo tale da garantire la determinazione di importi fissi per il controllo della pesca e per la raccolta di dati scientifici, garantendo che il 10 % di tali risorse sia utilizzato per misure connesse alla mitigazione del COVID-19, e per la compensazione dei costi supplementari nelle regioni ultraperiferiche. Le altre risorse in regime di gestione concorrente dovrebbero essere stanziare dagli Stati membri in funzione delle loro esigenze.
- (4) Date le importanti conseguenze socioeconomiche dell'epidemia di COVID-19 e la necessità di immettere liquidità nell'economia, dovrebbe essere possibile sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca causato dalla crisi dell'epidemia di COVID-19 con un tasso di cofinanziamento massimo pari al 75 % della spesa pubblica ammissibile.


⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2020.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).



- (5) Data l'esigenza di flessibilità nella riassegnazione delle risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, il sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca dovuto a tale epidemia non dovrebbe essere soggetto a un massimale finanziario. Ciò dovrebbe farsalvo il massimale finanziario esistente per gli altri casi di arresto temporaneo delle attività di pesca. È opportuno continuare ad applicare l'obbligo di detrarre il sostegno concesso per l'arresto temporaneo dal sostegno concesso per l'arresto permanente delle attività di pesca. Per le misure connesse alla mitigazione del COVID-19, è opportuno ridurre proporzionalmente il requisito di 120 giorni di attività per i proprietari dei pescherecci registrati da meno di due anni e per i pescatori che hanno cominciato a lavorare da meno di due anni prima della domanda di sostegno.
- (6) Data l'urgenza del sostegno necessario, dovrebbe essere possibile estendere l'ambito di applicazione della procedura semplificata per includervi modifiche ai programmi operativi connesse alle misure specifiche e alla riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Tale procedura semplificata dovrebbe comprendere le modifiche necessarie per la piena attuazione delle misure in questione, comprese la loro introduzione e la descrizione dei metodi di calcolo del sostegno.
- (7) Dato il ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni di produttori nella gestione della crisi, è opportuno aumentare il massimale per il sostegno ai piani di produzione e di commercializzazione al 12 % del valore medio annuo della produzione commercializzata. Inoltre gli Stati membri dovrebbero poter concedere anticipi fino al 100 % del sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori per tale aiuto.
- (8) Le improvvise perturbazioni delle attività di pesca e di acquacoltura a seguito dell'epidemia di COVID-19 e il conseguente rischio di compromettere i mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura rendono opportuno istituire un meccanismo di ammasso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano. L'obiettivo è promuovere una maggiore stabilità del mercato, attenuare il rischio che tali prodotti vengano sprecati o riconvertiti per un consumo non umano e contribuire ad assorbire l'impatto della crisi sulle entrate derivanti dai prodotti. Tale meccanismo dovrebbe consentire ai produttori della pesca e dell'acquacoltura di utilizzare le stesse tecniche di preservazione o conservazione per specie simili al fine di garantire il mantenimento di una concorrenza leale tra i produttori.
- (9) Data la repentinità e l'entità della contrazione della domanda di prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovuta all'epidemia di COVID-19, dovrebbe essere possibile aumentare i quantitativi ammissibili all'aiuto al magazzino al 25 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori interessata.
- (10) Per consentire agli Stati membri di reagire prontamente alla repentinità e all'imprevedibilità dell'epidemia di COVID-19, essi dovrebbero avere la facoltà di fissare prezzi limite di attivazione del meccanismo di ammasso per le loro organizzazioni di produttori. Tali prezzi limite di attivazione dovrebbero essere fissati in modo da mantenere un'equa concorrenza tra gli operatori.
- (11) Il sostegno del FEAMP dovrebbe esser possibile per le misure di compensazione delle perdite economiche conseguenti all'epidemia di COVID-19 per gli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, in particolare quelle derivanti dal deterioramento del prezzo del pesce o dall'aumento dei costi di magazzino. La Commissione dovrebbe approvare senza indugio tali misure proposte dagli Stati membri.
- (12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia attenuare l'impatto sociale ed economico dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) Data l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



- (14) Alla luce dell'epidemia di COVID-19 e dell'urgenza di affrontare l'impatto sociale ed economico nel settore della pesca e dell'acquacoltura, è stato considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (15) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014


Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

- 1) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:


«Articolo 13

Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell'ambito della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5 749 331 600 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all'allegato II.
2. 580 000 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 76.
3. 520 000 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 77.
4. 192 500 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, e non superano annualmente:
- a) 6 450 000 EUR per le Azzorre e Madera;
- b) 8 700 000 EUR per le Isole Canarie;
- c) 12 350 000 EUR per le regioni ultraperiferiche francesi di cui all'articolo 349 TFUE.
5. Gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare indifferentemente le risorse disponibili a norma dei paragrafi 2 e 3.
6. Il 10 % delle risorse di bilancio di cui ai paragrafi 2 e 3 può essere assegnato a misure connesse alla mitigazione del COVID-19.»;
- 2) all'articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «1. Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, per il periodo 2014-2020, quali fissati nella tabella di cui all'allegato II, sono determinate sulla base dei seguenti criteri oggettivi:»
- 3) l'articolo 22 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
- «e) modifiche dei programmi operativi riguardanti il sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 35, all'articolo 44, paragrafo 4 bis, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 57, 66 e 67, e all'articolo 69, paragrafo 3, compresa la riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19.»;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Il paragrafo 2 non si applica al sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 34, e all'articolo 41, paragrafo 2.»;



- 4) all'articolo 25, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «3. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e all'articolo 34, nonché alla sostituzione o all'ammodernamento dei motori principali o ausiliari di cui all'articolo 41 non eccede il più elevato dei due limiti seguenti:»;
- 5) l'articolo 33 è così modificato:
- a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- «1. Il FEAMP può sostenere le misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nei casi seguenti:
- a) attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle misure di conservazione di cui all'articolo 7 di tale regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico;
- b) mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;
- c) qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca sia previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (*) o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- d) qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.
- Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2014 al 2020. Tale durata massima non si applica al sostegno di cui alla lettera d) dello stesso comma.
- (*) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GUL 409 del 30.12.2006, pag. 11).»;
- b) è inserito il paragrafo seguente:
- «3 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), si applicano le deroghe seguenti:
- a) in deroga al paragrafo 3, lettera a), se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;
- b) in deroga al paragrafo 3, lettera b), se un pescatore ha iniziato a lavorare a bordo di un peschereccio dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi richiesti per tale pescatore come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;
- c) in deroga al paragrafo 3, il sostegno è concesso anche ai pescatori dediti alla pesca a piedi che abbiano lavorato almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Qualora un pescatore dedito alla pesca a piedi abbia iniziato a lavorare meno di due anni prima della data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi necessari richiesti per tale pescatore a piedi come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili.»;
- 6) l'articolo 44 è così modificato:
- a) è inserito il paragrafo seguente:
- «4 bis. Il FEAMP può sostenere misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca causato dall'epidemia di COVID-19 come disposto all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), alle condizioni di cui all'articolo 33.»;



b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini dei paragrafi 1 e 4 bis:

- a) i riferimenti ai pescherecci fatti negli articoli 30, 32, 33, 38, 39, 41 e 42 si intendono come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;
- b) i riferimenti all'ambiente marino fatti nell'articolo 38 si intendono come riferimenti all'ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.»;

7) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55

Misure sanitarie

1. Il FEAMP può sostenere i regimi di compensazione seguenti:

- a) compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento quando tale sospensione si verifica esclusivamente per ragioni di ordine sanitario;
- b) concessione di capitale circolante e compensazione versata agli acquacoltori.

La compensazione di cui alla lettera b) può essere concessa per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e purché:

- a) la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o
- b) la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui la raccolta è stata sospesa.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.

3. La compensazione di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concessa per un massimo di 12 mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata una sola volta di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi.

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.»;

8) all'articolo 66, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori per anno a norma del presente articolo non supera il 12 % del valore medio annuo della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale sostegno non supera il 12 % del valore medio annuo della produzione dei relativi membri immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti.

4. Lo Stato membro interessato può concedere un anticipo compreso tra il 50 % e il 100 % del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013.»;

9) all'articolo 67, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ove sia necessario per rispondere all'epidemia di COVID-19, il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca o dell'acquacoltura di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013 o prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all'allegato I, lettera a), di tale regolamento, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle condizioni seguenti:

- a) l'importo dell'aiuto al magazzinaggio non superi l'importo dei costi tecnici e finanziari dell'azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;



- b) i quantitativi ammissibili all'aiuto al magazzinaggio non superino il 25 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori;
- c) il sostegno finanziario concesso per anno non superi il 20 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2017-2019.

Ai fini del primo comma, lettera c), qualora il membro dell'organizzazione di produttori non abbia immesso alcuna produzione sul mercato nel periodo dal 2017 al 2019, è preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.

- 2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 si conclude il 31 dicembre 2020.

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del presente articolo è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.»;

- 10) all'articolo 69 è inserito il paragrafo seguente:

«3. Il FEAMP può sostenere la concessione di capitale circolante e compensazioni alle imprese di trasformazione rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, per gli acquacoltori.»;

- 11) all'articolo 70, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il FEAMP può sostenere la compensazione per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE.

Il FEAMP può anche sostenere misure per compensare le perdite economiche che risultano dall'epidemia di COVID-19, in particolare quelle derivanti dal deterioramento del prezzo del pesce o dall'aumento dei costi di magazzinaggio.»;

- 12) all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri possono modificare il contenuto del piano di compensazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri trasmettono tali modifiche alla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano la sua decisione di approvare o meno tali modifiche. Se le modifiche riguardano misure di compensazione delle perdite economiche risultanti all'epidemia di COVID-19 di cui all'articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione adotta tali atti di esecuzione entro 15 giorni dalla presentazione della modifica. Fermo restando il paragrafo 4 del presente articolo, l'atto di esecuzione riguardante le misure di compensazione delle perdite economiche risultanti all'epidemia di COVID-19 stabilisce anche i metodi di calcolo per i costi supplementari e i metodi di esecuzione da parte degli Stati membri.»;

- 13) all'articolo 79, il paragrafo 2 è soppresso;

- 14) all'articolo 94, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al 50 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 34 e all'articolo 41, paragrafo 2;»;

- 15) all'articolo 95, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'intervento è connesso ai premi ai sensi dell'articolo 33 o 34, o alle compensazioni ai sensi dell'articolo 54, 55, 56 o 69, paragrafo 3;».


Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1379/2013

Il regolamento (UE) n. 1379/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 8, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«f) gestire l'ammasso temporaneo di prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.»;



2) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Meccanismo di ammasso

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'ammasso dei prodotti di cui all'allegato II o dei prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all'allegato I, lettera a), del presente regolamento, a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni per l'aiuto al magazzinaggio di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- b) i prodotti siano stati immessi sul mercato da organizzazioni di produttori e non sia stato possibile trovare loro un acquirente al prezzo limite di cui all'articolo 31;
- c) se del caso, i prodotti soddisfino le norme comuni di commercializzazione stabilite a norma dell'articolo 33 e siano di qualità adeguata per il consumo umano;
- d) i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati in serbatoi o gabbie, mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccazione, marinatura o, se del caso, bollitura e pastorizzazione, che i prodotti siano o meno filettati, tagliati o, se del caso, decapitati;
- e) i prodotti dell'acquacoltura non siano ammassati vivi;
- f) i prodotti siano reintrodotti sul mercato dopo l'ammasso per il consumo umano in una fase successiva; e
- g) i prodotti rimangano in ammasso per almeno cinque giorni.

(*) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).»;

3) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 30 per i prodotti di cui all'allegato II o per i prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all'allegato I, lettera a), del presente regolamento.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Se uno Stato membro non ha determinato i prezzi limite di attivazione di cui al paragrafo 4 prima dell'epidemia di COVID-19, tale Stato membro determina senza indugio i prezzi limite di attivazione in questione sulla base dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. I prezzi sono resi pubblici.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

Per il Parlamento europeo
Il president
D.M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
G. GRLIĆ RADMAN

20CE1029



REGOLAMENTO (UE) 2020/561 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 23 aprile 2020****che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce un nuovo quadro normativo per garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i dispositivi medici oggetto di tale regolamento, basandosi su un elevato livello di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori e tenendo conto delle piccole e medie imprese attive nel settore. Nel contempo, esso fissa standard elevati di qualità e sicurezza dei dispositivi medici al fine di rispondere alle esigenze comuni di sicurezza relative a tali dispositivi. Inoltre, il regolamento (UE) 2017/745 rafforza in maniera significativa i principali elementi dell'approccio normativo vigente di cui alle direttive 90/385/CEE ⁽³⁾ e 93/42/CEE ⁽⁴⁾ del Consiglio, quali la supervisione degli organismi notificati, le procedure di valutazione della conformità, le indagini e le valutazioni cliniche e la vigilanza e la sorveglianza del mercato, introducendo al tempo stesso disposizioni che garantiscono la trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi medici al fine di migliorare la salute e la sicurezza.
- (2) L'epidemia di COVID-19 e la relativa crisi sanitaria pubblica rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e costituiscono un onere immenso per le autorità nazionali, le istituzioni sanitarie, i cittadini dell'Unione e gli operatori economici. La crisi sanitaria pubblica ha dato luogo a circostanze eccezionali, che richiedono notevoli risorse supplementari e un aumento della disponibilità di dispositivi medici di vitale importanza, che non si sarebbero potute prevedere all'epoca dell'adozione del regolamento (UE) 2017/745. Tali circostanze eccezionali hanno un impatto considerevole su diversi ambiti contemplati dal regolamento (UE) 2017/745, quali la designazione e il lavoro degli organismi notificati e l'immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato di dispositivi medici nell'Unione.
- (3) Nel contesto dell'epidemia di COVID-19 e della relativa crisi sanitaria, i dispositivi medici, quali i guanti medicali, le mascherine chirurgiche, le attrezzature per la terapia intensiva e altre attrezzature mediche, svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la salute e la sicurezza dei cittadini dell'Unione e nel consentire agli Stati membri di prestare le cure mediche necessarie ai pazienti che ne hanno urgente bisogno.
- (4) Data l'entità senza precedenti delle sfide attuali, e tenendo conto della complessità del regolamento (UE) 2017/745, è molto probabile che gli Stati membri, le istituzioni sanitarie, gli operatori economici e gli altri soggetti pertinenti non saranno in grado di garantirne l'attuazione e l'applicazione corrette a decorrere dal 26 maggio 2020, come ivi previsto.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2020.


⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

⁽⁴⁾ Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).



- (5) Al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione della salute pubblica e della sicurezza dei pazienti, di garantire la certezza del diritto e di evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario rinviare l'applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2017/745. Tenendo conto dell'epidemia di COVID-19 e della relativa crisi sanitaria, della sua evoluzione epidemiologica e delle risorse supplementari necessarie per gli Stati membri, le istituzioni sanitarie, gli operatori economici e gli altri soggetti pertinenti, è opportuno rinviare di un anno l'applicazione di tali disposizioni del regolamento (UE) 2017/745.
- (6) È opportuno rinviare l'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 che altrimenti diventerebbero applicabili a decorrere dal 26 maggio 2020. Per garantire la continua disponibilità dei dispositivi medici sul mercato dell'Unione, compresi i dispositivi medici che sono di vitale importanza nel contesto dell'epidemia di COVID-19 e della relativa crisi sanitaria, è altresì necessario adeguare determinate disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2017/745 che altrimenti non sarebbero più applicabili.
- (7) Le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE e il regolamento (UE) 2017/745 conferiscono alle autorità nazionali competenti la facoltà di autorizzare, su richiesta debitamente motivata, l'immissione sul mercato di dispositivi medici per i quali le pertinenti procedure di valutazione della conformità non sono state espletate, ma il cui impiego è nell'interesse della protezione della salute, o nell'interesse della salute pubblica o della sicurezza o salute dei pazienti («deroga nazionale»). Il regolamento (UE) 2017/745 consente inoltre alla Commissione, in casi eccezionali, di estendere la validità di una deroga nazionale al territorio dell'Unione per un periodo di tempo limitato («deroga a livello di Unione»). Tenendo conto dell'epidemia di COVID-19 e della relativa crisi sanitaria, la Commissione dovrebbe poter adottare deroghe a livello di Unione in risposta alle deroghe nazionali al fine di affrontare in maniera efficace possibili carenze a livello di Unione di dispositivi medici di vitale importanza. È pertanto opportuno che la pertinente disposizione del regolamento (UE) 2017/745 si applichi alla prima data possibile e che le disposizioni corrispondenti delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE siano abrogate a decorrere da tale data. Tenendo conto del fatto che alla Commissione deve essere concessa la possibilità, per un periodo transitorio, di adottare deroghe a livello di Unione in relazione alle deroghe nazionali alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, è necessario apportare alcune modifiche alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/745.
- (8) Al fine di includere eventuali deroghe nazionali concesse dagli Stati membri conformemente alle direttive 90/385/CEE o 93/42/CEE nel contesto dell'epidemia di COVID-19 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è necessario prevedere la possibilità per gli Stati membri di notificare tali deroghe nazionali, e per la Commissione di estenderne la validità al territorio dell'Unione.
- (9) Per garantire la continua presenza di un quadro normativo funzionante ed efficace per i dispositivi medici è necessario rinviare l'applicazione della disposizione che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.
- (10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ovvero rinviare l'applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e consentire l'estensione della validità delle deroghe nazionali concesse a norma delle direttive 90/385/CEE o 93/42/CEE al territorio dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (11) L'adozione del presente regolamento avviene in circostanze eccezionali derivanti dall'epidemia di COVID-19 e dalla relativa crisi sanitaria pubblica. Al fine di ottenere l'effetto desiderato della modifica del regolamento (UE) 2017/745 per quanto riguarda le date di applicazione di determinate disposizioni, è necessario che il presente regolamento entri in vigore prima del 26 maggio 2020. È stato pertanto ritenuto opportuno disporre un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (12) Alla luce dell'esigenza imperativa di affrontare immediatamente la crisi sanitaria causata dall'epidemia di COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/745,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/745 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è così modificato:
 - a) nella prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
 - b) nella seconda frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
- 2) l'articolo 17 è così modificato:
 - a) il paragrafo 5 è così modificato:
 - i) nella prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
 - ii) nella terza frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
 - b) al paragrafo 6, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
- 3) all'articolo 34, paragrafo 1, la data «25 marzo 2020» è sostituita dalla data «25 marzo 2021»;
- 4) l'articolo 59 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 52 del presente regolamento o, per il periodo a decorrere dal 24 aprile 2020 al 25 maggio 2021, in deroga all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/385/CEE o all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, della direttiva 93/42/CEE, le autorità competenti possono autorizzare, su richiesta debitamente motivata, l'immissione sul mercato o la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di dispositivi specifici per i quali le procedure applicabili di cui a detti articoli non sono state espletate, ma il cui impiego è nell'interesse della salute pubblica o della sicurezza o salute dei pazienti.»
 - b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:


«Lo Stato membro può informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito a eventuali autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 9, paragrafo 9, della direttiva 90/385/CEE o dell'articolo 11, paragrafo 13, della direttiva 93/42/CEE prima del 24 aprile 2020.»
 - c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«A seguito di un'informazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, in casi eccezionali connessi alla salute pubblica o alla sicurezza o alla salute dei pazienti, mediante atti di esecuzione, estendere per un periodo di tempo limitato la validità di un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo o, nel caso in cui il rilascio sia avvenuto prima del 24 aprile 2020, a norma dell'articolo 9, paragrafo 9, della direttiva 90/385/CEE o dell'articolo 11, paragrafo 13, della direttiva 93/42/CEE, al territorio dell'Unione e fissare le condizioni alle quali il dispositivo può essere immesso sul mercato o messo in servizio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 3.»
- 5) all'articolo 113, la data «25 febbraio 2020» è sostituita dalla data «25 febbraio 2021»;
- 6) l'articolo 120 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
 - b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. In deroga all'articolo 5 del presente regolamento, un dispositivo di classe I ai sensi della direttiva 93/42/CEE, per il quale è stata redatta una dichiarazione di conformità prima del 26 maggio 2021 e per il quale la procedura di valutazione della conformità ai sensi del presente regolamento richiede il coinvolgimento di un organismo notificato, o un dispositivo con un certificato rilasciato ai sensi della direttiva 90/385/CE o della direttiva 93/42/CEE e valido in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, può essere immesso sul mercato o messo in servizio fino al 26 maggio 2024, a condizione che a decorrere dal 26 maggio 2021 continui a essere conforme a una di tali direttive, e a condizione che non vi siano cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d'uso. Tuttavia, le prescrizioni del presente regolamento in materia di sorveglianza post-commercializzazione, sorveglianza del mercato, vigilanza, registrazione di operatori economici e dispositivi si applicano e sostituiscono le corrispondenti prescrizioni di cui a dette direttive.»



- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. I dispositivi immessi legittimamente sul mercato ai sensi delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE anteriormente al 26 maggio 2021 e i dispositivi immessi sul mercato a decorrere dal 26 maggio 2021 ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino al 26 maggio 2025.»;
- d) al paragrafo 5, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
- e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «6. In deroga alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, gli organismi di valutazione della conformità che risultano conformi al presente regolamento possono essere designati e notificati anteriormente al 26 maggio 2021. Gli organismi notificati che sono designati e notificati a norma del presente regolamento possono applicare le procedure di valutazione della conformità stabilite nel regolamento e rilasciare certificati a norma del presente regolamento anteriormente al 26 maggio 2021.»;
- f) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
- «10. I dispositivi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, lettera g), che sono stati legalmente immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alle norme in vigore negli Stati membri anteriormente al 26 maggio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e messi in servizio negli Stati membri interessati.»;
- g) il paragrafo 11 è così modificato:
- i) nella prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
- ii) nella seconda frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
- 7) all'articolo 122, il primo comma è così modificato:
- a) nella parte introduttiva, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
- b) è aggiunto il trattino seguente:
- «— l'articolo 9, paragrafo 9, della direttiva 90/385/CEE e l'articolo 11, paragrafo 13, della direttiva 93/42/CEE, che sono abrogati a decorrere dal 24 aprile 2020.»;
- 8) l'articolo 123 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
- b) il paragrafo 3 è così modificato:
- i) alla lettera a), la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
- ii) alla lettera d), prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita da «26 maggio 2021»;
- iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
- «g) per i dispositivi riutilizzabili che devono recare il vettore UDI sul dispositivo stesso, l'articolo 27, paragrafo 4, si applica:
- i) ai dispositivi impiantabili e ai dispositivi appartenenti alla classe III a decorrere dal 26 maggio 2023;
- ii) ai dispositivi appartenenti alle classi IIa e IIb a decorrere dal 26 maggio 2025;
- iii) ai dispositivi appartenenti alla classe I a decorrere dal 26 maggio 2027;»;



- iv) è aggiunta la lettera seguente:
«j) l'articolo 59 si applica a decorrere dal 24 aprile 2020.»;
- 9) nell'allegato IX, punto 5.1, lettera h), la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

Per il Parlamento europeo
Il president
D.M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il president
G. GRLIĆ RADMAN

20CE1030



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/562 DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2020
che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del
Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4 *decies*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013.
- (2) A norma dell'articolo 4 *decies* del regolamento (UE) n. 401/2013, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato IV di tale regolamento.
- (3) Sono state ricevute informazioni aggiornate per una voce dell'elenco.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

Per il Consiglio
Il presidente
G. GRLIĆ RADMAN

¹⁾ GUL 121 del 3.5.2013, pag. 1.



ALLEGATO

La voce 3 dell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è sostituita dalla voce seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«3.	Than Oo	Data di nascita: 12 ottobre 1973 Genere: maschio Numero di identificazione militare: BC 25723	Il Brigadier Generale Than Oo è stato comandante della 99ª Divisione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) fino al maggio 2018. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 99ª Divisione di fanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018»

20CE1031



DECISIONE (PESC) 2020/563 DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2020
che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del
Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC ⁽¹⁾ relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.
- (2) In base a un riesame della decisione 2013/184/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 aprile 2021.
- (3) Sono state ricevute informazioni aggiornate per una voce dell'elenco.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/184/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2021. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

- 2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

Per il Consiglio
Il presidente
G. GRLIĆ RADMAN

⁽¹⁾ Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).



ALLEGATO

La voce 3 dell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato della decisione 2013/184/PESC è sostituita dalla voce seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«3.	Than Oo	Data di nascita: 12 ottobre 1973 Genere: maschio Numero di identificazione militare: BC 25723	Il Brigadier Generale Than Oo è stato comandante della 99ª Divisione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) fino al maggio 2018. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 99ª Divisione di fanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018»

20CE1032



DECISIONE (PESC) 2020/564 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2020

che modifica la decisione (PESC) 2018/298 sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria per l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/298 ⁽¹⁾.
- (2) All'articolo 5, secondo comma, la decisione (PESC) 2018/298 prevede, per le attività di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.
- (3) L'accordo di finanziamento con la commissione preparatoria per l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) è stato firmato il 28 aprile 2018 e scade pertanto il 27 aprile 2020.
- (4) Il 19 marzo 2020 il Dr. Lassina ZERBO, segretario esecutivo della CTBTO, ha chiesto una proroga del periodo di attuazione previsto nella decisione (PESC) 2018/298 fino al 30 novembre 2020, a causa dell'emergere della crisi mondiale della Covid-19 e della conseguente sospensione temporanea delle attività non critiche della CTBTO.
- (5) È opportuno pertanto modificare la decisione (PESC) 2018/298.
- (6) La proroga delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2018/298 fino al 30 novembre 2020 non incide sulle risorse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5, secondo comma, della decisione (PESC) 2018/298 è sostituito dal seguente:

«La presente decisione cessa di produrre effetti il 30 novembre 2020.»


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

Per il Consiglio
Il presidente
G. GRLIĆ RADMAN

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2018/298 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria per l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 56 del 28.2.2018, pag. 34).



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/565 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2020

recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 per quanto attiene alle disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione ⁽²⁾ sostituisce e abroga il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione ⁽³⁾. In seguito alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2019/934, si è rilevato un errore in tutte le versioni linguistiche del testo.
- (2) L'errore riguarda le disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli stabilite all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934. Il regolamento (CE) n. 606/2009 è stato applicabile fino al 6 dicembre 2019. Il regolamento delegato (UE) 2019/934 è entrato in vigore il 27 giugno 2019. Al fine di dare agli operatori il tempo necessario per adeguarsi alle nuove norme, è stato deciso di fissare la data di applicazione di detto regolamento al 7 dicembre 2019.
- (3) Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934 erano pertanto intese a consentire la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 606/2009 prima della data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/934. L'articolo 15 fa tuttavia riferimento alla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2019/934 anziché alla data di applicazione di detto regolamento. Ne consegue involontariamente che i prodotti vitivinicoli della nuova vendemmia 2019, ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 606/2009, non possono essere commercializzati se ottenuti alla data di entrata in vigore o successivamente a essa.
- (4) Al fine di consentire la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 606/2009 fra il 27 giugno e il 6 dicembre 2019, si dovrebbero rettificare le disposizioni transitorie di cui all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934, al fine di coprire tale periodo.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).



- (5) È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/934.
- (6) L'errore contenuto nel regolamento delegato (UE) 2019/934 deve essere rettificato al fine di consentire la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti fra il 27 giugno e il 6 dicembre 2019. Per questo motivo il presente regolamento di rettifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 27 giugno 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/934 è così rettificato: l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Disposizioni transitorie

Le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità alle norme vigenti prima di tale data possono essere immesse in libera pratica per il consumo umano.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 27 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

20CE1035



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/566 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2020

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/128 che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua estone del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione ⁽²⁾ contiene errori all'articolo 8, paragrafo 5, per quanto riguarda le prescrizioni specifiche per gli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti, e all'articolo 11, secondo comma, per quanto riguarda l'applicazione dell'atto.
- (2) Le versioni in lingua bulgara, estone, finlandese, rumena e tedesca del regolamento delegato (UE) 2016/128 contengono errori nella tabella 1 dell'allegato I, parte A, per quanto riguarda i valori di vitamine e minerali negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti.
- (3) Le versioni in lingua bulgara, croata, finlandese e svedese del regolamento delegato (UE) 2016/128 contengono errori nella tabella 2 dell'allegato I, parte B, per quanto riguarda i valori di vitamine e minerali negli alimenti a fini medici speciali diversi da quelli sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti.
- (4) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, rumena, svedese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2016/128. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

⁽¹⁾ GUL 181 del 29.6.2013, pag. 35.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GUL 25 del 2.2.2016, pag. 30).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020.

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

20CE1036



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/567 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2020****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2020

*Per la Commissione
a nome della president
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).




ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 65 %, congelate	128,7	0	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	212,3 195,3 269,6 220,7	26 32 9 24	AR BR CL TH
1602 32 11	Preparazioni non cotte di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i>	192,6	28	BR»

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

20CE1037



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/568 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 2020****che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,


considerando quanto segue:

- (1) Il 15 marzo 2020 la Commissione europea ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 ⁽²⁾, che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione, del 19 marzo 2020 ⁽³⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2020/402 e le relative modifiche si applicano per un periodo limitato di sei settimane.
- (3) Poiché la crisi epidemiologica causata dalla malattia Covid-19 persiste, la domanda nell'Unione di dispositivi di protezione individuale («DPI»), ossia mascherine protettive (e chirurgiche), guanti, occhiali, schermi facciali e tute, rimane molto elevata e sta addirittura aumentando in modo costante. La domanda di determinati tipi di DPI in particolare ha provocato situazioni di penuria nel mercato interno. Data la loro natura e le attuali circostanze, i dispositivi di questo tipo costituiscono un prodotto essenziale, in quanto necessario per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia e salvaguardare la salute del personale sanitario che tratta pazienti infetti.
- (4) Si stanno compiendo sforzi incessanti per contribuire a garantire una fornitura urgente e adeguata di dispositivi di protezione individuale in tutta l'UE. Le capacità di produzione dei dispositivi di protezione individuale sono state aumentate. La Commissione ha finalizzato una procedura di aggiudicazione congiunta per dispositivi di protezione individuale, cui hanno partecipato 25 Stati membri. Queste iniziative si stanno dimostrando efficaci ed è previsto che i dispositivi di protezione individuale siano messi a disposizione due settimane dopo la firma dei contratti da parte degli Stati membri con gli offerenti.
- (5) Nel quadro del meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), la Commissione europea ha deciso di creare una scorta strategica rescEU di attrezzature mediche, quali ventilatori e mascherine protettive, per aiutare i paesi dell'UE nel contesto della pandemia di Covid-19. Tale scorta, interamente finanziata dalla Commissione mediante sovvenzioni dirette, sarà ospitata in uno o più Stati membri.
- (6) La Commissione ha inoltre istituito una centrale di coordinamento, anche per i DPI, allo scopo di coordinare gli sforzi volti a fare corrispondere la domanda e l'offerta nell'UE ed agevolare un adeguato funzionamento del mercato interno.
- (7) Nonostante queste azioni, e dato l'accresciuto fabbisogno di DPI nell'Unione, esiste ancora un divario tra la domanda e l'offerta all'interno dell'Unione, in particolare per quanto riguarda determinati tipi di DPI essenziali per prevenire la diffusione della malattia e curare i pazienti.
- (8) Alla luce di tali sforzi volti a superare la situazione critica derivante dalla penuria di determinati tipi di DPI nell'Unione, sono giustificate ulteriori misure per contribuire a risolvere e prevenire carenze di DPI.
- (9) Tali misure, volte a proteggere la salute e atte ad incidere sugli scambi, dovrebbero essere mirate, proporzionate, trasparenti e temporanee.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, del 14 marzo 2020, che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione (GU L 771 del 15.3.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione (GU L 841 del 20.3.2020, pag. 1).



- (10) In una dichiarazione congiunta del 26 marzo i membri del Consiglio europeo hanno sottolineato che l'adozione della decisione sull'autorizzazione all'esportazione di DPI dovrebbe portare alla revoca totale ed effettiva di tutte le forme di divieti o restrizioni a livello interno.
- (11) L'Unione non intende limitare le esportazioni più dello stretto necessario, ed è anzi suo auspicio difendere il principio di solidarietà internazionale in questa situazione di pandemia mondiale. Le misure dell'Unione dovrebbero pertanto essere proporzionate e garantire che le esportazioni rimangano possibili previa autorizzazione. A tal fine gli Stati membri dovrebbero concedere autorizzazioni di esportazione in circostanze specifiche, ove la spedizione in questione non costituisca una minaccia per il reale fabbisogno di DPI all'interno dell'Unione e serva a soddisfare una legittima esigenza legata all'uso medico ufficiale o professionale in un paese terzo. Gli Stati membri non dovrebbero invece autorizzare esportazioni tali da creare distorsioni speculative e da consentire la costituzione di scorte e gli acquisti in quantità massicce di dispositivi essenziali da parte di coloro che ne hanno una necessità obiettiva scarsa o nulla.
- (12) Un sistema di autorizzazione di esportazione dovrebbe risolvere o prevenire le situazioni di penuria di prodotti essenziali all'interno delle frontiere dell'Unione. L'obiettivo principale di tale sistema sarebbe tutelare la salute pubblica all'interno dell'Unione.
- (13) Le modalità amministrative per tali autorizzazioni dovrebbero essere lasciate alla discrezione degli Stati membri per la durata di tale sistema temporaneo.
- (14) Sulla base del principio di solidarietà internazionale, gli Stati membri dovrebbero autorizzare le esportazioni per consentire la fornitura di dotazioni di emergenza nell'ambito degli aiuti umanitari.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero valutare positivamente la concessione di autorizzazioni quando le esportazioni sono destinate a enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico incaricati di distribuire i DPI o di metterli a disposizione delle persone colpite dalla Covid-19 o esposte al rischio di contrarre tale malattia oppure delle persone coinvolte nella lotta alla pandemia di Covid-19.
- (16) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento le autorizzazioni dovrebbero essere concesse solo nella misura in cui il volume delle esportazioni non sia tale da costituire una minaccia per la disponibilità di DPI nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell'Unione. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero contattare la centrale di coordinamento istituita dalla Commissione prima di concedere tale autorizzazione. Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti a contattare la centrale di coordinamento nel caso di autorizzazioni di forniture di emergenza nell'ambito degli aiuti umanitari.
- (17) Nel decidere se concedere un'autorizzazione di esportazione, gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto dell'adempimento di obblighi di fornitura nell'ambito di procedure di aggiudicazione congiunta o del programma rescEU da parte dell'Unione e degli Stati membri, del sostegno alle attività dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), del supporto a risposte coordinate a livello dell'UE a situazioni di crisi o delle richieste di assistenza da parte di paesi terzi o di organizzazioni internazionali.
- (18) Occorrerebbe inoltre considerare il grado di integrazione del mercato per i prodotti in questione tra parti del territorio doganale dell'Unione e altri paesi o territori, a prescindere dal fatto che tale integrazione sia stata raggiunta nel quadro di un accordo che istituisce una zona di libero scambio oppure per altre ragioni, come la prossimità geografica o legami storici. Analogamente sarebbe controproducente perturbare le catene del valore e le reti di distribuzione fortemente integrate stabilite sulla base di tali accordi o in altro modo, in particolare nel caso delle economie e dei paesi vicini.
- (19) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a determinati tipi di DPI. Al fine di garantire la coerenza, la descrizione dei tipi di DPI soggetti al sistema di autorizzazione stabilito dal presente regolamento dovrebbe essere allineata alle corrispondenti specifiche dei dispositivi oggetto della procedura di aggiudicazione congiunta che ha individuato le esigenze specifiche nell'Unione. I codici NC dovrebbero essere indicati a titolo puramente informativo.
- (20) L'obiettivo della centrale di coordinamento è garantire l'adeguatezza dell'offerta per soddisfare la domanda di tutti i tipi di DPI nel mercato dell'Unione. Su tale base può essere necessario riesaminare l'ambito di applicazione dell'allegato I e i prodotti contemplati dal presente regolamento. Un riesame dell'ambito di applicazione dovrebbe basarsi su una valutazione continua della necessità di dispositivi essenziali legati alla lotta alla Covid-19 e delle relative potenziali situazioni di penuria. Si dovrebbe prestare particolare attenzione ai prodotti contemplati dalle procedure di aggiudicazione congiunta e ai prodotti richiesti nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, ad esempio altri tipi di DPI, ventilatori e prodotti di laboratorio (kit per test).



- (21) Il mercato unico dei dispositivi medici e di protezione individuale è fortemente integrato anche al di fuori dell'Unione, e lo stesso dicasi per le sue catene di valore della produzione e le sue reti di distribuzione. Ciò è vero in particolare per gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e per i Balcani occidentali, impegnati in un processo di profonda integrazione con l'Unione. Sarebbe controproducente subordinare all'obbligo di un'autorizzazione di esportazione le esportazioni di determinati dispositivi di protezione individuale verso tali paesi, vista la forte integrazione delle catene di valore della produzione e delle reti di distribuzione, in un momento in cui dispositivi di questo tipo costituiscono un prodotto essenziale, necessario per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia e salvaguardare la salute del personale medico che tratta pazienti infetti. È pertanto opportuno escludere tali paesi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (22) Risulta parimenti opportuno esentare dall'obbligo di autorizzazione di esportazione i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato, nonché le Isole Fær Øer, Andorra, San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e Gibilterra, in quanto dipendono in modo particolare dalle catene di approvvigionamento metropolitane degli Stati membri nel cui territorio sono situati o dalle catene di approvvigionamento degli Stati membri confinanti.
- (23) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle esportazioni di merci unionali dal territorio doganale dell'Unione. I paesi che fanno parte di tale territorio doganale non devono pertanto essere esentati al fine di ricevere spedizioni senza restrizioni provenienti dall'Unione. È il caso, in particolare, del Principato di Monaco (*). Al contrario, i territori degli Stati membri specificamente esclusi dal territorio doganale dell'Unione non dovrebbero essere soggetti all'obbligo dell'autorizzazione di esportazione e dovrebbero pertanto esserne esentati. Si tratta dei territori di Büsingen, dell'isola di Helgoland, di Livigno, Ceuta e Melilla. Analogamente, le esportazioni verso la piattaforma continentale di uno Stato membro o la zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS dovrebbero essere esentate dall'applicazione del presente regolamento.
- (24) Le misure di cui al presente regolamento non dovrebbero applicarsi agli scambi tra gli Stati membri dell'UE. A norma dell'articolo 127, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, durante il periodo di transizione il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord deve essere considerato uno Stato membro e non un paese terzo.
- (25) Alcuni dei paesi sopra indicati mantengono attualmente restrizioni all'esportazione di dispositivi di protezione individuale.
- (26) Le autorità dei paesi e dei territori esclusi dal sistema di autorizzazione di esportazione dovrebbero offrire adeguate garanzie in merito ai controlli cui sottoporrebbero le esportazioni dei prodotti interessati, in modo da evitare di compromettere l'obiettivo perseguito con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/402. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente tale aspetto.
- (27) Per evitare di compromettere l'obiettivo perseguito con il presente regolamento, le autorità dei paesi e dei territori esclusi dovrebbero rendere disponibili tali esportazioni nell'Unione.
- (28) Al fine di valutare regolarmente la situazione e di garantire trasparenza e coerenza, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le decisioni con cui accolgono o respingono le richieste di autorizzazione di esportazione. La Commissione dovrebbe periodicamente rendere pubbliche tali informazioni, tenendo debitamente conto della riservatezza delle stesse.
- (29) Gli obblighi di autorizzazione preventiva hanno carattere eccezionale e dovrebbero essere mirati e di durata limitata. Al fine di garantire che non siano mantenute in vigore più a lungo del necessario, le misure dovrebbero applicarsi per un periodo di 30 giorni. Sulla base dell'evoluzione riguardante sia la diffusione della malattia Covid-19 sia l'adeguatezza dell'offerta alla domanda, la Commissione dovrebbe riesaminare regolarmente la situazione e valutare la necessità di abbreviare o prorogare la durata delle misure a seconda delle esigenze.
- (30) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/479,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «esportazione», un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 2) «territorio doganale dell'Unione europea», il territorio ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(*) Cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



Articolo 2

Autorizzazione di esportazione

1. L'esportazione di determinati tipi di DPI, anche non originari dell'Unione, elencati nell'allegato I è subordinata al rilascio di un'autorizzazione di esportazione redatta conformemente al modulo di cui all'allegato II. Tale autorizzazione è limitata alle merci unionali ⁽⁵⁾ e non è richiesta per le merci non unionali. Essa è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica.
2. Per tutte le esportazioni è necessaria un'autorizzazione, che deve essere presentata quando le merci sono dichiarate per l'esportazione e al più tardi all'atto dello svincolo delle merci.
3. Senza la presentazione di una autorizzazione di esportazione valida, l'esportazione di tali merci è vietata.
4. Le esportazioni verso la Repubblica di Albania, Andorra, la Bosnia-Erzegovina, le Isole Fær Øer, Gibilterra, la Repubblica d'Islanda, il Kosovo ⁽⁶⁾, il Principato del Liechtenstein, il Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di San Marino, la Serbia, la Confederazione svizzera, lo Stato della Città del Vaticano e i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato non sono soggette alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo stesso vale per le esportazioni verso Büsingen, l'isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.
5. Le esportazioni verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS non sono soggette alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. Sulla base del principio di solidarietà, gli Stati membri autorizzano le esportazioni destinate a essere utilizzate in paesi terzi per consentire la fornitura di dotazioni di emergenza nell'ambito degli aiuti umanitari. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione nella maniera più rapida possibile, e comunque entro due giorni lavorativi dalla data in cui le autorità competenti hanno ricevuto tutte le informazioni richieste.
7. Gli Stati membri dovrebbero valutare positivamente la concessione di autorizzazioni quando le esportazioni sono destinate a enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico incaricati di distribuire i DPI o di metterli a disposizione delle persone colpite dalla Covid-19 o esposte al rischio di contrarre tale malattia oppure delle persone coinvolte nella lotta alla pandemia di Covid-19. Tali autorizzazioni dovrebbero essere concesse solo nella misura in cui il volume delle esportazioni non sia tale da costituire una minaccia per la disponibilità dei DPI elencati nell'allegato I nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell'Unione. A tal fine, prima di concedere tale autorizzazione gli Stati membri ne informano la Commissione utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: SG-CCH@ec.europa.eu. La Commissione emette un parere entro 48 ore dal momento in cui ne è stata informata.


Articolo 3

Aspetti procedurali

1. Se i DPI elencati nell'allegato I si trovano in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione, tale circostanza deve essere indicata nella domanda. Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione consultano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui si trovano le merci e forniscono le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, appena possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi, eventuali obiezioni che possano avere in merito alla concessione di tale autorizzazione, le quali vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.
2. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione appena possibile ed emettono una decisione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui le autorità competenti hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato di cinque giorni lavorativi.

⁽⁵⁾ Per quanto riguarda le operazioni escluse cfr. l'articolo 269, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), come modificato.

⁽⁶⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



3. Nel decidere se concedere un'autorizzazione di esportazione a norma del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, tra cui, ove opportuno, se l'esportazione serve, tra l'altro:
- ad adempiere gli obblighi di fornitura nell'ambito di una procedura di aggiudicazione congiunta conformemente all'articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾;
 - a contribuire alla costituzione della scorta rescEU di contromisure mediche o dispositivi di protezione individuale volti a combattere gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione ⁽⁸⁾;
 - a rispondere a richieste di assistenza rivolte al meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) e da questo gestite, e ad appoggiare interventi di sostegno concertato coordinati dal meccanismo dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), dalla Commissione o da altre istituzioni dell'Unione;
 - a sostenere le attività statutarie di organizzazioni di soccorso all'estero che godono di protezione ai sensi della convenzione di Ginevra, a condizione che esse non pregiudichino la capacità di operare come organizzazione di soccorso nazionale;
 - a sostenere le attività della rete globale di allarme e risposta alle epidemie (GOARN) dell'Organizzazione mondiale della sanità;
 - ad approvvigionare operazioni all'estero degli Stati membri dell'UE, tra cui operazioni militari, missioni internazionali di polizia e/o missioni civili internazionali di mantenimento della pace;
 - ad approvvigionare delegazioni dell'Unione e degli Stati membri all'estero.
4. Gli Stati membri possono tener conto di altri elementi, quali il grado di integrazione del mercato per i prodotti in questione, a prescindere dal fatto che tale integrazione sia stata raggiunta o meno nel quadro di accordi che istituiscono una zona di libero scambio con il paese cui è destinata l'esportazione, nonché di elementi quali la prossimità geografica.
5. Nel decidere se concedere un'autorizzazione di esportazione, gli Stati membri garantiscono l'adeguatezza dell'offerta nell'Unione al fine di soddisfare la domanda relativa ai DPI elencati nell'allegato I. Le autorizzazioni di esportazione possono pertanto essere concesse solo se la spedizione di cui trattasi non costituisce una minaccia per la disponibilità di tali merci nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell'Unione. Per consentire una valutazione ottimale della situazione, gli Stati membri informano la Commissione utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: SG-CCH@ec.europa.eu, in particolare quando il volume delle esportazioni previste può provocare situazioni di penuria.
6. La Commissione emette un parere entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.
7. Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione di esportazione.


Articolo 4

Notifiche

1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni rilasciate e le richieste respinte.
2. Tali notifiche contengono i seguenti elementi:
 - a) il nome e i recapiti dell'autorità competente;
 - b) l'identità dell'esportatore;
 - c) il paese di destinazione;
 - d) il destinatario finale;
 - e) l'accettazione o il rifiuto della richiesta di autorizzazione di esportazione;
 - f) il codice delle merci;
 - g) la quantità;
 - h) le unità e una descrizione della merce.

⁽⁷⁾ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).



La notifica è trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo: TRADE-EXPORTAUTHORISATION.PPE@ec.europa.eu.

3. La Commissione rende pubbliche tali informazioni sulle autorizzazioni concesse e sulle domande respinte, tenendo debitamente conto della riservatezza dei dati presentati.

Articolo 5

Clausola di riesame

La Commissione monitora la situazione e, ove necessario, riesamina sollecitamente il periodo di applicazione del presente regolamento e il relativo ambito di applicazione per quel che riguarda i prodotti, tenendo conto dell'evoluzione della crisi epidemiologica causata dalla malattia Covid-19 e dell'adeguatezza dell'offerta alla domanda nel mercato dell'Unione.

Articolo 6


Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2020. Esso si applica per un periodo di 30 giorni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I


Dispositivi di protezione

I dispositivi di protezione elencati nel presente allegato sono conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio ⁽²⁾, dispositivi medici di classe I.

Categoria	Descrizione	Codici NC
Occhiali e visiere o schermi protettivi	<ul style="list-style-type: none"> — Protezione contro i materiali potenzialmente infettanti, — Che coprono gli occhi e le zone circostanti, — Compatibili con diversi modelli di mascherine filtranti (FFP) e mascherine facciali, — Lenti trasparenti, — Articoli riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso, — Possono aderire perfettamente alla pelle del volto 	<ul style="list-style-type: none"> ex 9004 90 10 ex 9004 90 90
Dispositivi per la protezione di bocca e naso	<ul style="list-style-type: none"> — Mascherine per la protezione dell'utilizzatore contro i materiali potenzialmente infettanti o per la prevenzione della diffusione di tali materiali da parte dell'utilizzatore, — Articoli riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso, — Possono comprendere una visiera o schermo facciale, — Anche munite di un filtro sostituibile 	<ul style="list-style-type: none"> ex 6307 90 98 ex 9020 00 00
Indumenti protettivi	<ul style="list-style-type: none"> — Indumenti non sterili (ad esempio camici o tute) per la protezione dell'utilizzatore contro i materiali potenzialmente infettanti o per la prevenzione della diffusione di tali materiali da parte dell'utilizzatore, — Articoli riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso 	<ul style="list-style-type: none"> ex 3926 20 00 ex 4015 90 00 ex 6113 00 ex 6114 ex 6210 10 10 6210 10 92 ex 6210 10 98 ex 6210 20 00 ex 6210 30 00 ex 6210 40 00 ex 6210 50 00 ex 6211 32 10 ex 6211 32 90 ex 6211 33 10 ex 6211 33 90 ex 6211 39 00 ex 6211 42 10 ex 6211 42 90 ex 6211 43 10 ex 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9020 00 00

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

⁽²⁾ Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 69 del 12.7.1993, pag. 1).




ALLEGATO II

Domanda di autorizzazione di esportazione di cui all'articolo 2

Quando rilasciano autorizzazioni di esportazione, gli Stati membri si adoperano affinché il tipo di autorizzazione risulti ben visibile sul modulo rilasciato. Si tratta di un'autorizzazione di esportazione valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla sua scadenza.

UNIONE EUROPEA		Esportazione di dispositivi di protezione individuale [regolamento (UE) 2020/568]	
1. Esportatore <i>(se del caso, numero EORI)</i>	2. Numero di autorizzazione		3. Data di scadenza
4. Autorità che rilascia l'autorizzazione	5. Paese di destinazione	6. Destinatario finale	6 bis. L'esportazione contribuisce a uno degli obiettivi elencati all'articolo 3, oppure è intesa a permettere la fornitura di dotazioni di emergenza nell'ambito degli aiuti umanitari, come previsto all'articolo 2, paragrafo 6?
7. Codice della merce	8. Quantità	9. Unità	10. Descrizione delle merci
11. Luogo			
7. Codice della merce	8. Quantità	9. Unità	10. Descrizione delle merci
11. Luogo			
7. Codice della merce	8. Quantità	9. Unità	10. Descrizione delle merci
11. Luogo			
7. Codice della merce	8. Quantità	9. Unità	10. Descrizione delle merci
11. Luogo			
12. Firma, luogo e data, timbro			



Note esplicative sul modulo di autorizzazione di esportazione

È obbligatorio compilare tutte le caselle, salvo indicazione contraria.

Le caselle da 7 a 11 sono ripetute quattro volte per consentire la richiesta dell'autorizzazione per quattro prodotti diversi.

Casella 1	Esportatore	Nome e indirizzo completi dell'esportatore per il quale è rilasciata l'autorizzazione + numero EORI, se del caso.
Casella 2	Numero di autorizzazione	Il numero dell'autorizzazione è completato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione di esportazione e ha la seguente struttura: XXyyyy999999, in cui XX è il codice di geonomenclatura a due lettere ⁽¹⁾ dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione, yyyy sono le quattro cifre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione, 999999 è un numero a sei cifre unico per ogni combinazione XXyyyy che viene attribuito dall'autorità di rilascio.
Casella 3	Data di scadenza	L'autorità che rilascia l'autorizzazione può stabilire una data di scadenza dell'autorizzazione. La data di scadenza non può essere posteriore a 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Se l'autorità che rilascia l'autorizzazione non stabilisce la data di scadenza, l'autorizzazione scade al più tardi 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Casella 4	Autorità che rilascia l'autorizzazione	Nome e indirizzo completi dell'autorità dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di esportazione.
Casella 5	Paese di destinazione	Codice di geonomenclatura a due lettere del paese di destinazione delle merci per le quali è rilasciata l'autorizzazione.
Casella 6	Destinatario finale	Nome e indirizzo completi del destinatario finale delle merci, se noto al momento del rilascio dell'autorizzazione + numero EORI, se del caso. Se il destinatario finale non è noto al momento del rilascio, la casella è lasciata vuota.
Casella 6 bis	L'esportazione contribuisce a uno degli obiettivi elencati all'articolo 3, oppure è intesa a permettere la fornitura di dotazioni di emergenza nell'ambito degli aiuti umanitari, come previsto all'articolo 2, paragrafo 6?	Si dovrebbe indicare se l'esportazione contribuisce a uno degli obiettivi elencati all'articolo 3, oppure se è intesa a permettere la fornitura di dotazioni di emergenza nell'ambito degli aiuti umanitari, come previsto all'articolo 2, paragrafo 6.
Casella 7	Codice della merce	Il codice numerico del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata ⁽²⁾ utilizzato per classificare le merci da esportare al momento del rilascio dell'autorizzazione.
Casella 8	Quantità	La quantità di merci misurata nell'unità di cui alla casella 9.
Casella 9	Unità	L'unità di misura in cui è espressa la quantità di merci di cui alla casella 8. Le unità da utilizzare sono «P/ST» per i prodotti contati a singolo pezzo (ad esempio, le mascherine).
Casella 10	Descrizione delle merci	Descrizione in un linguaggio semplice e sufficientemente preciso da consentire l'identificazione delle merci.
Casella 11	Luogo	Il codice di geonomenclatura dello Stato membro in cui si trovano le merci. Se le merci sono ubicate nello Stato membro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione, questa casella è lasciata vuota.
Casella 12	Firma, timbro, luogo e data	La firma e il timbro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione. Il luogo e la data di rilascio dell'autorizzazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/569 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2020

che stabilisce un formato e contenuti comuni per la trasmissione delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ai sensi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e che abroga la decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione

[notificata con il numero C(2020) 2179]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 4 e l'articolo 54, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alle modifiche di cui al regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la direttiva 2010/63/UE ora prevede che gli Stati membri presentino le sintesi non tecniche dei progetti autorizzati, e le eventuali relative revisioni, mediante trasferimento elettronico alla Commissione. Al fine di consentire alla Commissione di istituire e mantenere una banca dati centrale per tali sintesi e revisioni e per assicurare che possano essere effettuate ricerche significative su tali dati è necessario che le suddette sintesi e revisioni siano presentate in maniera uniforme. Dovrebbero pertanto essere istituiti modelli per la presentazione delle sintesi non tecniche dei progetti, e delle eventuali relative revisioni, e gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a caricare tali sintesi e revisioni nella banca dati istituita dalla Commissione.
- (2) La direttiva 2010/63/UE stabilisce inoltre che gli Stati membri presentino le informazioni sull'attuazione di tale direttiva, nonché le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, mediante trasferimento elettronico alla Commissione.
- (3) In base alle informazioni presentate dagli Stati membri sull'attuazione della direttiva 2010/63/UE, i servizi della Commissione pubblicano e aggiornano periodicamente un quadro generale a livello di Unione. La direttiva 2010/63/UE stabilisce inoltre che su base annua i servizi della Commissione pubblichino i dati statistici forniti dagli Stati membri e una relativa relazione sintetica. Per consentire alla Commissione di soddisfare entrambi i requisiti, il contenuto di tali informazioni dovrebbe essere definito stabilendo categorie di informazioni.
- (4) Per quanto riguarda le informazioni sull'attuazione, le categorie di informazioni da presentare dovrebbero essere correlate ai pertinenti requisiti della direttiva 2010/63/UE. Per quanto riguarda le informazioni statistiche, è necessario specificare le categorie per la compilazione dei dati statistici disponibili nella base di dati a libero accesso a contenuto ricercabile stabilita dalla Commissione in applicazione della direttiva 2010/63/UE.
- (5) Al fine di migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a servirsi della base di dati istituita dalla Commissione per trasmettere le informazioni sull'attuazione della direttiva 2010/63/UE e le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure.

⁽¹⁾ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).



- (6) I contenuti e il formato delle informazioni dettagliate che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere sui metodi considerati umani almeno quanto quelli contenuti nell'allegato IV della direttiva 2010/63/UE dovrebbero essere specificati in maniera tale da consentire di mantenere aggiornato l'elenco dei metodi di soppressione degli animali figurante in tale allegato. Pertanto, è opportuno stabilire un modello che consenta la trasmissione delle informazioni sul tipo di metodo, le specie interessate e i motivi della concessione di una deroga, ed esigere che gli Stati membri utilizzino tale modello.
- (7) I poteri sui quali si basa la presente decisione sono strettamente legati in quanto entrambi riguardano la trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri ai sensi della direttiva 2010/63/UE. Data l'importanza del legame e per assicurare un approccio coerente e uniforme, è opportuno adottare una decisione unica per tutti i requisiti che rientrano nell'ambito di applicazione di tali poteri. È pertanto necessario sostituire la decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione ⁽¹⁾, che stabilisce un modello comune per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 54 della direttiva 2010/63/UE, con una nuova decisione di esecuzione basata sia sull'articolo 43, paragrafo 4, terza frase, che sull'articolo 54, paragrafo 4, della direttiva 2010/63/UE. La decisione di esecuzione 2012/707/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Animali utilizzati a fini scientifici».

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2010/63/UE, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all'allegato I della presente decisione tramite la base di dati istituita dalla Commissione conformemente all'articolo 43, paragrafo 4, terza frase, di tale direttiva. Le sintesi non tecniche dei progetti e le relative revisioni corrispondono ai modelli stabiliti nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2010/63/UE, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all'allegato II della presente decisione tramite la banca dati istituita dalla Commissione conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, prima frase, di tale direttiva.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all'allegato III della presente decisione tramite la banca dati istituita dalla Commissione conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, prima frase, di tale direttiva.

Articolo 4

Ai fini dell'articolo 54, paragrafo 3, della direttiva 2010/63/UE, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all'allegato IV della presente decisione tramite il modello stabilito in tale allegato.

Articolo 5

La decisione di esecuzione 2012/707/UE è abrogata con effetto dal 17 aprile 2020. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce un modello comune per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 33).



Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2020

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO I

PARTE A

**Modello per la Trasmissione delle Sintesi non Tecniche dei Progetti di cui All'Articolo 43, Paragrafo 1, della
Direttiva 2010/63/UE**

Titolo del progetto	
Durata del progetto (in mesi)	
Parole chiave (al massimo 5 ⁽¹⁾)	
Scopo del progetto ⁽²⁾ (è possibile selezionare più di un'opzione)	<ul style="list-style-type: none"> — Ricerca di base ⁽³⁾ — Ricerca traslazionale e applicata ⁽³⁾ — Uso a fini regolatori e produzione ordinaria: <ul style="list-style-type: none"> — Controllo di qualità (comprese le prove di sicurezza e di potenza di lotto) — Altre prove di efficacia e tolleranza — Prove di tossicità e altre prove di sicurezza, comprese prove farmacologiche — Produzione ordinaria — Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali — Conservazione delle specie — Insegnamento superiore — Formazione — Indagini medico-legali — Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzati in altre procedure
Obiettivi e benefici previsti del progetto	
Descrivere gli obiettivi del progetto (ad esempio, far fronte a determinate incognite scientifiche o esigenze scientifiche o cliniche).	
Quali sono i potenziali benefici che potrebbero derivare da questo progetto? Illustrare in che modo, grazie al progetto, la scienza potrebbe avanzare o gli esseri umani, gli animali o l'ambiente potrebbero in ultima analisi trarre benefici. Se del caso, distinguere tra benefici a breve termine (durante lo svolgimento del progetto) e benefici a lungo termine (che potrebbero maturare dopo la conclusione del progetto).	
Danni previsti	
In quali procedure saranno tipicamente utilizzati gli animali (ad esempio iniezioni, procedure chirurgiche)? Indicare il numero e la durata di queste procedure.	



Quali sono gli impatti/effetti avversi previsti sugli animali (ad esempio dolore, perdita di peso, inattività/mobilità ridotta, stress, comportamento anomalo) e quanto dureranno tali effetti?						
Quali specie di animali e quanti animali si prevede di utilizzare? Quali sono le gravità previste e il numero di animali in ciascuna categoria di gravità (per specie)?	Specie (*)	Numero totale stimato	Numero stimato per gravità			
			Non risveglio	Lieve	Moderata	Grave
Che cosa accadrà agli animali mantenuti in vita al termine della procedura? (*) (*)	Numero stimato di animali destinati a essere riutilizzati	Numero stimato di animali destinati a essere reintrodotti nell'habitat o in un sistema di allevamento	Numero stimato di animali destinati a essere reinseriti			
Si prega di fornire i motivi della sorte prevista degli animali dopo la procedura.						
Applicazione del principio delle tre R						
1. Replacement (sostituzione) Indicare quali alternative non animali sono disponibili nel settore e i motivi per cui non si possono utilizzare per gli scopi del progetto.						
2. Reduction (riduzione) Illustrare il modo in cui è stato determinato il numero di animali per questo progetto. Descrivere le misure intraprese per ridurre il numero di animali da utilizzare e i principi adottati per la progettazione degli studi. Se del caso, descrivere le pratiche che verranno utilizzate per l'intera durata del progetto al fine di ridurre al minimo il numero di animali utilizzati, in linea con gli obiettivi scientifici. Tali pratiche possono comprendere, ad esempio, studi pilota, modellizzazione al computer, condivisione di tessuti e riutilizzo.						



<p>3. Refinement (perfezionamento) Fornire esempi delle misure specifiche (ad esempio maggiore monitoraggio, cure postoperatorie, trattamento del dolore, addestramento degli animali) da adottare, in relazione alle procedure, per ridurre al minimo i costi relativi al benessere (danni) per gli animali. Descrivere i meccanismi utili per adottare tecniche di perfezionamento emergenti durante il ciclo di vita del progetto.</p>				
<p>Illustrare le scelte delle specie e delle relative fasi della vita.</p>				
<p>Progetto selezionato per valutazione retrospettiva ⁽¹⁾</p>	<p>Termine</p>	<p>Comporta procedure classificate «gravi»</p>	<p>Utilizza primati non umani</p>	<p>Altro motivo</p>
<p>(1) Compresi i termini scientifici che possono essere composti da più di cinque parole singole ed escluse le specie e le finalità inserite in altre parti del documento. (2) Da fornire attraverso un menu a tendina. (3) Elenco delle finalità in conformità delle categorie e sottocategorie di presentazione delle informazioni statistiche di cui all'allegato III della presente decisione. (4) Specie in conformità delle categorie di presentazione delle informazioni statistiche di cui all'allegato III della presente decisione 2012/707/UE, con la voce aggiuntiva di «Mammiferi non specificati» per tutelare l'anonimato in circostanze eccezionali. (5) Specie da inserire sulla base della risposta precedente, da selezionare nella categoria pertinente (percentuali). (6) È possibile selezionare più di un'opzione per specie. (7) È possibile selezionare più di un'opzione; applicabile agli Stati membri in cui queste informazioni sono previste dalla legislazione.</p>				




PARTE B

**Modello per la Trasmissione di un Aggiornamento della Sintesi non Tecnica dei Progetti di cui All'Articolo 43,
Paragrafo 2, della Direttiva 2010/63/UE**

Titolo (riportato nella sintesi non tecnica del progetto)					
Motivo della valutazione retrospettiva ⁽¹⁾	Utilizzo di primati non umani	Comporta procedure classificate «gravi»	Altro motivo		
Indicare l'«Altro motivo»					
Raggiungimento degli obiettivi					
<p>Illustrare brevemente se, e in quale misura, sono stati raggiunti gli obiettivi definiti nel progetto autorizzato. Se gli obiettivi non sono stati conseguiti, spiegare perché. Ci sono stati altri risultati significativi? Quali benefici sono risultati dal lavoro svolto finora? Si prevedono ulteriori benefici? Sono stati diffusi i risultati del presente progetto, anche se le ipotesi non sono state dimostrate? Se sì, descrivere in che modo. Se no, indicare quando e come è prevista la pubblicazione dei risultati.</p>					
Danni					
Specie ⁽²⁾	Numero totale di animali utilizzati	Numero di animali per gravità effettiva			
		Non risveglio	Lieve	Moderata	Grave
<p>In che modo il numero di animali utilizzati e le gravità effettive sono comparabili a quelli stimati? Se i numeri effettivi sono maggiori dei numeri stimati, spiegare perché. Se i numeri effettivi sono inferiori ai numeri stimati, spiegare perché, a meno che tale differenza non sia dovuta alla «riduzione» o al «perfezionamento».</p>					
<p>Qual è la differenza tra la sorte degli animali mantenuti in vita al termine dello studio e la sorte prevista? Fornire spiegazioni in merito.</p>					
Elementi che possono contribuire all'ulteriore attuazione del principio delle tre R					
1. Replacement (sostituzione)					
<p>In base alla conoscenza acquisita con il presente progetto, sono stati individuati/sviluppati nuovi approcci che potrebbero sostituire in parte o totalmente l'uso degli animali in progetti simili (compreso lo sviluppo/la convalida di nuove tecniche in vitro o in silico)?</p>					



2. Reduction (riduzione)	
In base alla conoscenza acquisita con il presente progetto, si potrebbe migliorare la progettazione sperimentale per consentire ulteriori riduzioni dell'uso degli animali e, in tal caso, in che modo? Se i numeri degli animali utilizzati sono stati inferiori ai numeri inizialmente previsti, spiegare perché.	
3. Refinement (perfezionamento)	
Se le gravità effettive sono state inferiori a quelle inizialmente previste, spiegare perché. In base conoscenza acquisita con il presente progetto, i modelli animali utilizzati possono ancora essere considerati i più appropriati? Specificare per specie/modello, se del caso. Elencare eventuali nuovi perfezionamenti introdotti durante il progetto per ridurre il danno agli animali o migliorarne il benessere. Quali sono le potenziali opportunità per un ulteriore perfezionamento in futuro, ad esempio tecnologie emergenti, tecniche, metodi di valutazione del benessere migliori, punti finali precoci, misure relative all'alloggiamento/allevamento?	
4. Altro	
Come sono diffusi i risultati di un'ulteriore attuazione del principio delle tre R?	
Altre osservazioni	
<p>(¹) È possibile selezionare più di un'opzione.</p> <p>(²) Specie in conformità delle categorie di presentazione delle informazioni statistiche di cui all'allegato III della presente decisione, con la voce aggiuntiva di «Mammiferi non specificati» per tutelare l'anonimato in circostanze eccezionali.</p>	



ALLEGATO II

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 54, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2010/63/UE

- A. MISURE NAZIONALI RIGUARDANTI L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/63/UE
Fornire informazioni sui cambiamenti intervenuti nelle misure nazionali legate all'attuazione della direttiva 2010/63/UE dalla data della relazione precedente.
- B. STRUTTURE E QUADRO GENERALE
1. **Autorità competenti (articolo 59 della direttiva 2010/63/UE)**
Illustrare il quadro generale delle autorità competenti, compresi il numero e il tipo di autorità nonché i loro rispettivi compiti, e fornire una spiegazione delle misure adottate per assicurare l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2010/63/UE.
2. **Comitato nazionale (articolo 49 della direttiva 2010/63/UE)**
Illustrare la struttura e il funzionamento del comitato nazionale e le misure adottate per assicurare l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 49 della direttiva 2010/63/UE.
3. **Istruzione e formazione del personale (articolo 23 della direttiva 2010/63/UE)**
Fornire informazioni in merito ai requisiti minimi di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2010/63/UE; descrivere eventuali requisiti aggiuntivi in materia di istruzione e formazione per il personale proveniente da un altro Stato membro.
4. **Valutazione e autorizzazione dei progetti (articoli 38 e 40 della direttiva 2010/63/UE)**
Spiegare i processi di valutazione e di autorizzazione dei progetti e le misure adottate per assicurare l'osservanza dei requisiti di cui agli articoli 38 e 40 della direttiva 2010/63/UE.
- C. FUNZIONAMENTO
1. **Progetti**
- 1.1. *Rilascio dell'autorizzazione del progetto (articoli 40 e 41 della direttiva 2010/63/UE)*
- 1.1.1. Per ciascun anno, fornire il numero di:
- tutte le decisioni sull'autorizzazione e i progetti autorizzati;
 - progetti generici multipli, come previsto all'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva 2010/63/UE, classificati tra i seguenti tipi:
 - progetti che devono soddisfare requisiti regolatori;
 - progetti che impiegano animali a scopi di produzione;
 - progetti che impiegano animali a scopi diagnostici;
 - decisioni sull'autorizzazione in cui il termine di 40 giorni è stato prorogato in conformità all'articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE.
- 1.1.2. Ai fini del punto c), fornire informazioni sintetiche, che coprano il ciclo quinquennale della relazione, sui motivi dell'eventuale proroga del termine di 40 giorni.
- 1.2. *Valutazione retrospettiva, sintesi non tecniche dei progetti (articolo 38, paragrafo 2, lettera f), e articoli 39 e 43 della direttiva 2010/63/UE)*
- 1.2.1. Illustrare le misure adottate per assicurare l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2010/63/UE e indicare l'eventuale requisito che prevede che le sintesi non tecniche dei progetti specifichino che un progetto deve essere sottoposto a valutazione retrospettiva (articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE).



1.2.2. Per ciascun anno, fornire il numero di progetti autorizzati che devono essere oggetto di valutazione retrospettiva, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE, e il numero di progetti autorizzati che devono essere oggetto di valutazione retrospettiva a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera f), di tale direttiva. Classificare ciascuno di tali progetti secondo uno dei tipi seguenti:

- a) progetti che fanno uso di primati non umani;
- b) progetti che comportano procedure classificate come «gravi»;
- c) progetti che fanno uso di primati non umani e che comportano procedure classificate come «gravi»;
- d) altri progetti che devono essere oggetto di valutazione retrospettiva.

1.2.3. Fornire informazioni sintetiche, che coprano il ciclo quinquennale della relazione, sulla natura dei progetti selezionati per la valutazione retrospettiva conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2010/63/UE che non sono automaticamente oggetto di valutazione retrospettiva conformemente all'articolo 39, paragrafo 2.

2. **Animali allevati per essere utilizzati nelle procedure (articoli 10, 28 e 30 della direttiva 2010/63/UE)**

2.1. Indicare le specie e il numero di animali nati (anche con taglio cesareo) e allevati per essere utilizzati nelle procedure e che, non essendo mai stati utilizzati in alcuna procedura, sono stati soppressi nell'anno civile immediatamente antecedente a quello di presentazione della relazione quinquennale.

2.1.1. Includere gli animali soppressi per l'impiego di organi o tessuti e animali provenienti dalla creazione e dal mantenimento di linee di animali geneticamente modificati, che non rientrano nelle statistiche annuali in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE.

2.1.2. Classificare tali animali secondo uno dei tipi seguenti:

- a) animali geneticamente normali che non forniscono organi e/o tessuti;
- b) animali geneticamente normali che forniscono organi e/o tessuti;
- c) animali geneticamente modificati che forniscono organi e/o tessuti;
- d) animali geneticamente normali (progenie wild type) prodotti in seguito alla creazione di una nuova linea geneticamente modificata;
- e) animali provenienti dal mantenimento di una linea geneticamente modificata che comprende tutta la progenie geneticamente modificata e wild type sia del fenotipo sofferente che del fenotipo non sofferente.

2.1.3. La categoria di cui al punto a) esclude gli animali provenienti dalla creazione di una nuova linea geneticamente modificata e dal mantenimento di una linea geneticamente modificata, che devono essere inseriti nelle categorie di cui rispettivamente ai punti d) e e).

2.1.4. Le categorie di cui ai punti b) e c) includono gli animali provenienti dalla creazione di una nuova linea geneticamente modificata e dal mantenimento di una linea geneticamente modificata qualora forniscano organi e/o tessuti.


2.1.5. Le categorie di cui ai punti 2.1.2, lettere d) ed e), escludono gli animali seguenti, che devono essere inseriti nelle statistiche annuali in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE:

- a) animali che sono stati sottoposti a genotipizzazione utilizzando metodi invasivi;
- b) animali provenienti da una linea con fenotipo sofferente su cui si sono verificati effetti avversi.

2.2. Fornire una spiegazione delle misure adottate per assicurare l'osservanza dei requisiti di cui agli articoli 10 e 28 della direttiva 2010/63/UE quando si impiegano primati non umani.

3. **Deroghe**


3.1. Fornire informazioni sintetiche, che coprano il ciclo quinquennale della relazione, sulle situazioni in cui sono state concesse deroghe in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2010/63/UE.



- 3.2. Fornire informazioni sintetiche, per lo stesso periodo, sui casi eccezionali di cui all'articolo 16, paragrafo 2, di tale direttiva, in cui è stato autorizzato il riutilizzo di un animale dopo una procedura in cui la sofferenza di tale animale è stata giudicata grave.
4. **Organismo preposto al benessere degli animali (articoli 26 e 27 della direttiva 2010/63/UE)**
Fornire una spiegazione delle misure adottate per assicurare l'osservanza dei requisiti relativi alla struttura e al funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva 2010/63/UE.
- D. PRINCIPIO DELLA SOSTITUZIONE, DELLA RIDUZIONE E DEL PERFEZIONAMENTO
1. **Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento (articoli 4 e 13 e allegato VI della direttiva 2010/63/UE)**
- 1.1. Fornire informazioni sulle misure adottate per assicurare che nei progetti autorizzati si tenga conto adeguatamente dei principi di a) sostituzione, b) riduzione e c) perfezionamento conformemente agli articoli 4 e 13 della direttiva 2010/63/UE.
- 1.2. Fornire informazioni sulle misure adottate per assicurare che durante l'alloggiamento e la cura degli animali negli stabilimenti degli allevatori e dei fornitori si tenga conto adeguatamente dei principi di a) riduzione e b) perfezionamento, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2010/63/UE.
2. **Misure per evitare duplicazioni (articolo 46 della direttiva 2010/63/UE)**
Illustrare come vengono evitate le duplicazioni di procedure conformemente all'articolo 46 della direttiva 2010/63/UE.
3. **Campionamento dei tessuti di animali geneticamente modificati (articoli 4, 30 e 38 della direttiva 2010/63/UE)**
- 3.1. Per quanto riguarda i prelievi di tessuti per scopi di caratterizzazione genetica eseguiti con e senza autorizzazione del progetto, fornire informazioni rappresentative e i numeri riguardo a specie, metodi e relative gravità effettive. Tali informazioni devono essere fornite solo per l'anno civile immediatamente antecedente a quello di presentazione della relazione quinquennale.
- 3.2. Elencare i criteri utilizzati per assicurare che le informazioni di cui al punto 3.1. siano rappresentative.
- 3.3. Fornire informazioni sugli sforzi compiuti per perfezionare i metodi di campionamento dei tessuti.
- E. APPLICAZIONE
1. **Autorizzazione degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori (articoli 20 e 21 della direttiva 2010/63/UE)**
- 1.1. Per ciascun anno, fornire separatamente il numero di allevatori, fornitori e utilizzatori autorizzati attivi.
- 1.2. Fornire informazioni sintetiche, che coprano il ciclo quinquennale della relazione, sui motivi delle sospensioni o revoche dell'autorizzazione di allevatori, fornitori e utilizzatori.
2. **Ispezioni (articolo 34 della direttiva 2010/63/UE)**
- 2.1. Per ciascun anno, fornire il numero delle ispezioni, ripartite in ispezioni con preavviso e ispezioni senza preavviso.
- 2.2. Fornire informazioni sintetiche, che coprano il ciclo quinquennale della relazione, sui principali risultati delle ispezioni.
- 2.3. 2.3. Fornire una spiegazione delle misure adottate per assicurare l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE.
3. **Revoche delle autorizzazioni dei progetti (articolo 44 della direttiva 2010/63/UE)**
Fornire informazioni sintetiche, che coprano il ciclo quinquennale della relazione, sui motivi della revoca delle autorizzazioni dei progetti.




4. **Sanzioni (articolo 60 della direttiva 2010/63/UE)**
- 4.1. Fornire informazioni sintetiche, che coprano il ciclo quinquennale della relazione, sulla natura di:
- a) violazioni;
 - b) azioni amministrative in risposta alle violazioni;
 - c) azioni legali in risposta alle violazioni.
-




ALLEGATO III

PARTE A

**DIAGRAMMA DELLE CATEGORIE PER LA COMPILAZIONE DEI DATI STATISTICI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 54, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2010/63/UE**









PARTE B

Informazioni di cui All'Articolo 54, Paragrafo 2, della Direttiva 2010/63/UE

- A. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Riportare i dati relativi a ciascun animale per ogni uso che se ne fa.
 2. Nell'inserimento dei dati relativi a un animale, è possibile scegliere una sola voce all'interno di una categoria.
 3. Animali soppressi per l'impiego di organi e tessuti
 - 3.1. I dati statistici da comunicare non includono quelli relativi agli animali soppressi per l'impiego di organi e tessuti, nonché gli animali sentinella, tranne nel caso in cui si verifichi una delle condizioni seguenti:
 - a) la soppressione sia effettuata in conformità all'autorizzazione di un progetto utilizzando un metodo che non figura nell'allegato IV della direttiva 2010/63/UE;
 - b) l'animale, prima della soppressione, sia stato sottoposto a un intervento in cui sia stata superata la soglia minima di dolore, sofferenza, distress e danno prolungato;
 - c) gli animali provengano da una linea di animali geneticamente modificati con un fenotipo sofferente atteso e che hanno espresso il fenotipo sofferente prima della loro soppressione per l'impiego di organi e tessuti.
 - 3.2. Gli altri animali soppressi per l'impiego di organi e tessuti (quelli non riportati nelle statistiche annuali) sono riportati nella relazione quinquennale sull'attuazione, in linea con l'allegato II della presente decisione.
 4. Animali allevati e soppressi senza che siano stati utilizzati in una procedura
 - 4.1. Gli animali allevati e soppressi senza che siano stati utilizzati in una procedura non sono inclusi nei dati statistici annuali, ad eccezione dei seguenti animali:
 - a) gli animali geneticamente modificati che presentano un fenotipo sofferente atteso e manifesto;
 - b) gli animali che sono stati sottoposti a genotipizzazione (caratterizzazione genetica/campionamento dei tessuti) utilizzando un metodo invasivo non a fini di identificazione/marcatura dell'animale.
 - 4.2. Ai fini del punto 4.1, lettera b), il metodo invasivo è un metodo suscettibile di causare all'animale dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello causato dall'inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie.
 - 4.3. Gli animali allevati e soppressi senza che siano stati utilizzati in una procedura sono riportati nella relazione quinquennale sull'attuazione conformemente all'allegato II della presente decisione.
 5. Gli animali geneticamente normali nati durante la creazione di una nuova linea genetica sono esclusi dalla presentazione dei dati statistici annuali e devono invece essere riportati nella relazione quinquennale sull'attuazione, in linea con l'allegato II della presente decisione, a meno che tali animali non siano stati sottoposti a genotipizzazione utilizzando un metodo invasivo.
 6. Le forme larvali di animali sono incluse quando diventano capaci di alimentarsi autonomamente.
 7. Le forme fetali ed embrionali di specie di mammiferi sono escluse dalla presentazione dei dati statistici annuali; si considerano soltanto gli animali già nati, anche con parto cesareo, e in vita. Quando gli studi riguardano sia la madre che la progenie, la madre deve essere riportata qualora sia stata oggetto di una procedura in cui abbia superato la soglia minima di dolore, sofferenza, distress e danno prolungato. La progenie è riportata quando è parte integrante della procedura.
 8. Qualora l'uso di un animale in una procedura causi dolore, sofferenza o distress intensi che si protraggono e non possono essere alleviati, con o senza autorizzazione previa, l'animale deve essere riportato nella categoria «grave». Nella sezione riservata alle osservazioni degli Stati membri, conformemente alla sezione C del presente allegato, sono inserite le note relative alle specie, ai numeri, alle eventuali deroghe precedentemente autorizzate, ai dettagli dell'utilizzo e ai motivi del superamento della classificazione «grave».
 9. I dati relativi agli animali utilizzati in una procedura devono riferirsi all'anno in cui si conclude la procedura. Nel caso di studi che si sviluppano nell'arco di due anni civili, tutti gli animali possono essere considerati insieme nell'anno in cui si conclude l'ultima procedura se tale deroga alla comunicazione annuale è autorizzata dall'autorità competente. Per i progetti che si sviluppano nell'arco di un periodo superiore a due anni civili, i dati sugli animali sono comunicati nell'anno della soppressione o del decesso dell'animale.



10. Se si utilizzano le voci «Altro», va inserita un'ulteriore suddivisione del contenuto di tali voci nella sezione «Osservazioni».
11. Animali geneticamente modificati
- 11.1. Ai fini della comunicazione delle informazioni statistiche, nella categoria «Animali geneticamente modificati» rientrano i casi seguenti:
- gli animali ottenuti mediante modificazione genetica (ad esempio animali transgenici, knock-out e sottoposti ad altre forme di modificazione genetica) e gli animali mutanti indotti (indipendentemente dal tipo di mutazione);
 - gli animali con mutazioni spontanee deleterie mantenuti per effettuare ricerche per lo specifico genotipo.
- 11.2. Le informazioni sugli animali geneticamente modificati sono trasmesse quando per gli animali è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- sono utilizzati per la creazione di una nuova linea;
 - sono utilizzati per il mantenimento di una linea stabilizzata che presenta un fenotipo sofferente atteso (cfr. sezione B.10.7);
 - sono utilizzati in procedure diverse dal mantenimento di una linea.
- 11.3. Durante la creazione di una nuova linea vanno indicati tutti gli animali portatori della modificazione genetica, nonché gli animali utilizzati per la superovulazione, la vasectomia, l'impianto di embrioni (geneticamente modificati o no).
- 11.4. Non sono invece inclusi nelle statistiche annuali gli animali geneticamente normali (progenie wild type) prodotti in seguito alla creazione di una nuova linea geneticamente modificata, a meno che l'animale non sia stato sottoposto a genotipizzazione (caratterizzazione genetica/campionamento dei tessuti) utilizzando un metodo invasivo non a fini di identificazione/marcatura dell'animale. Gli animali geneticamente normali (progenie wild type) non inclusi nelle statistiche annuali rientrano nella relazione quinquennale sull'attuazione, come descritto nell'allegato II.
- 11.5. Nella categoria «Finalità» di cui alla parte A del presente allegato, gli animali utilizzati per la creazione di una nuova linea geneticamente modificata sono indicati nella rispettiva categoria per la quale viene creata la linea (in genere alla voce «Ricerca di base» o «Ricerca traslazionale e applicata»).
- 11.6. Un nuovo ceppo o linea di animali geneticamente modificati è considerato «stabilizzato» se la trasmissione della modificazione genetica è stabile per almeno due generazioni ed è stata portata a termine una valutazione del benessere.
- 11.7. La valutazione del benessere permette di determinare se nella linea di nuova creazione è previsto un fenotipo sofferente atteso; se ciò avviene, gli animali da quel momento in poi sono riportati alla categoria «Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati stabilizzati, non utilizzati in altre procedure» oppure, se del caso, nelle altre procedure per le quali sono utilizzati. Tali animali comprendono, tra gli altri, quelli che richiedono un ambiente specifico e sicuro sotto il profilo biologico (ad esempio, misure speciali per l'alloggiamento al fine di proteggere gli animali particolarmente sensibili alle infezioni a seguito dell'alterazione genica) o cure aggiuntive che vanno al di là di quelle che gli animali convenzionali richiedono per preservare la loro salute e il loro benessere.
- 11.8. Se la valutazione del benessere stabilisce che nella linea non è previsto un fenotipo sofferente, il suo allevamento non rientra nell'ambito della procedura e non è più necessario indicarne i dati. Tali animali includono, tra l'altro, linee inducibili e Cre-Lox, che richiedono un intervento attivo per l'espressione del fenotipo sofferente.
- 11.9. «Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati stabilizzati, non utilizzati in altre procedure»
- 11.9.1. In questa categoria rientrano gli animali necessari per il mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati di linee stabilizzate che presentano un fenotipo sofferente atteso e che, in conseguenza del genotipo potenzialmente lesivo, hanno manifestato dolore, sofferenza, distress o danno prolungato. Lo scopo per il quale viene mantenuta la linea non è registrato.
- 11.9.2. Questa categoria include anche gli animali geneticamente modificati durante il mantenimento di una linea stabilizzata, indipendentemente dal fatto che la linea sia del fenotipo sofferente o non sofferente atteso, i quali sono stati sottoposti a genotipizzazione invasiva (caratterizzazione genetica/campionamento dei tessuti). Cfr. sezione B.10.7.



- 11.10. Tutti gli animali geneticamente modificati che sono utilizzati in altre procedure (non per la creazione o il mantenimento di una linea geneticamente modificata) sono indicati in corrispondenza delle rispettive finalità (analogamente a qualsiasi animale non geneticamente modificato). Tali animali possono presentare o no un fenotipo sofferente.
- 11.11. Gli animali geneticamente modificati, che esprimono un fenotipo sofferente e sono soppressi per l'impiego di organi e tessuti, sono indicati in corrispondenza delle finalità principali per le quali sono stati utilizzati gli organi/i tessuti.

B. CATEGORIE PER LA COMPILAZIONE DEI DATI

I punti successivi seguono l'ordine delle categorie e delle relative voci nel diagramma di cui alla parte A.

1. **Tipo di animali**

Topi (*Mus musculus*)

Ratti (*Rattus norvegicus*)

Porcellini d'India (*Cavia porcellus*)

Criceti (siriani) (*Mesocricetus auratus*)

Criceti (cinesi) (*Cricetulus griseus*)

Gerbilli della Mongolia (*Meriones unguiculatus*)

Altri roditori (altri *Rodentia*)

Conigli (*Oryctolagus cuniculus*)

Gatti (*Felis catus*)

Cani (*Canis familiaris*)

Furetti (*Mustela putorius furo*)

Altri carnivori (altri *Carnivora*)

Cavalli, asini e ibridi (*Equidae*)

Suini (*Sus scrofa domesticus*)

Capre (*Capra aegagrus hircus*)

Pecore (*Ovis aries*)

Bovini (*Bos taurus*)

Proscimmie (*Prosimia*)

Uistiti e tamarini (ad esempio *Callithrix jacchus*)

Macachi di Giava (*Macaca fascicularis*)

Macachi resi (*Macaca mulatta*)

Cercopitechi (*Chlorocebus spp.*) (in genere *pygerythrus* o *sabaeus*)

Babbuini (*Papio spp.*)


Scimmie scoiattolo (ad esempio *Saimiri sciureus*)

Altre specie di scimmie del nuovo mondo (altre specie di *Ceboidea*)

Altre specie di scimmie del vecchio mondo (altre specie di *Cercopithecoidea*)

Scimmie antropomorfe (*Hominoidea*)

Altri mammiferi (altri *Mammalia*)



Pollame domestico (*Gallus gallus domesticus*)

Tacchini (*Meleagris gallopavo*)

Altri uccelli (altri *Aves*)

Rettili (*Reptilia*)

Rane (*Rana temporaria* e *Rana pipiens*)

Rane (*Xenopus laevis* e *Xenopus tropicalis*)

Altri anfibi (altri *Amphibia*)

Pesci zebra (*Danio rerio*)

Spigole (spp. della famiglia, ad esempio, *Serranidae*, *Moronidae*)

Salmoni, trote, salmerini e temoli (*Salmonidae*)

Guppy, portaspada, molly, platy (*Poeciliidae*)

Altri pesci (altri *Pisces*)

Cefalopodi (*Cephalopoda*)

- 1.1. I pesci devono essere registrati a partire dallo stadio in cui sono capaci di alimentarsi autonomamente, quando il loro tratto gastrointestinale è aperto da estremità a estremità e di norma assumono cibi.
- 1.2. Il periodo in cui i pesci si alimentano autonomamente varia a seconda delle specie e in molti casi dipende dalla temperatura alla quale sono tenuti. La temperatura dovrebbe essere mantenuta in modo tale da assicurare un benessere ottimale, determinato dalla persona responsabile del benessere e della cura degli animali in base a informazioni specifiche per la specie in coordinamento con il veterinario designato. Le larve dei pesci zebra tenute a circa +28 °C devono essere riportate cinque giorni dopo la fecondazione.
- 1.3. In considerazione delle piccole dimensioni di alcune specie di pesci e cefalopodi, il conteggio di questi animali può essere eseguito sotto forma di stima.
- 1.4. Tutte le specie di cefalopodi devono essere inserite alla voce «Cefalopodi» dallo stadio in cui l'animale diventa capace di alimentarsi autonomamente, vale a dire subito dopo la schiusa.

2. Riutilizzo

Riutilizzo (No/Sì)

- 2.1. Informazioni generali
 - 2.1.1. Ogniqualvolta si utilizza un animale se ne riportano i dati alla fine di ogni procedura.
 - 2.1.2. Le informazioni sul luogo di nascita, e per i primati non umani anche sulla generazione e le informazioni sull'eventuale provenienza dell'animale da una colonia autosufficiente, sono da riportare solo per gli animali naïve, vale a dire animali utilizzati per la prima volta. Per gli animali riutilizzati, tali informazioni non vengono quindi registrate.
 - 2.1.3. Nelle categorie successive è indicato il numero di utilizzi di animali nelle procedure. Non è possibile pertanto mettere in relazione tali cifre al numero totale di animali naïve.
 - 2.1.4. Deve essere indicata la sofferenza effettiva dell'animale durante la procedura. In alcuni casi tale sofferenza può essere influenzata da un uso precedente; tuttavia, la gravità non sempre aumenta in un uso successivo, anzi in alcuni casi può addirittura diminuire (abituazione). Occorre pertanto determinare sempre caso per caso la gravità effettiva da riportare, tenendo conto di ogni impatto registrato negli usi precedenti.



2.2. Riutilizzo e uso continuato

Ai fini della determinazione di un eventuale «riutilizzo» si applica quanto segue:

- 2.2.1. Per «uso singolo» si intende l'uso di un animale per una singola finalità scientifica/sperimentale/didattica/formativa. Un uso singolo va dal momento in cui la prima tecnica è applicata all'animale al completamento della raccolta dei dati o delle osservazioni oppure al conseguimento di un obiettivo didattico. Di norma coincide con un singolo esperimento, test o insegnamento di una tecnica.
- 2.2.2. Un singolo uso può essere costituito da varie fasi (tecniche) concatenate, tutte finalizzate a conseguire un unico risultato e che richiedono l'uso dello stesso animale.
- 2.2.3. Costituiscono esempi di preparazione ai fini dell'uso continuato:
- le tecniche chirurgiche (quali l'incannulamento, l'impianto di dispositivi telemetrici, l'ovariectomia, la castrazione, l'ipofisectomia);
 - le tecniche non chirurgiche (quali la somministrazione di diete modificate, l'induzione del diabete, l'induzione dell'espressione di un transgene);
 - l'allevamento di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente;
 - la caratterizzazione genetica, utilizzando un metodo invasivo (non a fini di identificazione/marcatura dell'animale) e in cui si richiede un animale di tale genotipo per la fase successiva.
- 2.2.4. Quando l'animale preparato è impiegato nella procedura cui è destinato, alla fine viene riportata l'intera procedura, compresa l'eventuale preparazione (indipendentemente dal luogo in cui è stata effettuata), tenendo conto della gravità associata alla preparazione. Per esempio, nel caso dell'allevamento di un animale geneticamente modificato e del suo utilizzo finale, la trasmissione dei dati deve tenere conto della gravità associata a tutte le fasi (ad esempio l'effetto del fenotipo, se espresso, la caratterizzazione genetica, se eseguita, e il suo utilizzo finale).
- 2.2.5. L'utilizzo di un animale è riportato solamente una volta al termine della procedura completa, anche qualora le misure preparatorie descritte al punto 2.2.3. e l'utilizzo finale siano stati eseguiti nell'ambito di progetti separati.
- 2.2.6. Se un animale preparato non viene successivamente usato per fini scientifici, lo stabilimento nel quale l'animale è soppresso indica nelle statistiche la preparazione, considerandola una procedura indipendente dalla finalità prevista, sempreché nella preparazione dell'animale sia stata superata la soglia minima di dolore, sofferenza, distress e danno prolungato. Tuttavia, se la preparazione riguarda il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata, i criteri di registrazione degli animali sono indicati nella sezione B.10.7.
- 2.2.7. Se l'animale è stato sottoposto a genotipizzazione (caratterizzazione genetica/campionamento dei tessuti), nell'ambito di una verifica ordinaria in una colonia riproduttiva geneticamente modificata di una linea stabilizzata, per confermare che il genotipo non è variato rispetto al background genetico atteso e tale animale è utilizzato successivamente in un'altra procedura, che non richiede quel particolare genotipo, tale uso è considerato riutilizzo e tutti gli usi di questo tipo devono essere riportati separatamente nelle statistiche, ossia:
- primo utilizzo nell'ambito del «Mantenimento della linea geneticamente modificata stabilizzata», con gravità relativa alla gravità effettiva cui è sottoposto l'animale a seguito della procedura invasiva di genotipizzazione, e
 - come riutilizzo nell'ambito della specifica finalità per la quale è utilizzato l'animale.

3. Specie diverse dai primati non umani - Luogo di nascita

Animali nati nell'Unione presso un allevatore autorizzato

Animali nati nell'Unione ma non presso un allevatore autorizzato

Animali nati nel resto d'Europa

Animali nati altrove



- 3.1. L'origine si basa sul luogo di nascita degli animali («nati in») e non sul luogo di provenienza.
- 3.2. Per «Animali nati nell'Unione presso un allevatore autorizzato» s'intendono gli animali nati presso allevatori autorizzati e registrati ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2010/63/UE.
- 3.3. Per «Animali nati nell'Unione ma non presso un allevatore autorizzato» s'intendono, tra gli altri, gli animali selvatici, gli animali da fattoria (tranne nel caso in cui l'allevatore sia autorizzato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2010/63/UE), nonché gli animali oggetto di deroghe concesse ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2010/63/UE.
- 3.4. La categoria «Animali nati nel resto d'Europa» include, tra gli altri, gli animali nati in Svizzera, Turchia, Russia e Israele e raggruppa tutti gli animali, indipendentemente dal fatto che siano stati allevati in allevamenti registrati o in altri stabilimenti, compresi, tra l'altro, gli animali catturati allo stato selvatico.
- 3.5. La categoria «Animali nati altrove» raggruppa tutti gli animali, indipendentemente dal fatto che siano stati allevati in allevamenti registrati o in altri stabilimenti, compresi, tra l'altro, gli animali catturati allo stato selvatico.

4. **Primati non umani - Luogo di nascita**

Primati non umani nati nell'Unione presso un allevatore autorizzato

Primati non umani nati nell'Unione ma non presso un allevatore autorizzato e primati non umani nati nel resto d'Europa

Primati non umani nati in Asia

Primati non umani nati in America

Primati non umani nati in Africa

Primati non umani nati altrove

- 4.1. L'origine si basa sul luogo di nascita degli animali («nati in») e non sul luogo di provenienza.
- 4.2. Per «Primati non umani nati nell'Unione (e in Norvegia) presso un allevatore autorizzato» s'intendono primati non umani nati presso allevatori autorizzati e registrati ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2010/63/UE.
- 4.3. La categoria «Primati non umani nati nell'Unione ma non presso un allevatore autorizzato e primati non umani nati nel resto d'Europa» include, tra l'altro, gli animali nati in Svizzera, Turchia, Russia e Israele.
- 4.4. La categoria «Primati non umani nati in Asia» include, tra l'altro, gli animali nati in Cina.
- 4.5. Per «Primati non umani nati in America» s'intendono gli animali nati nell'America del Nord, centrale e del Sud.
- 4.6. I «Primati non umani nati in Africa» includono anche gli animali nati a Maurizio.
- 4.7. I «Primati non umani nati altrove» includono anche gli animali nati in Australasia. L'origine dei primati non umani nati altrove deve essere riportata.

5. **Primati non umani - Tipo di colonia**

Colonia autosufficiente (No/Si)

Per «colonia autosufficiente» s'intendono i primati non umani provenienti da colonie nelle quali gli animali sono allevati soltanto all'interno della colonia o provengono da altre colonie autosufficienti, ma non sono prelevati allo stato selvatico, e nella quale gli animali sono tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.



6. **Primati non umani - Generazione**

F0

F1

F2 o superiore

- 6.1. La voce «F0» si riferisce ad animali catturati allo stato selvatico.
- 6.2. La voce «F1» si riferisce ad animali nati in cattività da uno o entrambi i genitori catturati allo stato selvatico.
- 6.3. La voce «F2 o superiore» si riferisce ad animali nati in cattività da genitori nati entrambi in cattività.

7. **Status genetico**

Non geneticamente modificati

Geneticamente modificati *senza* fenotipo sofferente


Geneticamente modificati *con* fenotipo sofferente

- 7.1. La voce «Non geneticamente modificati» si riferisce a tutti gli animali che non sono stati sottoposti a modificazione genetica, compresi anche i progenitori geneticamente normali impiegati per la creazione di un nuovo ceppo/linea di animali geneticamente modificati.
- 7.2. La voce «Geneticamente modificati senza fenotipo sofferente» si riferisce a:
- gli animali impiegati per la creazione di una nuova linea portatrice della modificazione genetica in cui però non si manifesta un fenotipo sofferente;
 - gli animali geneticamente modificati impiegati in altre procedure (non per la creazione o il mantenimento) in cui però non si manifesta un fenotipo sofferente.
- 7.3. La voce «Geneticamente modificati con fenotipo sofferente» si riferisce a:
- gli animali impiegati per la creazione di una nuova linea e che manifestano un fenotipo sofferente;
 - gli animali impiegati per il mantenimento di una linea stabilizzata con un fenotipo sofferente atteso e che manifestano un fenotipo sofferente;
 - gli animali geneticamente modificati impiegati in altre procedure (non per la creazione o il mantenimento) e che manifestano un fenotipo sofferente.

8. **Creazione di una nuova linea geneticamente modificata**

Animali utilizzati per la creazione di un nuovo ceppo/linea geneticamente modificato
(No/Si)

La voce «Animali utilizzati per la creazione di un nuovo ceppo/linea geneticamente modificato» raggruppa gli animali impiegati per la creazione di un nuovo ceppo/linea geneticamente modificato, distinti da altri animali utilizzati per finalità di «Ricerca di base» o «Ricerca traslazionale e applicata». Ciò comprende l'incrocio di linee diverse per creare una nuova linea geneticamente modificata il cui fenotipo non può essere determinato in modo prospettico come non sofferente.



9. Gravità

Non risveglio

Lieve (fino a lieve compresa)

Moderata

Grave

9.1. La gravità effettiva deve essere riportata individualmente per ciascun animale in riferimento agli effetti più gravi cui è sottoposto detto animale nel corso dell'intera procedura. Tali effetti si possono manifestare durante qualsiasi fase (non necessariamente l'ultima) di una procedura a più fasi. La gravità effettiva può essere maggiore o minore rispetto alla classificazione prevista prospetticamente. Quando si assegna la gravità effettiva si deve anche considerare la sofferenza cumulativa.

9.2. Categorie di gravità

9.2.1. **Non risveglio** – Sotto questa voce si riportano gli animali che sono stati sottoposti a una procedura condotta interamente in anestesia generale e da cui non hanno ripreso conoscenza. Ciò include anche la situazione in cui gli animali non hanno ripreso conoscenza dall'anestesia nel corso del primo stadio di una procedura di risveglio pianificata.

9.2.2. **Lieve (fino a lieve compresa)** – Sotto questa voce si riportano gli animali che sono stati sottoposti a una procedura che ha causato dolore, sofferenza o distress lievi di breve durata, comprese le situazioni in cui non si è verificato un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali degli animali.

Sotto questa voce devono essere indicati anche gli animali impiegati in un progetto autorizzato ma in cui fondamentalmente non è stato osservato un livello di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente a quello causato dall'inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie, fatta eccezione per gli animali necessari per il mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati di linee stabilizzate che presentano un fenotipo sofferente atteso e che in conseguenza del genotipo potenzialmente lesivo, non hanno manifestato dolore, sofferenza, distress o danno prolungato.

9.2.3. **Moderata** – Sotto questa voce si riportano gli animali che sono stati sottoposti a una procedura che ha causato dolore, sofferenza o distress moderati di breve durata, oppure dolore, sofferenza o distress lievi di lunga durata, nonché gli animali sottoposti a procedure che provocano un deterioramento moderato del loro benessere o delle loro condizioni generali.

9.2.4. **Grave** – Sotto questa voce si riportano gli animali che sono stati sottoposti a una procedura che ha causato dolore, sofferenza o distress gravi, oppure dolore, sofferenza o distress moderati di lunga durata, nonché gli animali sottoposti a procedure che hanno provocato un deterioramento grave del loro benessere o delle loro condizioni generali.

9.2.5. Se la classificazione «grave» viene superata, con o senza autorizzazione previa, gli animali e il loro utilizzo devono essere comunque riportati sotto la voce «grave», aggiungendo note nella sezione riservata alle osservazioni degli Stati membri nella sezione C del presente allegato. In tali casi è inserito quanto segue: specie, numeri, eventuali deroghe precedentemente autorizzate, dettagli dell'utilizzo e motivi del superamento della classificazione «grave».

9.3. Animali trovati morti

9.3.1. Per quanto riguarda gli animali che sono trovati morti, si determina la gravità in riferimento all'eventualità che la morte sia stata causata da fattori relativi alla procedura cui era sottoposto l'animale. Se non è correlata (come in caso di morte dovuta a carenze nelle attrezzature o nei controlli ambientali, a pratiche di allevamento inappropriate, a malattie e infezioni non correlate), la gravità effettiva riportata deve riflettere i più gravi effetti subiti dall'animale nel corso della procedura (ad eccezione dell'esperienza precedente la morte).

9.3.2. Se la morte è correlata alla procedura, la gravità effettiva riportata è «grave», a meno che non si possa prendere una decisione informata che classifichi la gravità in una categoria inferiore.



9.4. Cattura e trasporto di animali prelevati allo stato selvatico

La gravità effettiva si riferisce solo agli effetti della procedura scientifica eseguita su tale animale. La cattura e il trasporto (a meno che questi non costituiscano lo specifico obiettivo delle procedure scientifiche o una componente di esso) non sono pertanto tenuti in considerazione nella comunicazione della gravità effettiva, anche se l'animale muore durante la cattura o il trasporto.

10. Finalità

 Ricerca di base

 Ricerca traslazionale e applicata

 Uso a fini regolatori e produzione ordinaria

 Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali

 Conservazione delle specie

 Insegnamento superiore

 Formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali

 Indagini medico-legali

 Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati stabilizzati, non utilizzati in altre procedure

10.1. Ricerca di base

10.1.1. Questa voce comprende: studi di base, compresi quelli di fisiologia; studi concepiti per migliorare la conoscenza della struttura, del funzionamento e del comportamento normali e anormali degli organismi viventi e dell'ambiente, tra cui studi di base in ambito tossicologico; indagini e analisi aventi come obiettivo il miglioramento o l'approfondimento delle conoscenze su un particolare tema, fenomeno o legge fondamentale della natura, anziché un'applicazione pratica specifica dei risultati.

10.1.2. Gli animali usati per la creazione di una nuova linea di animali geneticamente modificati (anche mediante l'incrocio di due linee) destinati a essere impiegati per finalità di ricerca di base (ad esempio biologia dello sviluppo, immunologia) sono registrati in funzione della categoria di finalità per la quale sono stati creati. Inoltre, sono registrati alla voce «Creazione di una nuova linea genetica – Animali utilizzati per la creazione di un nuovo ceppo/linea geneticamente modificato».

10.1.3. Durante la creazione di una nuova linea vanno indicati tutti gli animali portatori della modificazione genetica. In questa voce sono riportati anche gli animali utilizzati nella creazione, ad esempio per la superovulazione, la vasectomia e l'impianto di embrioni. Non sono invece indicati i dati relativi alla progenie non geneticamente modificata (wild type), a meno che l'animale non sia stato sottoposto a genotipizzazione (caratterizzazione genetica/campionamento dei tessuti) utilizzando un metodo invasivo non a fini di identificazione/marcatura dell'animale.

10.1.4. Un nuovo ceppo o linea di animali geneticamente modificati è considerato «stabilizzato» se la trasmissione della modificazione genetica è stabile per almeno due generazioni ed è stata portata a termine una valutazione del benessere.

10.2. Ricerca traslazionale e applicata


10.2.1. In questa voce rientrano gli animali utilizzati per le finalità di cui all'articolo 5, lettere b) e c), della direttiva ad esclusione di quelli impiegati a fini regolatori (cfr. punto 10.3. di seguito).

10.2.2. Sono compresi anche gli studi tossicologici nella fase di scoperta e le indagini effettuate per preparare la documentazione da presentare a norma di legge e lo sviluppo di metodi. Non sono compresi gli studi necessari per la documentazione da presentare a norma di legge.

10.2.3. Gli animali usati per la creazione di una nuova linea di animali geneticamente modificati destinati a essere impiegati per finalità di ricerca traslazionale o applicata (ad esempio ricerca sul cancro, sviluppo di vaccini) sono registrati in funzione della finalità per la quale sono stati creati. Inoltre, sono registrati alla voce «Creazione di una nuova linea genetica – Animali utilizzati per la creazione di un nuovo ceppo/linea geneticamente modificato».



- 10.2.4. Durante la creazione di una nuova linea vanno indicati tutti gli animali portatori della modificazione genetica. In questa voce sono riportati anche gli animali utilizzati nella creazione, ad esempio per la superovulazione, la vasectomia e l'impianto di embrioni. Non sono invece indicati i dati relativi alla progenie non geneticamente modificata (wild type).
- 10.2.5. Un nuovo ceppo o linea di animali geneticamente modificati è considerato «stabilizzato» se la trasmissione della modificazione genetica è stabile per almeno due generazioni ed è stata portata a termine una valutazione del benessere.
- 10.3. Uso a fini regolatori e produzione ordinaria
- 10.3.1. Per «Uso a fini regolatori» s'intende l'uso di animali in procedure finalizzate a rispettare requisiti regolatori, ovvero per la produzione, l'immissione e il mantenimento sul mercato di prodotti/sostanze, comprese la sicurezza e la valutazione dei rischi per alimenti e mangimi.
- 10.3.2. Sono comprese le prove eseguite in relazione a prodotti/sostanze per i quali la comunicazione a norma di legge era prevista ma alla fine non è stata effettuata, ad esempio in quanto giudicati dal loro sviluppatore inadatti al mercato, e che pertanto non giungono al termine del processo di sviluppo.
- 10.3.3. Nella «Produzione ordinaria» sono compresi gli animali impiegati nel processo di produzione di prodotti quali anticorpi ed emoderivati (ad esempio gli animali impiegati nella produzione di medicinali basati su siero sono inclusi in questa categoria).
- 10.3.4. Sono escluse le prove di efficacia effettuate nel corso dello sviluppo di nuovi medicinali; tali prove sono registrate nella categoria «Ricerca traslazionale e applicata».
- 10.4. Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali
- 10.4.1. Questa voce si riferisce agli studi svolti per indagare e comprendere fenomeni quali l'inquinamento ambientale, la perdita di biodiversità e gli studi epidemiologici su animali selvatici.
- 10.4.2. È escluso qualsiasi uso di animali dettato dalla normativa a fini ecotossicologici.
- 10.5. Insegnamento superiore
- Questa voce si riferisce agli animali utilizzati per fornire conoscenze teoriche nell'ambito di un programma di istruzione superiore.
- 10.6. Formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali
- Questa voce si riferisce agli animali utilizzati per formazione ai fini dell'acquisizione e del mantenimento di competenze professionali, come gli animali utilizzati nella formazione dei medici.
- 10.7. Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati stabilizzati, non utilizzati in altre procedure
- 10.7.1. Sotto questa voce vanno riportati gli animali necessari per il mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati di linee stabilizzate che presentano un fenotipo sofferente atteso e che, in conseguenza del genotipo potenzialmente lesivo, hanno manifestato dolore, sofferenza, distress o danno prolungato. Lo scopo per il quale viene allevata la linea non è registrato.
- 10.7.2. Questa categoria include anche animali geneticamente modificati durante il mantenimento di una linea stabilizzata, indipendentemente dal fatto che la linea sia del fenotipo sofferente o non sofferente, e cui si applica una delle condizioni seguenti:
- il genotipo è stato *confermato utilizzando un metodo invasivo*, non eseguito a fini di identificazione/marcatura dell'animale, e l'animale è soppresso senza ulteriore utilizzo;
 - gli animali presentano un *genotipo inadatto, confermato utilizzando un metodo invasivo*, non eseguito a fini di identificazione/marcatura dell'animale.
- 10.7.3. In questa categoria rientrano anche la riderivazione, se effettuata esclusivamente a fini scientifici (vale a dire non a beneficio della salute/del benessere della colonia) durante il mantenimento di una linea stabilizzata, e gli animali utilizzati per il trasferimento di embrioni e la vasectomia.
- 10.7.4. Sono esclusi tutti gli animali necessari per la creazione di una nuova linea geneticamente modificata e quelli utilizzati in altre procedure (diverse da creazione/mantenimento).



11. **Studi per la ricerca di base**

Oncologia
Apparato cardiovascolare, sangue e sistema linfatico
Sistema nervoso
Apparato respiratorio
Apparato gastrointestinale, compreso il fegato
Sistema muscolo-scheletrico
Sistema immunitario
Apparato urogenitale/riproduttivo
Organi di senso (pelle, occhi e orecchie)
Sistema endocrino/metabolismo
Biologia dello sviluppo
Multiapparato
Etologia/Comportamento animale/Biologia animale
Altra ricerca di base

11.1. Oncologia

Le ricerche in ambito oncologico sono riportate sotto questa voce indipendentemente dall'apparato/sistema bersaglio.

11.2. Sistema nervoso

In questa voce rientrano, tra l'altro, le neuroscienze, il sistema nervoso periferico o centrale, la psicologia.

11.3. Sistema muscolo-scheletrico

In questa voce rientra, tra l'altro, l'odontoiatria.

11.4. Organi di senso (pelle, occhi e orecchie)

Gli studi sul naso sono riportati alla voce «Apparato respiratorio», mentre quelli sulla lingua sono registrati alla voce «Apparato gastrointestinale, compreso il fegato».

11.5. La biologia dello sviluppo studia i cambiamenti associati all'organismo, dall'embriogenesi (quando non studiata nell'ambito dello studio della tossicità per la riproduzione) alla crescita, all'invecchiamento e alla morte, e tra gli aspetti trattati rientrano la differenziazione cellulare, la differenziazione tissutale e l'organogenesi.

11.6. Multiapparato

In questa voce sono riportate esclusivamente le ricerche in cui l'interesse primario sia costituito da più apparati, ad esempio alcune malattie infettive, con l'esclusione dell'oncologia.

11.7. Nella voce «Etologia/Comportamento animale/Biologia animale» rientrano gli studi sugli animali, sia allo stato selvatico che in cattività, il cui fine principale è migliorare le conoscenze su specie specifiche.

11.8. Altra ricerca di base

11.8.1. Ricerche che non sono legate ad alcun organo o apparato indicato in precedenza o che non riguardano in modo specifico un organo o un apparato.

11.8.2. È necessario prestare particolare attenzione prima di utilizzare la voce «Altro» per assicurarsi che non si possa utilizzare nessuna delle voci predefinite.



11.9. Annotazioni

- 11.9.1. Gli animali utilizzati per la produzione e il mantenimento di agenti infettivi, vettori (ad esempio alimentazione degli artropodi) e neoplasie, gli animali utilizzati per acquisire materiale biologico di altro tipo e gli animali utilizzati per la produzione di anticorpi per finalità di ricerca, ma ad esclusione della crescita di cellule di ibridomi con metodo ascitico nella produzione di anticorpi monoclonali (che rientra nella categoria «Uso a fini regolatori e produzione ordinaria per tipo») sono registrati nelle categorie pertinenti degli studi per la «Ricerca di base».
- 11.9.2. Nei casi in cui le finalità di utilizzo dell'animale rientrano in più di una categoria è riportata soltanto la finalità principale.

12. **Ricerca traslazionale e applicata**

 Tumori degli esseri umani

 Disturbi infettivi degli esseri umani

 Disturbi cardiovascolari degli esseri umani

 Disturbi nervosi e mentali degli esseri umani

 Disturbi respiratori degli esseri umani

 Disturbi gastrointestinali degli esseri umani, compresi i disturbi del fegato

 Disturbi muscolo-scheletrici degli esseri umani

 Disturbi immunitari degli esseri umani

 Disturbi urogenitali/riproduttivi degli esseri umani

 Disturbi degli organi di senso degli esseri umani (pelle, occhi e orecchie)

 Disturbi endocrini/metabolici degli esseri umani

 Altri disturbi degli esseri umani

 Malattie e disturbi degli animali

 Alimentazione animale


 Benessere degli animali

 Diagnosi di malattie

 Malattie delle piante

 Tossicologia ed ecotossicologia (studi non dettati dalla normativa)

- 12.1. Gli studi di ricerca applicata riguardante i tumori degli esseri umani sono registrati alla voce «Tumori degli esseri umani» indipendentemente dall'apparato/sistema bersaglio.
- 12.2. Gli studi di ricerca applicata riguardanti i disturbi infettivi degli esseri umani sono registrati alla voce «Disturbi infettivi degli esseri umani» indipendentemente dall'apparato/sistema bersaglio.
- 12.3. Qualsiasi uso di animali a fini regolatori, ad esempio gli studi di cancerogenicità obbligatori per legge, è escluso dalla voce «Ricerca traslazionale e applicata» e registrato alla voce «Uso a fini regolatori e produzione ordinaria».
- 12.4. Gli studi sui disturbi del naso sono registrati alla voce «Disturbi respiratori degli esseri umani», mentre quelli sui disturbi della lingua sono riportati in «Disturbi gastrointestinali degli esseri umani, compresi i disturbi del fegato».
- 12.5. È necessario prestare particolare attenzione prima di utilizzare la voce «Altri disturbi degli esseri umani» per assicurarsi che non si possa utilizzare nessuna delle voci predefinite.
- 12.6. Nella voce «Diagnosi di malattie» sono inclusi, tra l'altro, gli animali impiegati nella diagnosi diretta di malattie quali la rabbia e il botulismo, ad eccezione di quelli che rientrano nella voce «Uso a fini regolatori».



- 12.7. Per «Tossicologia ed ecotossicologia (studi non dettati dalla normativa)» s'intendono gli studi tossicologici nella fase di scoperta e le indagini effettuate per preparare la documentazione da presentare a norma di legge e lo sviluppo di metodi. Non rientrano in questa categoria gli studi necessari per la documentazione da presentare a norma di legge (studi preliminari, MTD - *Maximum Tolerated Dose*, dose massima tollerata); non vi rientrano nemmeno gli studi per determinare i dosaggi quando sono effettuati per rispettare requisiti legislativi, che rientrano nella categoria «Uso a fini regolatori e produzione ordinaria per tipo» sotto la voce «Altre prove di efficacia e tolleranza».
- 12.8. Per «Benessere degli animali» s'intendono gli studi effettuati ai sensi dell'articolo 5, lettera b), punto iii), della direttiva 2010/63/UE.
- 12.9. Annotazioni
- 12.9.1. Gli animali utilizzati per la produzione e il mantenimento di agenti infettivi, vettori (ad esempio alimentazione degli artropodi) e neoplasie, gli animali utilizzati per acquisire materiale biologico di altro tipo e gli animali utilizzati per la produzione di anticorpi per finalità di ricerca traslazionale e applicata, ma ad esclusione della crescita di cellule di ibridomi con metodo ascitico nella produzione di anticorpi monoclonali (che rientra nella categoria «Uso a fini regolatori e produzione ordinaria per tipo») sono registrati nelle rispettive categorie alla voce «Ricerca traslazionale e applicata».
- 12.9.2. Nei casi in cui le finalità di utilizzo dell'animale rientrano in più di una categoria è riportata soltanto la finalità principale.

13. **Uso a fini regolatori e produzione ordinaria**


Controllo di qualità (comprese le prove di sicurezza e di potenza di lotto)

Altre prove di efficacia e tolleranza

Prove di tossicità e altre prove di sicurezza, comprese prove farmacologiche

Produzione ordinaria per tipo di prodotto

- 13.1. Sono escluse le prove di efficacia effettuate nel corso dello sviluppo di un nuovo medicinale; tali prove sono registrate nella categoria «Ricerca traslazionale e applicata».
- 13.2. La voce «Controllo di qualità» comprende gli animali utilizzati nelle prove di purezza, stabilità, efficacia, potenza e nelle prove riguardanti altri parametri di controllo della qualità effettuate sul prodotto finale e sui suoi componenti, nonché nei controlli effettuati durante il processo di produzione ai fini della registrazione, per rispettare altri requisiti imposti dalla normativa nazionale o internazionale o la politica aziendale del produttore. Sono comprese, tra l'altro, anche le prove di pirogenicità.
- 13.3. Altre prove di efficacia e tolleranza
- In questa voce rientrano le prove di efficacia di biocidi e pesticidi, nonché le prove di tolleranza degli additivi impiegati nell'alimentazione animale. Comprende anche gli studi per determinare i dosaggi, quando sono effettuati per rispettare requisiti legislativi.
- 13.4. Prove di tossicità e altre prove di sicurezza (compresa la valutazione di sicurezza di prodotti e dispositivi per la medicina e l'odontoiatria umane e per la medicina veterinaria)
- 13.4.1. In questa categoria rientrano gli studi effettuati su un prodotto o una sostanza per determinarne la potenziale capacità di provocare effetti pericolosi o indesiderabili negli esseri umani o negli animali in seguito all'impiego previsto o a un impiego anormale, alla sua produzione o alla sua presenza come contaminante potenziale o effettivo nell'ambiente.
- 13.4.2. Se gli studi riguardano sia la madre che la progenie, la madre è riportata se è stata oggetto di una procedura in cui abbia superato la soglia minima di dolore, sofferenza, distress e danno prolungato. La progenie è riportata se è parte integrante della procedura come nel caso di punti finali per la riproduzione.



13.5. Produzione ordinaria per tipo di prodotto

13.5.1. Questa voce comprende la produzione di anticorpi e di emoderivati con metodi consolidati. È esclusa l'immunizzazione di animali per la successiva produzione di ibridomi, effettuata per finalità di ricerca di base o ricerca traslazionale e applicata nell'ambito di un determinato progetto, che va riportata nella pertinente voce della categoria «Ricerca di base» o «Ricerca applicata».

13.5.2. L'utilizzo di animali per la produzione di anticorpi a fini commerciali, compresa l'immunizzazione per la successiva produzione di ibridomi, va riportato alla voce «Produzione ordinaria»/«Anticorpi monoclonali e policlonali (escluso il metodo ascitico)». Tutti gli utilizzi del metodo ascitico per la coltura di anticorpi monoclonali devono essere riportati alla voce «Produzione ordinaria»/«Anticorpi monoclonali prodotti esclusivamente con metodo ascitico».

14. **Controllo di qualità (comprese le prove di sicurezza e di potenza di lotto)**

 Prove di sicurezza di lotto

 Prove di pirogenicità

 Prove di potenza di lotto

 Altri controlli di qualità

La voce «Prove di sicurezza di lotto» non include le prove di pirogenicità, da riportare nell'apposita voce «Prove di pirogenicità».

15. **Prove di tossicità e altre prove di sicurezza per tipo di prova**

 Metodi di prova per la determinazione della tossicità acuta (dose singola) (compresa la prova limite)

 Irritazione/corrosione cutanea

 Sensibilizzazione cutanea

 Irritazione/corrosione oculare

 Tossicità a dose ripetuta

 Cancerogenicità

 Genotossicità

 Tossicità per la riproduzione

 Tossicità per lo sviluppo

 Neurotossicità

 Cinetica (farmacocinetica, tossicocinetica, deplezione residuale)

 Farmacodinamica (compresa la farmacologia di sicurezza)

 Fototossicità

 Ecotossicità

 Prove di sicurezza nell'area degli alimenti e dei mangimi

 Sicurezza degli animali bersaglio

 Punti finali combinati

 Altra tossicità o altre prove di sicurezza



- 15.1. Nella «Tossicità a dose ripetuta» rientrano anche gli studi immunotossicologici.
- 15.2. Nella «Tossicità per la riproduzione» rientrano, tra l'altro, gli studi estesi di tossicità per la riproduzione su una generazione, anche quando sono incluse coorti per la neuro- e immunotossicità per lo sviluppo.
- 15.3. Nella «Tossicità per lo sviluppo» rientrano anche gli studi sulla neurotossicità per lo sviluppo. Gli studi estesi di tossicità per la riproduzione su una generazione comprendenti una coorte per la neurotossicità per lo sviluppo vanno riportati alla voce «Tossicità per la riproduzione».
- 15.4. Nella «Neurotossicità» rientrano, tra l'altro, gli effetti acuti ritardati (ad esempio la neurotossicità ritardata delle sostanze organofosforiche a seguito di un'esposizione acuta) e gli studi a dose ripetuta ai fini di indagare la neurotossicità, ma non la neurotossicità per lo sviluppo. Gli studi estesi di tossicità per la riproduzione su una generazione comprendenti una coorte per la neurotossicità per lo sviluppo vanno riportati alla voce «Tossicità per la riproduzione».
- 15.5. Nella «Cinetica» rientrano la farmacocinetica, la tossicocinetica e la deplezione residuale. Tuttavia, se nell'ambito dello studio di tossicità a dose ripetuta dettato dalla normativa vengono effettuate prove di tossicocinetica, i relativi dati sono da riportare nella categoria «Tossicità a dose ripetuta».
- 15.6. Nelle «Prove di sicurezza nell'area degli alimenti e dei mangimi» rientrano anche le prove sull'acqua potabile (comprese le prove sulla sicurezza per gli animali bersaglio).
- 15.7. Nella voce «Sicurezza per gli animali bersaglio» rientrano le prove effettuate per assicurarsi che un prodotto destinato a un animale specifico possa essere impiegato in sicurezza per la specie corrispondente (sono escluse le prove di sicurezza di lotto, che rientrano nella categoria «Controllo di qualità»).
- 15.8. I «Punti finali combinati» comprendono, tra l'altro, una combinazione di studi di cancerogenicità e di tossicità cronica, studi di screening che combinano la tossicità sulla riproduzione e la tossicità a dose ripetuta.

16. Metodi di prova della tossicità acuta

DL50, CL50

Altri metodi letali

Metodi non letali

- 16.1. La sottocategoria è riportata sulla base del tipo di metodo utilizzato e non sulla base del livello di gravità cui è sottoposto l'animale in seguito all'utilizzo di tale metodo.
- 16.2. Per «DL50, CL50» s'intendono solo i metodi di prova che forniscono una stima puntuale della DL50/CL50, come le linee guida dell'OCSE per i metodi di prova n. 203, 403 e 425.
- 16.3. Per «Altri metodi letali» s'intendono i metodi che suddividono le sostanze in classi, vale a dire i metodi che prevedono l'assegnazione di un intervallo in cui può essere compresa la DL50, come i metodi a dose fissa e i metodi della classe di tossicità acuta. È probabile che si verifichino alcuni decessi, ma non quanti quelli previsti nei metodi di tipo DL50.

17. Tossicità a dose ripetuta

Fino a 28 giorni

29 - 90 giorni

Più di 90 giorni



18. Ecotossicità

 Tossicità acuta (ecotossicità)

 Tossicità cronica (ecotossicità)

 Tossicità per la riproduzione (ecotossicità)

 Attività endocrina (ecotossicità)

 Bioaccumulo (ecotossicità)

 Altra ecotossicità

18.1. Per «Ecotossicità» s'intende la tossicità relativa all'ambiente acquatico e terrestre.

18.2. Gli studi di ecotossicità sulla tossicità a breve termine per determinare la CL50/DL50 sono riportati alla voce «Tossicità acuta (ecotossicità)».

18.3. Gli studi di ecotossicità sulla tossicità a lungo termine, ad esempio le prove nelle fasi iniziali del ciclo di vita o sull'intero ciclo di vita, sono riportati alla voce «Tossicità cronica (ecotossicità)».

18.4. Gli studi di ecotossicità effettuati principalmente per valutare le proprietà endocrine delle sostanze ed esaminare, per esempio, la metamorfosi, lo sviluppo e la crescita degli anfibi, lo sviluppo sessuale e la riproduzione dei pesci sono riportati alla voce «Attività endocrina (ecotossicità)».

19. Tipo di legislazione

 Legislazione sui prodotti medicinali per uso umano

 Legislazione sui prodotti medicinali per uso veterinario e sui relativi residui

 Legislazione sui dispositivi medici

 Legislazione sui prodotti chimici industriali

 Legislazione sui prodotti fitosanitari

 Legislazione sui biocidi

 Legislazione sugli alimenti, compresi i materiali da impiegare a contatto con gli alimenti

 Legislazione sui mangimi, compresa la legislazione sulla sicurezza degli animali bersaglio, dei lavoratori e dell'ambiente

 Legislazione sui cosmetici

 Altre norme

19.1. Il tipo di legislazione non è riportato per gli animali il cui uso rientra nella categoria «Produzione ordinaria».

19.2. Il tipo di legislazione è riportato in riferimento all'uso primario previsto.

19.3. Le prove di qualità delle acque diverse dalle acque reflue sono riportate alla voce «Legislazione sugli alimenti». Le prove di qualità delle acque reflue sono riportate alla voce «Altra legislazione».



20. Origine della legislazione

 Legislazione conforme ai requisiti dell'Unione

 Legislazione conforme unicamente ai requisiti nazionali (nell'Unione)

 Legislazione conforme unicamente a requisiti non unionali

- 20.1. L'origine della legislazione non è riportata per gli animali il cui uso rientra nella categoria «Produzione ordinaria».
- 20.2. L'uso è riportato in riferimento alla regione per la quale è effettuata la prova, non al luogo in cui è effettuata la prova.
- 20.3. Se la legislazione nazionale deriva dalla legislazione dell'Unione, l'uso è riportato alla voce «Legislazione conforme ai requisiti dell'Unione».
- 20.4. La voce «Legislazione conforme ai requisiti dell'Unione» comprende i requisiti internazionali che soddisfano anche i requisiti unionali (ad esempio le prove eseguite conformemente a requisiti ICH ⁽¹⁾, VICH ⁽²⁾, linee guida OCSE, monografie della farmacopea europea).
- 20.5. Se la prova viene effettuata per conformarsi alla legislazione di uno o più Stati membri (non necessariamente dello Stato membro in cui è effettuata la prova) e il requisito non deriva dalla legislazione dell'Unione, l'uso deve essere riportato alla voce «Legislazione conforme unicamente ai requisiti nazionali (nell'Unione)».
- 20.6. La voce «Legislazione conforme unicamente a requisiti non unionali» deve essere scelta solo qualora non vi siano requisiti equivalenti per effettuare le prove in modo da soddisfare i requisiti dell'Unione.

21. Produzione ordinaria per tipo di prodotto

 Emoderivati

 Anticorpi monoclonali prodotti esclusivamente con metodo ascitico

 Anticorpi monoclonali e policlonali (escluso il metodo ascitico)

 Altri prodotti


- 21.1. La voce «Produzione ordinaria per tipo di prodotto» comprende la produzione di anticorpi e di emoderivati con metodi consolidati. È esclusa l'immunizzazione di animali per la successiva produzione di ibridomi, effettuata per finalità di ricerca di base o applicata nell'ambito di un determinato progetto. Tale immunizzazione è riportata nella pertinente voce della categoria «Ricerca di base» o «Ricerca applicata».
- 21.2. Tutti gli utilizzi del metodo ascitico per la coltura di anticorpi monoclonali sono riportati alla voce «Anticorpi monoclonali prodotti esclusivamente con metodo ascitico».
- 21.3. L'utilizzo di animali per la produzione di anticorpi a fini commerciali, compresa l'immunizzazione per la successiva produzione di ibridomi, va riportato alla voce «Anticorpi monoclonali e policlonali (escluso il metodo ascitico)».

C. OSSERVAZIONI DEGLI STATI MEMBRI


1. Gli Stati membri forniscono osservazioni sui dati statistici. Tali osservazioni contengono quanto segue:
- a) informazioni generali sugli eventuali cambiamenti tendenziali osservati rispetto al periodo della comunicazione precedente;

⁽¹⁾ Conferenza internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione dei prodotti farmaceutici ad uso umano.

⁽²⁾ Cooperazione internazionale per l'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali veterinari.



- b) informazioni su aumenti o riduzioni significativi dell'uso di animali in un'area specifica e analisi dei relativi motivi;
 - c) informazioni sugli eventuali cambiamenti tendenziali riguardanti la gravità effettiva e analisi dei relativi motivi;
 - d) informazioni sugli sforzi particolari effettuati per promuovere il principio di sostituzione, riduzione e perfezionamento ed eventuali ripercussioni sulle statistiche;
 - e) ulteriori suddivisioni nell'ambito delle voci «Altro» se in tali voci rientra una percentuale significativa degli animali impiegati;
 - f) informazioni sugli utilizzi di animali nelle categorie in cui la legislazione dell'Unione riconosce altri metodi o strategie di sperimentazione per ottenere i risultati ricercati che non prevedano l'impiego di animali vivi;
 - g) dettagli nei casi in cui è superata la classificazione «grave», con o senza autorizzazione previa.
2. Ai fini del punto 1, lettera g), si riporta quanto segue:
- a) specie;
 - b) numero di animali;
 - c) esistenza o meno di un'autorizzazione previa in caso di superamento della classificazione «grave»;
 - d) dettagli dell'utilizzo;
 - e) motivi del superamento della classificazione «grave».
-



ALLEGATO IV

**MODELLO PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 54, PARAGRAFO 3,
DELLA DIRETTIVA 2010/63/UE**

Stato membro:

Anno:

Tipo di metodo	Specie	Motivazione



ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione di esecuzione 2012/707/UE	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 6
ALLEGATO I	ALLEGATO II
ALLEGATO II	ALLEGATO III
ALLEGATO III	ALLEGATO IV

20CE1039MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUE-049) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 0 0 6 2 5 *

€ 15,00

